



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 21
DEL 21 maggio 2014

21

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona.

pag. **9**

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 6 maggio 2014, n. 261

Interventi sull'asse SS 14. Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

pag. **19**

Decreto del Presidente della Regione 5 maggio 2014, n. 081/Pres.

Legge regionale 36/1996, articolo 16. Designazione ai fini della successiva nomina nel Collegio dei revisori dei conti del Consorzio garanzia fidi Pordenone.

pag. **21**

Decreto del Presidente della Regione 5 maggio 2014, n. 082/Pres.

LR 12/2002, articolo 59. LR 1/2007, art. 7, commi 34 e 35. DPRReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lett. a). Designazione ai fini della successiva nomina nel Consiglio di amministrazione del Confidimprese FVG.

pag. **22**

Decreto del Presidente della Regione 5 maggio 2014, n. 083/Pres.

LR 12/2002, articolo 59. LR 1/2007, art. 7, commi 34 e 35. DPRReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lett. b). Designazione ai fini della successiva nomina nel Collegio sindacale del Confidimprese FVG.

pag. **24**

Decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2014, n. 084/Pres.

LR 23/2012, art. 17. Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ricostituzione per il biennio 2014-2015.

pag. **25**

Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2014, n. 085/Pres.

LR 11/2006, art. 19. Consulta regionale della famiglia. Sostituzione componente.

pag. **27**

Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2014, n. 086/Pres.

Attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni centrali e assunzione relative denominazioni. Ricognizione.

pag. **28**

Decreto del Presidente della Regione 12 maggio 2014, n. 087/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

pag. **29**

Decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile 12 maggio 2014, n. 6/G/2014

Proroga termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

pag. 42

Decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 17 aprile 2014, n. INF/1765/VS.3.14

Decreto n. PMT/586/VS.3.14 dd. 03.12.2009, art. 4. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di "Sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari: R2 - SS 14 Rotatoria al Km 127 + 748 - Incrocio con via Portorosega".

pag. 42

Decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 17 aprile 2014, n. INF/1766/VS.3.14

Decreto n. PMT/586/VS.3.14 dd. 03.12.2009, art. 4. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di "Sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari: R3 - SS 14 Rotatoria al Km 128 + 300 - Incrocio con via Timavo".

pag. 45

Decreto del Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento 29 aprile 2014, n. 775

DLgs. 152/2006, art. 109. Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone. Autorizzazione all'immersione in mare di sedimenti provenienti dal dragaggio del canale di accesso al Villaggio del Pescatore.

pag. 47

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 maggio 2014, n. 1381

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica degli allegati A, B e C del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40.

pag. 50

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 13 maggio 2014, n. 1544

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando di Torre Natisone GAL per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del paesaggio rurale a valere sulla Misura 4.1.2, Azione 1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, Intervento 1. Pubblicazione della graduatoria riapprovata delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'elenco delle domande escluse.

pag. 52

Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 823

LR 12/2002, art. 72 bis, comma 4. Direttive al Cata artigianato Friuli Venezia Giulia Srl in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane - Anno 2014.

pag. 59

Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 846. (Estratto)

Comune di Colloredo di Monte Albano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 3 del 20.02.2014, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 72

Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 852

LR 23/2013, art. 6, comma 64, e DPreg. 69/2014. Incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali. Approvazione avvisi pubblici. (Euro 806.600,00).

pag. **72****Direzione** centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Aspiag Service Srl per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per il consumo umano da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento (IPD/3255).

pag. **120****Direzione** centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Bianchi Giuseppe e Nadalin Tecla per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Morsano al Tagliamento (IPD/3316).

pag. **120****Direzione** centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Enel Distribuzione Spa per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso igienico ed assimilati da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento (IPD/3320).

pag. **121****Direzione** centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Follegot Loris per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Azzano decimo (IPD/3326).

pag. **122****Direzione** centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Querin Marisa per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Zoppola (IPD/3323).

pag. **122****Direzione** centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Rosa Loris per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Casarsa della Delizia (IPD/3321).

pag. **123****Direzione** centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo delle ditte Plozzer e Zampieri.

pag. **124**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo della ditta Azienda Bacchetti Roberto.

pag. **124**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo della ditta Azienda Bertolini Alberto e Filippo e C ss.

pag. **125**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua, uso potabile, del Comune di Ravascletto.

pag. **126**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo della ditta Azienda Agricola Tedeschi Michela.

pag. **126**

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio produzioni agricole

Comunicazione relativa alla richiesta di limitazione all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia delle superfici realizzate con la varietà Glera, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione "Prosecco".

pag. **127**

Direzione generale - Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali

Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia al Fondo di previdenza complementare nazionale "Perseo".

pag. **127**

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Aviso di pubblicazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 24 del Reg. del CdN a variazione dei contenuti della concessione demaniale n. 24/2008, sita in località Villaggio del Pescatore presso il Comune amministrativo di Duino Aurisina, (TS) mediante la realizzazione di opere volte alla posa in opera di: n. 58 colonnine di fornitura dell'acqua corrente ed elettricità dedite alle imbarcazioni posizionate all'interno delle aree in licenza; n. 7 cancelli a protezione delle banchine galleggianti; n. 7 pali per l'illuminazione. Richiedente: "ASD Polisportiva San Marco".

pag. **130**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **131**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **132**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **132**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **132**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **133**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Monfalcone (GO)

Gara per la vendita mediante asta pubblica dell'area denominata "Parcheeggio di via Grado" a Monfalcone.

pag. **135**

Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Trieste

Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.

pag. **135**

Comune di Basiliano (UD)

Avviso adozione PAC d'iniziativa privata denominato "PAC Auresa", costituente variante n. 26 al PRGC.

pag. **144**

Comune di Brugnera (PN)

Avviso di pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile ai sensi LR 03/2011 (Variante al vigente Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, già ai sensi della LR 28/2004).

pag. **144**

Comune di Cimolais (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 17 Piano regolatore generale comunale.

pag. **145**

Comune di Moggio Udinese (UD)

Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **145**

Comune di Moggio Udinese (UD)

Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **145**

Comune di Muzzana del Turgnano (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "La Favorita".

pag. **146**

Comune di Palazzolo dello Stella (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 57 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa alla realizzazione di percorsi ed itinerari cicloturistici nell'Aster "riviera turistica friulana".

pag. **146**

Comune di Pocenia (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 30 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa al progetto preliminare per la realizzazione di percorsi ed itinerari cicloturistici nell'Aster "riviera turistica friulana".

pag. **147**

Comune di Pravisdomini (PN)

Avviso di approvazione relativo alla riadozione e variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica "Zona omogenea D2".

pag. **147**

Comune di Pravisdomini (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica del territorio.

pag. **147**

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica.

pag. **148**

Comune di San Quirino (PN)

Avviso di approvazione della variante n.2 al PAC di iniziativa privata denominato PRPC "congregazioni religiose" di proprietà dell'istituto "fraternità Francescana di Betania".

pag. **148**

Comune di Sedegliano (UD)

Estratto decreto acquisizione al patrimonio indisponibile, ai sensi dell' art. 42-bis del DPR 327/2001 di aree utilizzate per la costruzione del depuratore di Turrída.

pag. **148**

Comune di Vivaro (UD)

Variante n. 19 al PRGC. Delibera di CC 13/2014 del 9 maggio 2014 (Estratto) - Approvazione.

pag. **149**

Comunità montana del Friuli occidentale - Pordenone

Estratto della determinazione n. 57 del 2 maggio 2014 - Sistemazione idraulica Rii: Tal, D'Uviel e dei Cjans affluenti del Torrente Colvera di Jouv e del Rio Clus affluente del Torrente Mujè, in Comune di Frisanco (PN). Deposito indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Pordenone.

pag. **150**

Edilfognature Spa - Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. 152/2006, di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, in Comune di Villesse (GO).

pag. **151**

Enel Distribuzione Spa - Zona di Monfalcone (GO)

Pubblicazione dell'estratto dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Gradisca d'Isonzo prot. n. 3296 del 19/3/2014.

pag. **151**

Enel Distribuzione Spa - Sviluppo Rete Triveneto

Pubblicazione dell'estratto dell'autorizzazione ai sensi della LR 24/2006 per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Duino Aurisina prot. n. 5968 del 11/03/2014.

pag. **152**

Provincia di Gorizia

Lavori di realizzazione della porta d'ingresso alla Città mandamento di Sagrado. Decreto di esproprio prot n. 14164/14 di cui all'art. 20 del DPR 327/01 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. **153**

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Pubblicazione data sorteggio avviso pubblico per incarico di struttura complessa.

pag. **154**

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS - Trieste

Estratto d'avviso di procedura comparativa.

pag. **154**

Direzione generale - Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali - Trieste

Avviso pubblico per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - dell'Amministrazione e degli Enti regionali.

pag. **155**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_21_1_LRE 9

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 istituzione del Garante regionale dei diritti della persona

Art. 3 requisiti

Art. 4 elezione, durata in carica, revoca

Art. 5 incompatibilità

Art. 6 trattamento economico

CAPO II - FUNZIONI

Art. 7 funzioni comuni

Art. 8 funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti

Art. 9 funzione di garanzia per le persone private della libertà personale

Art. 10 funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione

CAPO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 11 struttura organizzativa

Art. 12 programmazione dell'attività e dotazione finanziaria

Art. 13 relazione

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 abrogazioni

Art. 15 disposizione transitoria

Art. 16 disposizioni finanziarie

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.

Art. 2 istituzione del Garante regionale dei diritti della persona

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".

2. Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.

3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Con-

venzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.

Art. 3 requisiti

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale sono scelti tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.

2. Il Presidente deve inoltre essere in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 4 elezione, durata in carica, revoca

1. Il Presidente e ciascuno dei componenti il Garante regionale sono eletti dal Consiglio regionale, con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3. Dopo la seconda votazione sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Presidente e i componenti il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.

4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Presidente o di uno dei componenti il Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del collegio.

Art. 5 incompatibilità

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. L'incarico presso il Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

Art. 6 trattamento economico

1. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale spetta un'indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dalle sedi della struttura organizzativa di cui all'articolo 11, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

CAPO II - FUNZIONI

Art. 7 funzioni comuni

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:

a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;

- b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;
 - c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;
 - d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
 - e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
 - f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;
 - g) svolge attività di difesa civica con riferimento alle violazioni dei diritti dei minori, delle persone private delle libertà personali e di quelle a rischio di discriminazione.
- 2.** Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.
- 3.** Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.

Art. 8 funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti

- 1.** Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), nella persona del Presidente:
- a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
 - b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
 - c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
 - d) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
 - e) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
 - f) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
 - g) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
 - h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
 - i) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
 - j) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continua-

tivo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

k) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

l) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

m) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.

Art. 9 funzione di garanzia per le persone private della libertà personale

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014, e in particolare:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;

c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o reclusi in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975;

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.

Art. 10 funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale:

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni competenti alle persone vittime di discriminazioni;

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale.

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante regionale:

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;

c) verifica l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 286/1998.

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici. Collabora con la Consiglieria regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 11 struttura organizzativa

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.

Art. 12 programmazione dell'attività e dotazione finanziaria

1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispose il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

Art. 13 relazione

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in particolare:

- a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
 - b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
 - c) le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
 - d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.
- 2.** La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale.
- 3.** Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
- b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2010);
- c) il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2010).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.

Art. 15 disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui all'articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione.

Art. 16 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 maggio 2014

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 31 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è il seguente:

Art. 7 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

- Il testo dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente:

Art. 67 visite agli istituti

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;
l ter) i membri del Parlamento europeo.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è il seguente:

Art. 5 legittimazione ad agire

1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:

Art. 26 osservatorio delle politiche di protezione sociale

1. L'osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale svolge dette funzioni in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.

2. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

3. I risultati dell'attività dell'osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

- Il testo dell'articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

Art. 43 discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei con-

fronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

- Il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente:

Art. 44 azione civile contro la discriminazione - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.
2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. ABROGATO
6. ABROGATO
7. ABROGATO
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. ABROGATO
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16, è il seguente:

Art. 3 organizzazione degli Organi di garanzia

1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza individua all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa.
2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.
3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
4. La struttura di cui al comma 1 diviene operativa con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Fino a tale momento restano in funzione le strutture di supporto all'attività del Co.Re.Com e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini della costituzione della struttura di cui al comma 1, sono apportate alla dotazione organica del Consiglio regionale le necessarie variazioni in aumento, corrispondenti alla dotazione organica delle strutture di cui al secondo periodo del comma 4.

Note all'articolo 14

- Il testo degli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza

1. È istituita la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di assicurare nel territorio regionale l'attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

Art. 49 compiti

1. La funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza assicura:

- a) vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative in vigore;

- b) diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - c) promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
 - d) espressione, anche su richiesta degli organi regionali, di pareri su proposte di atti normativi;
 - e) raccolta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ascolto dei minori, di segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori, intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la tutela e il sostegno necessari;
 - f) collaborazione con gli organi regionali e nazionali e con altri soggetti istituzionali per la raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e adolescenza;
 - g) vigilanza, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione televisiva, sulle comunicazioni a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, in ordine al rispetto dei diritti dei minori, segnalando alle autorità competenti le eventuali violazioni riscontrate.
- 1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tenendo conto del superiore interesse del fanciullo.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, quelle relative agli interessi individuali dei minori, sono attuate, ove possibile, in accordo con le famiglie della persona di minore età.

Art. 50 struttura di riferimento

1. Per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 48, è istituita una specifica struttura di riferimento, con articolazione nel territorio regionale. Al fine di garantire l'autonomia operativa e l'indipendenza funzionale di detta struttura, il Direttore del Servizio competente ovvero il dipendente cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali nella materia, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 49, comma 1, non è soggetto ai poteri di direzione, vigilanza e controllo e al connesso potere di avocazione spettanti, ai sensi della vigente normativa, al dirigente a esso gerarchicamente sovraordinato.
2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione della previsione di cui al comma 1, la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza è assicurata dalla struttura di cui all' articolo 22 bis della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come inserito dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 6/2004, e dalle disponibilità finanziarie alla stessa attribuite.
3. ABROGATO

Art. 51 relazione con organi istituzionali

1. La struttura di cui all'articolo 50 presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.

- Il testo degli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 285 modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2010

1. All'articolo 49 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 "Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali" e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera e) del comma 1 le parole <<raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie,>> sono sostituite dalle seguenti: <<raccolta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ascolto dei minori, di segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da scuole,>>;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tenendo conto del superiore interesse del fanciullo.>>.

Art. 286 modifiche all'articolo 50 della legge regionale 7/2010

1. All'articolo 50 della legge regionale 7/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<Alla stessa, limitatamente ai compiti di vigilanza, è riconosciuta piena autonomia operativa.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Al fine di garantire l'autonomia operativa e l'indipendenza funzionale di detta struttura, il Direttore del Servizio competente ovvero il dipendente cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali nella materia, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 49, comma 1, non è soggetto ai poteri di direzione, vigilanza e controllo e al connesso potere di avocazione spettanti, ai sensi della vigente normativa, al dirigente a esso gerarchicamente sovraordinato.>>;
 - b) il comma 3 è abrogato.

- Il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato):

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo integrato dal servizio di custodia chiavi con pronto intervento regionale destinato a favorire la permanenza a domicilio delle persone a rischio di istituzionalizzazione sociosanitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore del servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione di un sistema di assistenza telematica a domicilio di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), e comunque

inderogabilmente non oltre il 31 maggio 2011.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

[3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, come disciplinata dal Capo III della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 "Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali" e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), ivi comprese quelle necessarie per la realizzazione di studi, indagini, ricerche, pubblicazioni, convegni, manifestazioni e altre iniziative analoghe, finalizzate a promuovere la tutela dei diritti dei soggetti in età evolutiva e ad approfondire e diffondere le conoscenze in tale materia.]

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 9799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 46

- d'iniziativa dei consiglieri Da Giau, Cremaschi, Zecchinon, Shaurli, Agnola, Bagatin, Codega, Gabrovec, Gerolin, Moretti, Travanut, presentato al Consiglio regionale il 18 aprile 2014 e assegnato alla V Commissione permanente il 18 aprile 2014, con parere delle Commissioni permanenti III e VI e della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;

- parere reso dalla III Commissione permanente nella seduta del 28 aprile 2014 e dalla VI Commissione permanente nella seduta del 29 aprile 2014;

- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 30 aprile 2014 e, nella stessa seduta, approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Da Giau e Lauri e, di minoranza, del consigliere Ziberna;

- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 7 maggio 2014 e, nella stessa seduta, approvato all'unanimità, con modifiche;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3016/P dd. 13 maggio 2014.

14_21_1_DPR_1_261_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 6 maggio 2014, n. 261

Interventi sull'asse SS 14. Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dd. 11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;

RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed è stato contestualmente nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell'arch. Mariagrazia Santoro qua-

le Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;

RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;

RICORDATO che il Commissario delegato, con Decreto dd. 02.10.2009 n. 32, ha individuato la S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione di specifici interventi - dettagliati nel Decreto stesso - finalizzati a quanto previsto dall'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08, e s.m.i.;

RILEVATO che, in ordine all'asse SS.14 "della Venezia Giulia", l'allegato 2 al Decreto del Commissario delegato dd. 02.10.2009 n. 32 ha già qualificato come "funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza" ed assoggettato all'Ordinanza n. 3702/08 e s.m.i. i seguenti interventi: (1) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella; (2) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 92+200 in Comune di Muzzana del Turgnano; (3) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 98+700 in Comune di San Giorgio di Nogaro; (4) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 104+250 in Comune di Torviscosa; (5) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 106+000 nei Comuni di Torviscosa, Cervignano del Friuli e Bagnaria Arsa; (6) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 108+430 in Comune di Cervignano del Friuli; (7) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 109+300 in Comune di Cervignano del Friuli; (8) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 112+550 in Comune di Cervignano del Friuli; (9) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 115+230 in Comune di Villa Vicentina; (10) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 115+750 in Comune di Fiumicello e (11) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 118+980 in Comune di San Canzian d'Isonzo;

VISTO il Provvedimento del Soggetto Attuatore dd. 24 ottobre 2009 n. 2, con il quale il geom. Fulvio Dell'Ovo, dipendente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi inerenti l'asse SS14, così come sopra emarginati;

RILEVATO che il geom. Fulvio Dell'Ovo, in data 23.01.2014, ha presentato le proprie dimissioni dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. a far data dal giorno 01.07.2014 e che è necessario, di conseguenza, procedere ad individuare e nominare un nuovo responsabile unico del procedimento per gli interventi inerenti l'asse SS. 14;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento degli interventi è rappresentato dalle relazioni trimestrali fornite dal geom. Fulvio Dell'Ovo ai sensi dell'art. 5, co. 1 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;

RILEVATO che il geom. Sandro Gori è dipendente a tempo indeterminato della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di nominare Responsabile Unico del Procedimento degli interventi rubricati in oggetto il geom. Sandro Gori alla luce della specifica esperienza professionale desunta dall'esame del curriculum vitae e degli interventi commissariali già positivamente seguiti;

RITENUTO di attribuire al RUP:

1. le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 10, co. 3, d.lgs. 163/06 e s.m.i., dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., dall'art. 5 L. 241/90 e s.m.i. e da ogni altra disposizione prevista dalla normativa di settore;
2. il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 81/08 e s.m.i. Qualora le circostanze concrete lo rendano opportuno, il RUP può delegare il ruolo di responsabile dei lavori al direttore dei lavori mediante apposito provvedimento di nomina;
3. la predisposizione di un rendiconto trimestrale della propria attività propedeutico alle attività di cui all'art. 5 OPCM 3702/08 e s.m.i..

RITENUTO, inoltre, di assegnare al RUP, in relazione all'istituzione dell'ufficio della direzione dei lavori, alla nomina dei coordinatori della sicurezza e degli eventuali collaudatori (anche statici), le attività inerenti le disposizioni della Parte I, Titolo I, Capo IV, Sezione I del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e del d.P.R. 207/10 e s.m.i., ed in, particolare:

1. l'accertamento della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
2. la motivazione, in presenza delle condizioni di legge, della scelta del metodo di affidamento ai soggetti di cui all'art. 90, co. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), coordinando e verificando la predisposizione dei bandi di gara, nonché lo svolgimento delle relative procedure;
3. la proposta al Commissario delegato, salvo quanto previsto dal punto 5), dei sistemi di affidamento degli incarichi di direzione dei lavori, dei coordinatori della sicurezza e degli eventuali collaudatori, garantendo la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi, negli inviti ed in generale nella documentazione di gara;

4. l'effettuazione, nel caso di procedura negoziata, delle dovute comunicazioni alle Autorità competenti, se del caso, la promozione della gara informale, garantendo la pubblicità dei relativi atti ed i principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;

5. la nomina dell'ufficio della direzione dei lavori, dei coordinatori della sicurezza e degli eventuali collaudatori (anche statici) qualora il corrispettivo stimato sia inferiore alle soglie di cui all'art. 125, co. 11, secondo periodo, d.lgs. 163/06 e s.m.i. il RUP è tenuto ad avvalersi dei regolamenti adottati, ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 163/06 e s.m.i., dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., supporto logistico del Commissario delegato.

Un tanto premesso

DETERMINA

di nominare il geom. Sandro Gori Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi inerenti l'asse SS14 assoggettati all'OPCM 3702/08 e s.m.i. con Decreto 32/2009, attribuendo allo stesso le funzioni, i compiti e gli specifici poteri d'intervento evidenziati in premessa.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. garantirà al Responsabile Unico del Procedimento il necessario supporto tecnico, operativo e logistico ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_21_1_DPR_81_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 maggio 2014, n. 081/Pres.

Legge regionale 36/1996, articolo 16. Designazione ai fini della successiva nomina nel Collegio dei revisori dei conti del Consorzio garanzia fidi Pordenone.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36), che stabilisce l'obbligo per i consorzi garanzia fidi del Friuli Venezia Giulia operanti nel settore del commercio di provvedere alle necessarie modifiche statutarie al fine di prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei conti iscritti all'albo dei revisori, di cui uno nominato dall'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale prevede che nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dall'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, e dall'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea 2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

VISTO il regolamento per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modifiche;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive n. 1991/PROD/POLEC dell'8 ottobre 2010 che approva le modifiche allo statuto del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone, avente sede a Pordenone in Corso Giuseppe Garibaldi n. 75, codice fiscale 80010220939, apportate dall'Assemblea dei soci in data 30 luglio 2009;

VISTO l'articolo 20 dello statuto del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone il quale prevede la costituzione

di un collegio dei revisori dei conti composto dal Presidente, due membri effettivi, di cui uno su indicazione dall'Amministrazione Regionale, e due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili;

VISTA la nota del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone di data 8 aprile 2014, assunta a prot. n. 30893/PRODRAF del 9 aprile 2014, con la quale ai sensi dell'articolo 20 del sopra citato statuto, viene richiesto, ai fini del rinnovo, per il triennio 2014 - 2016, del collegio dei revisori dei conti dello stesso, di indicare un nominativo per la composizione di tale organo collegiale;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, relativo ai requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, il quale prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 (Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), in materia di registro dei revisori legali;

VISTA la nota prot. n. 35997/PRODRAF/SACI del 30 aprile 2014 dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del predetto decreto ministeriale 516/1998 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Alberto Cimolai, ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone;

RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che Alberto Cimolai è iscritto al Registro dei revisori legali e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

RITENUTO pertanto di designare Alberto Cimolai ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone;

DECRETA

1. In conformità all'articolo 16 della legge regionale 36/1996, è designato Alberto Cimolai ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio Garanzia Fidi Pordenone.
2. Alberto Cimolai rimane in carica fino alla scadenza naturale del sopra citato collegio dei revisori dei conti.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_21_1_DPR_82_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 maggio 2014, n. 082/Pres.

LR 12/2002, articolo 59. LR 1/2007, art. 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lett. a). Designazione ai fini della successiva nomina nel Consiglio di amministrazione del Confidimprese FVG.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 "Disciplina organica dell'artigianato";

VISTO in particolare l'articolo 59, comma primo, lettera d) della legge regionale 12/2002 che prevede tra l'altro che, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condi-

zione che sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente;

VISTO l'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale prevede che nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dall'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, e dall'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea 2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

VISTO il regolamento per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga:

- a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
- b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive (requisito richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di aggregazione);
- c) a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive n. 916/PROD/MTPROM del 19 giugno 2012 che approva le modifiche allo statuto di Confidimprese FVG - Società Cooperativa per Azioni-Confidi, avente sede a Udine in via Savorgnana n. 27, codice fiscale 80027490301, adottato dall'assemblea straordinaria dei soci, in data 19 maggio 2012;

VISTO l'articolo 30 dello statuto di Confidimprese FVG che prevede la costituzione di un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a tredici, nominati dall'Assemblea dei soci, di cui eventualmente uno su indicazione dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la nota di Confidimprese FVG di data 9 aprile 2014, assunta a prot. n. 32226/PRODRAF/SACI di data 14 aprile 2014, con la quale viene richiesto di indicare il rappresentante di nomina regionale, nel consiglio di amministrazione dello stesso;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con cui sono stabiliti i requisiti che devono essere posseduti dai consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari;

VISTO in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera d), del predetto decreto ministeriale 516/1998, il quale prevede che i consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, tra l'altro, fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, tra l'altro, di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche - finanziarie;

VISTA la nota prot. n. 35073/PRODRAF/SACI del 24 aprile 2014 dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del predetto decreto ministeriale 516/1998 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Vittorio Bortolotti, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Confidimprese FVG;

RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che Vittorio Bortolotti ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di funzioni amministrative presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche - finanziarie e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

RITENUTO pertanto di designare Vittorio Bortolotti, specialista tecnico in servizio presso l'Amministrazione regionale, in qualità di esperto, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Confidimprese FVG;

DECRETA

1. In conformità all'articolo 59, comma primo, lettera d) della legge regionale 12/2002 e all'articolo 7, commi 34 e 35, della legge regionale 1/2007, nonché all'articolo 2, comma 5, lettera a), del regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/Pres./2007, è designato Vittorio Bortolotti, specialista tecnico in servizio presso l'Amministrazione regionale, in qualità di esperto, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Confidimprese FVG - Società Cooperativa per Azioni-Confidi.
2. Vittorio Bortolotti, rimane in carica fino alla scadenza naturale del citato consiglio di amministrazione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_21_1_DPR_83_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 5 maggio 2014, n. 083/Pres.

LR 12/2002, articolo 59. LR 1/2007, art. 7, commi 34 e 35. DPR n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5, lett. b). Designazione ai fini della successiva nomina nel Collegio sindacale del Confidimprese FVG.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale prevede che nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dall'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, e dall'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea 2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

VISTO il regolamento per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modifiche, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il confidi si obbliga:

- a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
- b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive (requisito richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di aggregazione);
- c) a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive n. 916/PROD/MTPROM del 19 giugno 2012 che approva le modifiche allo statuto di CONFIDIMPRESSE FVG-Società Cooperativa per Azioni-Confidi, avente sede a Udine in via Savorgnana n. 27, codice fiscale 80027490301, adottato dall'assemblea straordinaria dei soci, in data 19 maggio 2012;

VISTO l'articolo 34 dello statuto di CONFIDIMPRESSE FVG che prevede la costituzione di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui eventualmente uno su indicazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e due supplenti, eletti dall'assemblea che ne nomina il Presidente;

VISTA la nota di CONFIDIMPRESSE FVG di data 9 aprile 2014, assunta a prot. n. 32226/PRODRAF/SACI del 14 aprile 2014, con la quale viene richiesto di indicare il rappresentante di nomina regionale nel

collegio sindacale dello stesso;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, relativo ai requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, il quale prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 (Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), in materia di registro dei revisori legali;

VISTA la nota prot. n. 36004/PRODRAF/SACI del 30 aprile 2014 dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del predetto decreto ministeriale 516/1998 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Gianluca Cordaro, ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del succitato CONFIDIMPRESE FVG;

RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che Gianluca Cordaro è iscritto al Registro dei revisori legali e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

RITENUTO pertanto di designare Gianluca Cordaro ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del succitato CONFIDIMPRESE FVG;

DECRETA

1. In conformità all'articolo 7, commi 34 e 35, della legge regionale 1/2007, nonché all'articolo 2, comma 5, lettera b), del regolamento emanato con proprio decreto n. 0226/Pres./2007, è designato Gianluca Cordaro ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale di CONFIDIMPRESE FVG.
2. Gianluca Cordaro rimane in carica fino alla scadenza naturale del sopra citato collegio sindacale.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_21_1_DPR_84_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2014, n. 084/Pres.

LR 23/2012, art. 17. Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ricostituzione per il biennio 2014-2015.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge - quadro sul volontariato", che all'articolo 15 istituisce i Fondi speciali per il volontariato presso le regioni;

VISTO il decreto emanato dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale di data 8 ottobre 1997, concernente le "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni" ed in particolare l'articolo 2 il quale, nell'istituire presso ogni regione un fondo speciale per il volontariato, dispone che il medesimo sia amministrato da un Comitato di gestione, prevedendone le relative funzioni, composizione e durata;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro del Tesoro, si rende necessario provvedere alla ricostituzione del Comitato di gestione operante presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 17, comma 1 e comma 2 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina orga-

nica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) che dispone che il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente della Regione, e che la Regione è rappresentata nel Comitato dal Presidente della Regione, o suo delegato;

VISTO il verbale della XIII Assemblea regionale delle Organizzazioni di volontariato di data 9 novembre 2013, con il quale l'Assemblea ha eletto quattro rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del citato decreto ministeriale;

VISTA la nota prot. 2/135 di data 4 marzo 2014 con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) del citato decreto ministeriale la designazione di un suo rappresentante;

VISTA la nota di data 19 febbraio 2014 con cui la Fondazione Cariplo ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) del citato decreto ministeriale la designazione di due suoi rappresentanti;

VISTA la nota di data 18 febbraio 2014 con cui la Fondazione CRUP ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) del citato decreto ministeriale la designazione di tre suoi rappresentanti;

VISTA la nota di data 4 marzo 2014 con cui la Fondazione CRTRIESTE ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) del citato decreto ministeriale la designazione di un suo rappresentante;

VISTA la nota prot. 144 di data 13 marzo 2014 con cui l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e) del citato decreto ministeriale la designazione di un suo rappresentante;

VISTA la nota prot. 635/P di data 5 settembre 2013 con cui l'A.N.C.I. d'intesa con l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. del Friuli Venezia Giulia ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) del citato decreto ministeriale la designazione di un suo rappresentante;

CONSIDERATO che, nonostante le ripetute richieste, non è ancora pervenuta la nomina del membro indicato dal Ministro per la solidarietà sociale (ora Ministro del Lavoro e delle politiche sociali) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del citato decreto ministeriale;

ATTESA l'urgenza di costituire comunque il Comitato per poter espletare i compiti previsti e garantire la funzionalità del Centro Servizi volontariato della Regione, il cui bilancio è in attesa di approvazione;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 delle legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 relative alle nomine o designazioni negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, nonché dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riguardanti i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi conferiti a dipendenti pubblici;

RITENUTO di provvedere alla ricostituzione del predetto Comitato di gestione, riservandosi di disporre successivamente l'integrazione dei componenti con il membro espresso dal Ministero per la solidarietà sociale (ora Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), non appena verrà formalizzata la nomina di competenza;

PRESO ATTO che il funzionamento del predetto Comitato di gestione non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è ricostituito per il biennio 2014 - 2015 il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la seguente composizione:

a) il Presidente della Regione, o suo delegato;

b) in rappresentanza delle Organizzazioni di volontariato operanti a livello regionale:

- Alen Volo
- Anna Fasano
- Claudio Cudin
- Vittorio Brancati;

c) in rappresentanza delle Fondazioni e della Casse di Risparmio Spa:

- Miryam Vidi
- Sergio Chiarotto
- Dario Rinaldi
- Sergio Vello
- Michela Colin
- Casimiro Fornasiero
- Francesco Prioglio;

d) in rappresentanza dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI):

- Bou Konate;

e) in rappresentanza degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia (A.N.C.I., U.P.I. E U.N.C.E.M. FVG):

- Laura Famulari.

2. Di dare atto che la composizione di cui al punto 1. sarà integrata con la nomina del membro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale 8 ottobre 1997, non appena il nominativo sarà comunicato a cura del Ministero competente.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_21_1_DPR_85_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2014, n. 085/Pres.

LR 11/2006, art. 19. Consulta regionale della famiglia. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 19 che prevede la costituzione della Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione e confronto finalizzato a promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia, definendone, tra l'altro, la composizione;

ATTESO che il citato articolo 19 dispone che la Consulta abbia sede presso il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia e sia composta da:

- a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato con la funzione di Presidente;
- b) il Direttore del Servizio regionale competente per materia o suo delegato;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale designati dal Comitato regionale del volontariato entro trenta giorni dalla richiesta;
- d) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle stesse;
- e) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
- f) un rappresentante dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia;
- g) un rappresentante dell'UPI del Friuli Venezia Giulia;
- h) un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari designato dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;
- i) un referente dei consultori familiari designato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;
- j) un responsabile del Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
- k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
- l) due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale designati dall'Assessore regionale competente;
- m) un rappresentante del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), con particolare riferimento all'articolo 7 bis ante, in base al quale non possono essere nominati o designati a far parte di Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale, nonché quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con particolare riferimento all'articolo 53 che disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTO il proprio decreto 31 maggio 2011, n. 0127/Pres. con il quale è stata costituita la Consulta;

VISTA la nota prot. 227/P del 26 marzo 2014 con cui l'ANCI del Friuli Venezia Giulia comunica, ai sensi della lettera f) del comma 1 del già citato articolo 19 della legge regionale 11/2006, la designazione di Laura Famulari quale suo rappresentante in seno alla Consulta in sostituzione di Daniela Pallotta;

VISTA la dichiarazione, in atti presso l'Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria, competente in materia di politiche per la famiglia, rilasciata dalla suddetta rappresentante ai sensi dell'articolo 7 bis

ante della legge regionale 75/1978;

VISTA la nota prot. n. 111-124/14/FC/cb con la quale il Ministero della Giustizia dichiara che, essendo l'incarico conferito in qualità di Assessore del Comune di Trieste, non necessita della dichiarazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2014, n. 779;

DECRETA

1. La rappresentante dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia Daniela Pallotta è sostituita da Laura Famulari, come comunicato con nota dell'ANCI prot. 227/P del 26 marzo 2014.
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_21_1_DPR_86_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2014, n. 086/Pres.

Attribuzione incarichi agli Assessori, preposizione alle Direzioni centrali e assunzione relative denominazioni. Ricognizione.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 095/Pres di data 6 maggio 2013, con il quale sono stati nominati, ai sensi della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, gli Assessori della Giunta regionale e, fra gli stessi, un Vicepresidente;

VISTO il proprio decreto n. 0100/Pres. di data 7 maggio 2013;

VISTO il proprio decreto n. 0167/Pres. di data 13 settembre 2013;

VISTO il proprio decreto n. 097/Pres. di data 6 maggio 2013;

VISTO il proprio decreto n. 066/Pres. di data 14 aprile 2014;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, come da ultimo modificato con proprio decreto n. 0161/Pres. di data 5 settembre 2013, ed in particolare gli articoli 7 e 7bis che individuano l'articolazione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, le strutture della Presidenza della Regione e le Direzioni centrali, indicandone le rispettive denominazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO, in particolare, che con la deliberazione giuntale n. 760 di data 17 aprile 2014 si sono ricondotte alla Direzione generale parte delle competenze già attribuite ad un Servizio della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme con conseguente istituzione presso la Direzione generale medesima del nuovo Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali e contestuale soppressione del Servizio organizzazione, formazione e relazioni sindacali comparto della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme e riallocazione delle funzioni del Servizio stesso che rimangono in capo alla citata Direzione centrale;

ATTESO inoltre che tali competenze sono state allocate presso la Direzione generale in quanto funzionali e strumentali al pieno raggiungimento delle finalità istituzionali di tale struttura conservando contestualmente le peculiari funzioni proprie della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

RITENUTO che, pur a fronte di tale modifica dell'assetto organizzativo, la materia di cui si tratta conserva unitarietà e organicità al fine del miglior coordinamento e della più efficace ed efficiente gestione dell'azione amministrativa e dell'indirizzo politico;

PRESO ATTO che la Direzione generale nell'esercizio delle funzioni ora attribuite e di cui si tratta opera comunque con il supporto e la collaborazione della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

ATTESO che la predetta fattispecie non comporta sostanziali modificazioni alla preposizione effettuata con il decreto n. 167/Pres./ 2013 come modificato ed integrato con proprio decreto n. 066/Pres./2014

e che pertanto l'Assessore Paolo Panontin continua a trattare unitariamente la materia della funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 17/2007;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. Di dare atto che per quanto in premessa indicato, l'Assessore Paolo Panontin, preposto alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, tratta anche gli affari di competenza del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali della Direzione generale.
2. L'Assessore medesimo è competente a firmare gli atti relativi.
3. Conseguentemente il Direttore generale, relativamente alla materie di competenza del Servizio di cui al punto 1, opera alle dipendenze dell'Assessore Panontin.
4. Rimane fermo quanto disposto con i propri decreti n. 097/Pres. di data 6 maggio 2013 e n. 066/Pres. di data 14 aprile 2014.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_21_1_DPR_87_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 maggio 2014, n. 087/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

VISTO l'articolo 61 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali) con il quale sono stati estesi i compiti affidati alla bottega scuola prevedendo oltre che alle attività di insegnamento anche quelle di diffusione e promozione dei mestieri artigiani e delle relative tecniche produttive ed è stata semplificata la procedura per il riconoscimento delle botteghe scuola;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), ed in particolare l'articolo 13 che introduce l'articolo 60 bis nella legge regionale 12/2002, ai sensi del quale, tra l'altro, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

- a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale;

VISTO il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto del 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico";

CONSIDERATO che il periodo di validità del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>) scade al 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;

VISTO il comma 5 dell'articolo 23 bis (Bottega scuola) della citata legge regionale 12/2002, ai sensi del

quale con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola;

RITENUTO opportuno adeguare il Testo unico al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ed alle modifiche introdotte dalle leggi regionali 21/2013 e 4/2014 nonché di adottare alcuni interventi di coordinamento normativo conseguenti, in particolare, all'introduzione della nuova linea contributiva destinata alle imprese di piccolissime dimensioni;

VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

RITENUTO di emanare il suddetto regolamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 824 di data 8 maggio 2014;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_21_1_DPR_87_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1 finalità

- Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 5 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 11 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 12 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 13 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 14 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 15 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 16 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 17 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 18 modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 19 modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 20 inserimento del Capo VIII bis al Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 21 modifiche all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 22 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 23 modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 24 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 25 inserimento del Capo I bis al Titolo III del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 26 modifiche all'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 27 modifiche all'articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 28 sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012
- Art. 29 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro.>>.

b) la lettera b) del comma 7 è abrogata;

c) al comma 8, dopo le parole: <<al comma 7>> sono aggiunte le seguenti: <<, non siano in situazione di difficoltà, così come definita all'allegato B>>;

d) al comma 9 la parola: <<b)>> è soppressa.

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.E.E., serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis. Incentivi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, di cui al titolo II, capo VIII bis;>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: <<(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)>>;

b) al comma 1, le parole: <<n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<n. 1407/2013>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>;

d) al comma 3, dopo la parola: <<ricevuti>> è inserita la seguente: <<dall'impresa unica>>.

e) al comma 4, le parole: <<n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<n. 1407/2013>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<è pari al 40 per cento,>> sono sostituite dalle seguenti: <<è pari al 30 per cento,>>;

b) al comma 2, le parole: <<In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 l'intensità dell'aiuto>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'intensità dell'aiuto stabilita ai sensi del comma 1>>;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), le parole: <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<40 per cento>>;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) l'intensità dell'aiuto per gli incentivi a favore delle imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis è pari all'80 per cento e non è soggetta all'elevazione di cui al comma 2.>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al Capo VIII bis sono cumulabili con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), alle seguenti condizioni:

a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;

b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

<<La domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 11, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC).>>;

b) al comma 1 ter) le parole: <<Nel caso di sospensione dei termini di cui al comma 1 bis, le imprese di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nel caso in cui i termini di cui al comma 2 scadano nel periodo di sospensione disposto dal decreto del Direttore centrale di cui al comma 1 bis, le imprese interessate>>;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<< 2 bis. Le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 2, comma 4 bis presentano contestualmente la domanda di contributo e la rendicontazione delle spese entro i termini di cui al comma 1.>>.

d) al comma 4, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

<<h bis) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis;>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

<<c bis) per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis realizzate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni;>>;

b) al comma 3, le parole : << lettere a), c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e d)>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e su quelli delle Camere di commercio e del CATA, secondo la rispettiva competenza.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e su quello del CATA.>>

b) alla lettera b) del comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: <<lettere b), c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e d)>>;

2) dopo il numero 4) è aggiunto alla fine il seguente:

<<4 bis) il pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge.>>;

c) al comma 4 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: << e dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<e su quelli delle Camere di commercio e del CATA, secondo la rispettiva competenza.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e su quello del CATA.>>

Art. 12 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole: <<capo V>> sono inserite le seguenti: <<, le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis >>

Art. 13 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è inserito all'inizio il seguente periodo: <<Il pagamento è effettuato esclusivamente dal beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità della relativa spesa.>>;

b) al comma 7 dopo le parole: <<500,00 euro>> sono aggiunte le seguenti: << è effettuato dal beneficiario del contributo ed>>

c) dopo comma 7 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, per gli incentivi di cui all'articolo 55 bis), comma 1, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione, l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo.>>.

Art. 14 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 bis>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 alla fine sono aggiunte le seguenti: <<e interventi edilizi per l'adeguamento alla normativa di cui ai punti 1.3.1.1, 1.3.1.2. e 1.3.1.3. dell'articolo 1 dell'allegato IV al decreto legislativo 81/2008.>>;
b) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<< a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 9.>>.

Art. 16 modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, di importo unitario superiore a 50,00 euro, al netto dell'IVA>>;
b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<< a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 9;>>.

Art. 17 modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<100.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000,00 euro>>.

Art. 18 modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: <<, di importo unitario superiore a 50,00 euro, al netto dell'IVA>>;
b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<< a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 9;>>.

Art. 19 modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<100.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000,00 euro>>.

Art. 20 inserimento del Capo VIII bis al Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il Capo VIII del Titolo II del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<CAPO VIII BIS
IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

Art. 55 bis
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002 l'Amministrazione regionale, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, è autorizzata a concedere incentivi in forma di contributo a fondo perduto per le seguenti spese:

- a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

Art. 55 ter
(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sostenute nell'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario sostenute nell'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti l'anno di presentazione della domanda di contributo.

Art. 55 quater
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 55 ter ed, in particolare:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e economica, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio, ammende e penali.

Art. 55 quinquies
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera a) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 500,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 5.000,00 euro.
2. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera b) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 500,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.
3. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera c) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:
 - a) importo minimo pari a 500,00 euro;
 - b) importo massimo pari a 3.000,00 euro.>>.

Art. 21 modifiche all'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<100.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000,00 euro>>.

Art. 22 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente:
<<a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso l'impiego delle botteghe scuola di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 nonché attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;>>.

Art. 23 modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo le parole <<voci di spesa>> sono inserite le seguenti: <<, comprese le variazioni di costo in aumento delle voci di spesa medesime, >>.

Art. 24 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) è abrogata;
 - b) alla lettera c), dopo la parola: <<ricevuto>> sono aggiunte le seguenti: <<dall'impresa unica, così come definita all'allegato A>>.

Art. 25 inserimento del Capo I bis al Titolo III del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il Capo I del Titolo III del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<CAPO I BIS
BOTTEGHE SCUOLA

Art. 87 bis
(*Individuazione dei settori*)

1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/2002, individua i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola e provvede, con cadenza triennale, all'eventuale aggiornamento degli stessi.
2. I mestieri artigiani di cui al comma 1 sono individuati tenendo conto che il ruolo della bottega scuola è quella di rendere incisiva l'azione di trasferimento di competenze e conoscenze alle giovani generazioni, con particolare riferimento ai mestieri tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.
3. I settori di attività ed i mestieri individuati dalla Commissione regionale ai sensi del comma 1, sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato, unitamente all'avviso di presentazione della domande per il riconoscimento della bottega scuola da parte delle imprese artigiane interessate ed operanti nei settori medesimi.>>.

Art. 87 ter
(*Riconoscimento delle botteghe scuola*)

1. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) che l'impresa svolga almeno un'attività fra quelle individuate ai sensi dell'articolo 87 bis, comma 1;
 - b) il possesso del titolo di maestro artigiano per l'attività di cui alla lettera a);
 - c) il possesso del titolo di maestro artigiano del titolare di impresa individuale o, nel caso di attività svolta in forma societaria, di almeno un socio lavoratore.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché le singole imprese siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi nella domanda per il riconoscimento della bottega scuola viene individuato il soggetto capofila per i rapporti con il CATA.
3. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, domanda per il riconoscimento della bottega scuola, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive.
5. L'elenco delle botteghe scuola riconosciute ai sensi del comma 4, è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato.

Art. 87 quater
(*Progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana*)

1. Per l'attuazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana proposti, il CATA, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, lettera a), si avvale della bottega scuola per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive; tali attività possono essere svolte presso i laboratori artigiani della bottega scuola, presso gli istituti scolastici ovvero mediante i locali e le attrezzature messe a disposizione gratuitamente dal CATA.

2. Qualora siano state riconosciute più botteghe scuola per il medesimo settore di attività, individuate con le procedure di cui all'articolo 87 bis, nella scelta della bottega scuola cui affidare la realizzazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana, il CATA adotta il criterio della maggiore anzianità anagrafica del maestro artigiano titolare o socio lavoratore della bottega scuola.>>.

Art. 26 modifiche all'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

<< In tale area di intervento rientrano inoltre i progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite della bottega scuola, di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002.>>.

b) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente:

<<c bis) l'Iva qualora costituisca un costo non detraibile per il CATA>>.

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis) Per i progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati mediante l'impiego delle botteghe scuola sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 12 ore per progetto;

b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di botteghe scuola coinvolta nel progetto di animazione economica, nella misura di euro 200,00 per ciascuna bottega scuola e giornata di attività ed entro il limite massimo di 1.400,00 euro annui, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani;

4 ter) Nel caso di bottega scuola costituita da più imprese artigiane, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 4 bis è riconosciuto all'impresa capofila.>>.

Art. 27 modifiche all'articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 98 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera d), dopo la parola: <<ricevuto>> sono inserite le seguenti: <<dall'impresa unica, così come definita all'allegato A>>.

Art. 28 sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 29 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(Riferito all'articolo 29)

Sostituzione dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 33/2012

Allegato A
(Riferito agli articoli 3, comma 1, 5 comma 2, 86 comma 1, lettera c), 98 comma 1, lettera d)

Campo applicazione Reg. (CE) n. 1407/2013

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:
 - a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.>>

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

14_21_1_DAS_FUN PUB 6_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile 12 maggio 2014, n. 6/G/2014

Proroga termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 44, comma 7 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 secondo cui il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;

VISTO che ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, in via straordinaria, per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014;

VISTO che, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 15, della legge regionale 23/2013, il termine per l'approvazione dei rendiconti di gestione può essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che modifica i commi 729-bis, 729-ter e 729-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D;

VISTO che tale verifica potrebbe comportare variazioni all'extragettito IMU che i comuni del Friuli Venezia Giulia devono riversare allo Stato, per il tramite della Regione, determinando eventuali modifiche alle risultanze espresse nei rendiconti dei comuni;

ATTESO che l'articolo 729-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dal decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014, prevede la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'approvazione dei rendiconti dei comuni che avranno delle variazioni dell'extragettito IMU 2013;

RITENUTO che tale situazione potrà comportare delle difficoltà nella redazione dei rendiconti anche per tutti i comuni;

RITENUTO, pertanto, necessario differire il termine della deliberazione del rendiconto della gestione dei comuni del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2014;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23;

DECRETA

1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione dell'anno 2013 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, è differito al 30 giugno 2014.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Udine, 12 maggio 2014

PANONTIN

14_21_1_DDC_INF MOB 1765_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 17 aprile 2014, n. INF/1765/VS.3.14

Decreto n. PMT/586/VS.3.14 dd. 03.12.2009, art. 4. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di "Sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari: R2 - SS 14 Rotatoria al Km 127 + 748 - Incrocio con via Portorosega".

IL DIRETTORE CENTRALE

(omissis)

DECRETA

1. È approvato, ai sensi degli artt. 50 e 67 della L.R. n. 14/2002, il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "R2: S.S. 14 Rotatoria al km 127+748 - incrocio con via Portorosega", a firma del dott. ing. M. Stefanutti di data 07.03.2013, con aggiornamenti datati gennaio 2014, facente parte dell'intervento complessivo di "sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari" affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., costituito dagli elaborati tecnici di seguito elencati:

| | |
|-------|--|
| 0 | Elenco documenti |
| R01 | Relazione tecnico-illustrativa |
| R02 | Relazione illuminotecnica |
| R03 | Studio fattibilità ambientale |
| R04 | Piano di Sicurezza e di Coordinamento |
| R04-1 | Allegato 1 al Piano di Sicurezza e Coordinamento - Analisi delle risorse |
| R04-2 | Allegato 2 al Piano di Sicurezza e Coordinamento - Computo degli oneri della sicurezza |
| R05 | Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti |
| R06 | Cronoprogramma delle lavorazioni |
| R07 | Elenco dei prezzi unitari ed Analisi dei prezzi |
| R08 | Computo metrico estimativo - Principali prezzi |
| R09 | Quadro economico (revisione 1 dd. 14.01.2014) |
| R10 | Piano particellare d'esproprio (revisione 1 dd. gennaio 2014) |
| R11 | Quadro d'incidenza percentuale della manodopera per categorie |
| R12 | Capitolato speciale di appalto |
| R13 | Fascicolo dell'opera |
| R14 | Relazione archeologica |
| R15 | Relazione geologica |
| R16 | Elaborato strutturale |
| R17 | Pareri e autorizzazioni |

TAVOLE GRAFICHE

| | |
|-------|---|
| T01 | Corografia |
| T02 | Planimetria generale |
| T03.1 | Planimetria stato di fatto - Intersezione Via Portorosega |
| T03.2 | Planimetria stato di fatto - Intersezione Via Valentinis |
| T04.1 | Planimetria di progetto - R2 e Via Portorosega |
| T04.2 | Planimetria di progetto - Collegamento R2-R3 |
| T05 | Profili longitudinali |
| T06 | Sezioni trasversali |
| T07 | Planimetria di tracciamento |
| T08 | Planimetria idraulica |
| T09 | Planimetria IP e spostamento sottoservizi |
| T10.1 | Planimetria della segnaletica - R2 e Via Portorosega |
| T10.2 | Planimetria della segnaletica - Collegamento R2-R3 |
| T11 | Sezioni tipo |
| T12.1 | Particolari costruttivi - Stradali |
| T12.2 | Particolari costruttivi - Sottoservizi |
| T12.3 | Particolari costruttivi - Muri |
| T13 | Fasi costruttive PSC |
| T14 | Planimetria catastale |
| T15 | Estratto PRGC |

e dell'importo complessivo di € 1.250.417,18 come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|------------|---------------------|
| A1 - I | Lavori a misura | € | 128.249,11 | |
| A1 - II | Lavori a corpo | € | 486.253,97 | |
| A1 | IMPORTO LAVORI | € | | 614.503,08 |
| A2 - I | Oneri per la sicurezza | € | 39.325,31 | |
| A2 | ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA | € | | <u>39.325,31</u> |
| A) IMPORTO LAVORI (A1 + A2) | | | | € 653.828,39 |

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | | |
|--|---|---|------------|-----------------------|
| B1 - I | Lavori in economia | € | 65.000,00 | |
| B1 - II | Spese per eliminazione/spostamento interferenze/sotto-servizi/interruzione pubblico servizio | € | 25.000,00 | |
| B1 | LAVORI IN ECONOMIA | € | | 90.000,00 |
| B2 - II | Rilievi e indagini | € | 10.000,00 | |
| B2 | INDAGINI, RILIEVI, ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM) | € | | 10.000,00 |
| B3 - I | Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 5.000,00 | |
| B3 | ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € | | 5.000,00 |
| B4 - I | Imprevisti | € | 41.717,95 | |
| B4 - III | Accantonamento accordo bonario | € | 24.219,85 | |
| B4 | IMPREVISTI | € | | 65.937,80 |
| B5 - I | Acquisizione aree o immobili, espropri e asservimenti, occupazioni temporanee, spese di registrazione | € | 10.500,00 | |
| B5 - II | Acquisizione aree ed occupazioni temporanee | € | 143.000,00 | |
| B5 | ESPROPRI | € | | 153.500,00 |
| B7 - I | Spese tecniche compresi oneri previdenziali obbligatori | € | 30.000,00 | |
| B7 - II | Incarichi professionali | € | 150,00 | |
| B7 - IV | Spese per procedure espropriative | € | 14.850,00 | |
| B7 | SPESE TECNICHE | € | | 45.000,00 |
| B7I - I | Fondo incentivante | € | 9.807,43 | |
| B7I - I | FONDO INCENTIVANTE | € | | 9.807,43 |
| B10 - I | Contributo Autorità di vigilanza sui lavori pubblici | € | 375,00 | |
| B10 - II | Spese di pubblicazione | € | 6.000,00 | |
| B10 | SPESE PER PUBBLICITA' E OPERE ARTISTICHE | € | | 6.375,00 |
| B11 - I | Spese per prove materiali, sondaggi e collaudi | € | 15.000,00 | |
| B11 | SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI | € | | 15.000,00 |
| B12 - I | Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A) | € | 143.842,25 | |
| B12 - II | Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+ | € | | |
| B8+B10 II+B10 III+B11 | | € | 52.126,32 | |
| B12 | ONERI IVA | € | | 195.968,56 |
| SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | € 596.588,79 |
| TOTALE | | | | € 1.250.417,18 |

2. Di prendere atto che a seguito dell'avvio del procedimento di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 nei termini di legge sono state proposte n. 2 osservazioni da parte dei proprietari di aree da sottoporre a procedura di espropriazione, acquisite agli atti dall'Amministrazione regionale;
 3. Di condividere e far proprie le controdeduzioni elaborate dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in relazione alle osservazioni di cui al punto precedente che vengono acquisite anch'esse agli atti dall'Amministrazione regionale;
 4. Ai sensi dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 67, comma 1, della L.R. n. 14/2002, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, atteso che le opere sono conformi sotto il profilo urbanistico in quanto inserite nella variante n. 39 al P.R.G.C. del Comune di Monfalcone, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/25 dd. 25.10.2011;
 5. Alla spesa complessiva di € 1.250.417,18 si fa fronte con l'impegno assunto a carico del bilancio regionale con il decreto n. PMT/586/VS.3.14 dd. 03.12.2009;
 6. I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono fissati, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 14/2002, rispettivamente in 24 mesi per l'inizio e in 36 mesi per l'ultimazione, a decorrere dalla data del presente decreto, fatte salve le eventuali proroghe;
 7. L'originale del presente decreto è archiviato agli atti d'ufficio, assieme a copia vistata degli atti ed elaborati tecnici di progetto come elencati in allegato;
 8. Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- Trieste, 17 aprile 2014

ULIANA

14_21_1_DDC_INF MOB 1766_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università 17 aprile 2014, n. INF/1766/VS.3.14

Decreto n. PMT/586/VS.3.14 dd. 03.12.2009, art. 4. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di "Sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari: R3 - SS 14 Rotatoria al Km 128 + 300 - Incrocio con via Timavo".

IL DIRETTORE CENTRALE

(omissis)

DECRETA

1. È approvato, ai sensi degli artt. 50 e 67 della L.R. n. 14/2002, il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "R3: S.S. 14 Rotatoria al km 128+300 - incrocio con via Timavo", a firma del dott. ing. M. Stefanutti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., facente parte dell'intervento complessivo di "sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari" affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., costituito dai seguenti elaborati tecnici appartenenti alle versioni "emissione 0" dd. 27.05.2013, "revisione 1" dd. 11.01.2013 o "gennaio 2014 e "revisione 2" dd. 07.02.2013:

- | | |
|-------|---|
| 0 | Elenco documenti |
| R01 | Relazione tecnico-illustrativa |
| R02 | Relazione illuminotecnica |
| R03 | Studio fattibilità ambientale |
| R04 | Piano di Sicurezza e di Coordinamento |
| R04-1 | Allegato 1 al Piano di Sicurezza e Coordinamento - Analisi delle risorse |
| R04-2 | Allegato 2 al Piano di Sicurezza e Coordinamento - Computo degli oneri della sicurezza (revisione 2 dd. 07.02.2013) |
| R05 | Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti |
| R06 | Cronoprogramma delle lavorazioni |

| | |
|-----|--|
| R07 | Elenco dei prezzi unitari ed Analisi dei prezzi (revisione 2 dd. 07.02.2013) |
| R08 | Computo metrico estimativo - Principali prezzi (revisione 2 dd. 07.02.2013) |
| R09 | Quadro economico (revisione 1 dd. gennaio 2014) |
| R10 | Piano particellare d'esproprio |
| R11 | Quadro d'incidenza percentuale della manodopera per categorie |
| R12 | Capitolato speciale di appalto |
| R13 | Fascicolo dell'opera |
| R14 | Relazione archeologica |
| R15 | Pareri e autorizzazioni (emissione 0 dd. 27.05.2013) |

TAVOLE GRAFICHE

| | |
|-----|-----------------------------------|
| T01 | Corografia e planimetria generale |
| T02 | Planimetria stato di fatto |
| T03 | Planimetria di progetto |
| T04 | Profili longitudinali |
| T05 | Sezioni trasversali |
| T06 | Planimetria di tracciamento |
| T07 | Planimetria idraulica |
| T08 | Planimetria IP |
| T09 | Planimetria della segnaletica |
| T10 | Sezioni tipo |
| T11 | Particolari costruttivi |
| T12 | Particolari demolizioni e asfalti |
| T13 | Fasi costruttive PSC |
| T14 | Planimetria catastale |
| T15 | Estratto PRGC; |

e dell'importo complessivo di € 500.00,00 come risultante dal quadro economico di progetto di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|------------|---------------------|
| A1 - I | Lavori a misura | € | 55.878,75 | |
| A1 - II | Lavori a corpo | € | 204.521,00 | |
| A1 | IMPORTO LAVORI | € | | 260.399,75 |
| A2 - I | Oneri per la sicurezza | € | 11.284,09 | |
| A2 | ONERI PER LA SICUREZZA | € | | <u>11.284,09</u> |
| A) IMPORTO LAVORI (A1 + A2) | | | | € 271.683,84 |

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | | |
|----------|---|---|-----------|-----------|
| B1 - I | Lavori in economia | € | 25.000,00 | |
| B1 - II | Spese per eliminazione/spostamento interferenze/sotto-servizi/interruzione pubblico servizio | € | 45.000,00 | |
| B1 | LAVORI IN ECONOMIA | € | | 70.000,00 |
| B2 - II | Rilievi e indagini | € | 3.000,00 | |
| B2 | INDAGINI, RILIEVI, ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM) | € | | 3.000,00 |
| B3 - I | Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 5.000,00 | |
| B3 | ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI | € | | 5.000,00 |
| B4 - I | Imprevisti | € | 10.679,20 | |
| B4 - III | Accantonamento accordo bonario | € | 8.360,52 | |
| B4 | IMPREVISTI | € | | 19.039,72 |
| B5 - I | Acquisizione aree o immobili, espropri e asservimenti, occupazioni temporanee, spese di registrazione | € | 4.000,00 | |

| | | | |
|--|---|-------------|-------------------|
| B5 - II | Acquisizione aree ed occupazioni temporanee | € 3.000,00 | |
| B5 | ESPROPRI | € | 7.000,00 |
| B7 - I | Spese tecniche compresi oneri previdenziali obbligatori | € 17.700,00 | |
| B7 - II | Incarichi professionali | € 150,00 | |
| B7 - IV | Spese notarili, di registrazione atti e frazionamenti | € 5.000,00 | |
| B7 | SPESE TECNICHE | € | 22.850,00 |
| B7I - I | Fondo incentivante | € 4.075,26 | |
| B7I - I | FONDO INCENTIVANTE | € | 4.075,26 |
| B10 - I | Contributo Autorità di vigilanza sui lavori pubblici | € 225,00 | |
| B10 - II | Spese di pubblicazione | € 6.000,00 | |
| B10 | SPESE PER PUBBLICITÀ E OPERE ARTISTICHE | € | 6.225,00 |
| B11 - I | Spese per prove materiali, sondaggi e collaudi | € 3.000,00 | |
| B11 | SPESE PER PROVE, VERIFICHE E COLLAUDI | € | 3.000,00 |
| B12 - I | Oneri IVA (22%) sull'importo lavori (A) | € 59.770,44 | |
| B12 - II | Oneri IVA (22%) sull'importo B1+B2+B3+B4+B7+ | | |
| B8+B10 II+B10 III+B11 | | € 28.355,74 | |
| B12 | ONERI IVA | € | 88.126,18 |
| SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | € | 228.316,16 |
| TOTALE | | € | 500.000,00 |

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 67, comma 1, della L.R. n. 14/2002, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, atteso che le opere sono conformi sotto il profilo urbanistico in quanto inserite nella Variante n. 37 al P.R.G.C. del comune di Monfalcone, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/111 dd. 14.12.2010;

3. Alla spesa complessiva di € 500.000,00 si fa fronte con l'impegno assunto a carico del bilancio regionale con il decreto n. PMT/586/VS.3.14 dd. 03.12.2009 per complessivi € 7.600.000,00;

4. I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono fissati, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 14/2002, rispettivamente in 24 mesi per l'inizio e in 36 mesi per l'ultimazione, a decorrere dalla data del presente decreto, fatte salve le eventuali proroghe;

5. L'originale del presente decreto è archiviato agli atti d'ufficio, assieme a copia vistata degli atti ed elaborati tecnici di progetto come elencati in allegato;

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 17 aprile 2014

ULIANA

Decreto del Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento 29 aprile 2014, n. 775

DLgs. 152/2006, art. 109. Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone. Autorizzazione all'immersione in mare di sedimenti provenienti dal dragaggio del canale di accesso al Villaggio del Pescatore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), come successivamente modificato ed integrato, che disciplina l'immersione in mare di materiali provenienti dalle attività di escavo di fondali marini da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui quali spiagge, lagune, stagni salmastri e terrapieni costieri;

CONSIDERATO in particolare che il comma 2 dello stesso art. 109, come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d) del DL 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L 4 aprile 2012 n.35, attribuisce alle regioni la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 gennaio 1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino);

VISTA la domanda dd. 4/03/2013 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone ha chiesto l'autorizzazione allo scarico a mare dei sedimenti prodotti dal dragaggio dello sbocco del Canale Est-Ovest e delle marine e circoli nautici e sportivi afferenti il Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina (TS) per un quantitativo di sedimenti pari a 10.000 m3 per i quali è previsto lo scarico a mare, per il raggiungimento della quota batimetrica di - 3,00 m s.m.m.;

PRESO ATTO che alla domanda sopra richiamata sono allegati i seguenti documenti:

1. Elenco elaborati;
2. Relazione illustrativa;
3. Relazione tecnica rilievo batimetrico;
4. Corografia;
5. Rilievo batimetrico;
6. DVD contenente il progetto di dragaggio ed immersione in mare e monitoraggio ARPA 2009-2012 sull'area di immersione A3;

RILEVATO che l'intervento si inquadra nei lavori di manutenzione ordinaria dei porti, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché dei segnalamenti marittimi e lagunari di competenza regionale, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 13/04/2012;

PRESO ATTO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone è stato delegato dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al decreto n. INF/2591/P.8 dd. 29/11/2011 alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria dei porti dei canali marittimi e delle vie di navigazione interne, nonché dei segnalamenti marittimi e lagunari di competenza regionale;

RILEVATO che dalla nota prot. 89225 dd. 22/12/2010 del Servizio Caccia, Pesca e Ambienti Naturali dell'allora Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali risulta che nel sito di dragaggio, per interventi analoghi, non vengono individuate incidenze significative sulle specie e gli habitat tutelati;

VISTA la nota prot. 989 dd. 12/01/2011 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale dell'allora Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna dalla quale emerge, con riferimento al sito di dragaggio, che per progetti analoghi non è necessaria l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;

VISTO il parere di data 9/04/2013 della Commissione Consultiva locale per la Pesca e acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone con il quale viene espresso parere favorevole all'intervento di dragaggio del canale di accesso al Villaggio del Pescatore con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni alle quali il Consorzio dovrà attenersi:

- a. Prevalenza di materiale sabbioso e compatibile con l'Area 3 di immersione risultante da preventiva caratterizzazione dei sedimenti documentata allo scrivente Servizio;
- b. Controllo delle modalità di esecuzione delle operazioni di sversamento dei materiali a mare;
- c. Monitoraggio ambientale ex ante ed ex post svolto nel sito di immersione dei sedimenti;
- d. Monitoraggio degli effetti sulla risorsa ittica delle zone di pesca interessate al deposito dei materiali,
- e. Proposta del settore ittico su idonee aree di immersione a mare dei materiali dragati in ambito costiero.

CONSIDERATO, con riferimento al punto e. del richiamato parere della Commissione Consultiva locale per la Pesca e acquacoltura, che, sulla base di recenti verifiche ambientali effettuate da ARPA FVG, è stata individuata quale sito idoneo all'immersione in mare dei sedimenti di dragaggio una zona di forma circolare, (coord. geog.: Centro dell' area: LAT. 45° 39.6' Nord - LONG.13°35,2' Est, Raggio dell'area : 1,3 km) denominata "AREA 3", peraltro già individuata nel decreto della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Monfalcone n. 45/98 del 22/04/1998, successivamente revocato;

VISTA la nota prot. 9607 dd. 14/3/2013 con la quale lo scrivente Servizio richiede sia al Consorzio che all'ARPA ulteriore documentazione, con la conseguente sospensione del procedimento istruttorio;

RILEVATO che con decreto n. INF/4931/P.6 DD. 12/09/2013 la Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici ha approvato il progetto preliminare comprensivo del

dragaggio del canale di accesso al Villaggio del Pescatore e delle sue diramazioni;

TENUTO CONTO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone ha ripresentato in data 4/04/2014 domanda di autorizzazione allo scarico dei sedimenti prodotti dal dragaggio dello sbocco del Canale Est-Ovest e delle marine e circoli nautici e sportivi afferenti il Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina (TS), per il raggiungimento della quota batimetrica di - 3,00 m s.m.m corredata dei seguenti documenti:

1. Elenco elaborati;
2. Relazione generale e tecnica;
3. Studio di fattibilità ambientale;
4. Estratto carta tecnica regionale;
5. Estratto carta nautica;
6. Stato di fatto - rilievo batimetrico,
7. Stato di fatto - inquadramento dell'area di immersione;
8. Stato di progetto - planimetria generale canale,
9. Stato di progetto - planimetria sezioni trasversali;
10. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 1 alla 12;
11. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 13 alla 24;
12. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 25 alla 36;
13. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 37 alla 48;
14. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 49 alla 60;
15. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 61 alla 72;
16. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 73 alla 82;
17. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 83 alla 90;
18. Stato di progetto - quaderno delle sezioni trasversali - dalla 91 alla 96;
19. Stato di progetto - inquadramento conferimento fanghi ad impianto;
20. DVD contenente il progetto definitivo;

RILEVATO che, per quello che attiene la documentazione di progetto, si osserva che la stessa costituisce un approfondimento di quella presentata con la domanda dd. 4/3/2013 e da essa emerge che il quantitativo di sedimenti da dragare ammonta a complessivi 9.700 m³, di cui 7070 m³ dal canale principale, per i quali si prevede lo scarico a mare ed i rimanenti 2630 m³ nella diramazione Peschiera, che verranno conferiti all'impianto di trattamento del Lisert;

VISTO il parere prot. 1144 del 24/03/2014 del Dipartimento provinciale di Udine dell'ARPA FVG riguardo la compatibilità dei sedimenti di dragaggio del canale con quelli della zona denominata "AREA 3" identificata con le seguenti coordinate geografiche: Centro dell'area: LAT. 45° 39.6' Nord - LONG.13°35,2' Est, Raggio dell'area : 1,3 km;

RILEVATO che:

- il parere reso da ARPA FVG si basa sulle analisi (microbiologiche, chimiche e granulometriche) effettuate con riferimento a tre punti di campionamento nella zona di dragaggio e a quattro punti nell'area di deposito, di cui una esterna alla zona denominata "AREA 3", da utilizzare come confronto per le successive indagini dopo l'immersione in mare;
- nella zona di conferimento sono state eseguite le analisi chimiche e granulometriche, e, su due siti, saggi eco tossicologici;
- il parere riporta che le analisi hanno evidenziato la compatibilità dal punto di vista granulometrico e che, per quanto riguarda il conferimento nella zona denominata "AREA 3" dei materiali provenienti dai siti di campionamento VIL-B e VIL-C, le analisi non evidenziano un possibile peggioramento nello stato chimico dei sedimenti nella zona di conferimento, per cui sussiste la compatibilità, mentre, per quanto riguarda il sito VIL-A, all'imbocco del canale della Peschiera, sono stati rilevati valori di alcuni parametri più elevati rispetto a quelli riscontrati nella zona di conferimento;

RILEVATO altresì che al citato parere di ARPA è allegata la dichiarazione dd. 12/03/2014 del Responsabile del Laboratorio di Trieste, in merito alla non pericolosità dei sedimenti prelevati nel canale di accesso al Villaggio del Pescatore, ai sensi della Decisione 2000/532/CE e del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla L. 24 marzo 2012 n. 28;

RILEVATO che nella stessa zona denominata come "AREA 3", in relazione all'immersione in mare dei sedimenti provenienti dal dragaggio del canale di accesso alla Bocca di Primero, era stato eseguito un monitoraggio ambientale da parte dell'ARPA FVG - Osservatorio Alto Adriatico (relazione maggio 2012) nel periodo da giugno 2009 a giugno 2010, per quanto concerne gli aspetti fisici, chimici, biologici ed ecotossicologici;

TENUTO CONTO degli esiti del monitoraggio 2009-2010 sopra richiamato, per quanto di interesse sui possibili effetti di deposizione di sedimenti sull'area in questione, da cui emergeva che:

- a seguito dell'immersione dei materiali provenienti dal dragaggio del canale di accesso alla Bocca di Primero, i valori della colonna d'acqua sono risultati conformi alle medie stagionali rilevate nel golfo di

Trieste da ARPA FVG nei consueti monitoraggi mensili,

- che la deposizione del materiale dragato non ha prodotto variazioni delle caratteristiche chimiche dei sedimenti nell'area investigata, con differenze non significative nel contenuto in mercurio totale nell'area di dumping in seguito al deposito del materiale dragato proveniente dal canale di accesso alla Bocca Primo;

- che indici di tossicità sono stati rilevati solo in due stazioni, una interna e una esterna alla zona di dumping, per cui non sono state rilevate correlazioni tra le concentrazioni di mercurio e i valori dell'indice di tossicità del sedimento;

- che la deposizione dei sedimenti dragati, come risulta dalle valutazioni effettuate su due stazioni, una esterna all'area di immersione e una al centro della stessa, non ha influito sulla comunità bentonica residente;

RITENUTO che dalle motivazioni tecniche succitate, i sedimenti, derivanti dal dragaggio del canale principale di accesso al Villaggio del Pescatore, con esclusione di quelli relativi all'imbocco del canale Peschiera, come meglio individuato nei progetti allegati alle domande succitate, possono essere utilizzati per lo scarico a mare nella zona denominata come "AREA 3";

CONSIDERATO che, in base alla declaratoria delle funzioni e delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, art. 51, lett. i), punto 4, il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia è competente alle autorizzazioni alle immersioni in mare;

DECRETA

1. Per le finalità di cui all'art. 109 del D.Lgs 152/2006, si autorizza il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone all'immersione in mare dei sedimenti derivanti dal dragaggio del canale di accesso al Villaggio del Pescatore, con riferimento ai materiali per i quali ARPA FVG ha attestato la compatibilità nel parere in premessa citato, con esclusione dei sedimenti relativi all'imbocco del canale Peschiera, come meglio individuato nel progetto allegato alla domanda presentata in data 04/04/2014, per un quantitativo di sedimenti non superiore a 7.070 m3 per il raggiungimento della quota batimetrica di - 3,00 m s.m.m.;

2. E' fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone di rispettare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni rilasciate dalla Commissione Consultiva locale per la Pesca e Acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone alle quali il Consorzio dovrà attenersi:

a. prevalenza di materiale sabbioso e compatibile con l'area 3 di immersione risultante da preventiva caratterizzazione dei sedimenti documentata allo scrivente Servizio;

b. controllo delle modalità di esecuzione delle operazioni di immersione dei materiali in mare;

c. monitoraggio ambientale ex ante ed ex post svolto nel sito di immersione dei sedimenti;

d. monitoraggio degli effetti sulla risorsa ittica delle zone di pesca interessate al deposito dei materiali;

3. E' fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone di effettuare l'immersione dei sedimenti nella zona denominata come "AREA 3" identificata con le seguenti coordinate geografiche: Centro dell' area: LAT. 45° 39.6' Nord - LONG.13°35,2' Est , Raggio dell'area : 1,3 km;

4. L'ARPA è incaricata - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 6 del 3 marzo 1998 - del controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 aprile 2014

SCHAK

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 maggio 2014, n. 1381

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica degli allegati A, B e C del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTO il regolamento (CE) n. 65/2001 della Commissione del 27 gennaio 2001 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio che, tra l'altro, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR);

VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 8, approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2287 del 6 dicembre 2013 con la quale si prende atto della versione 8 del PSR;

VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 2, il quale stabilisce che "con provvedimento dell'autorità di gestione possono essere modificati gli allegati al presente regolamento, le disposizioni tecniche delle schede di misura e possono essere apportate integrazioni o variazioni alle medesime";

- i suoi allegati A, B e C riportanti rispettivamente "Misure e azioni attivabili", "Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori" e "Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni";

ATTESA la necessità di aggiornare i predetti allegati attraverso:

- nell'allegato A, la soppressione del riferimento all'azione 2 "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" della misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", in quanto disciplinata da regolamento specifico;

- nell'allegato B:

1) la modifica della Struttura responsabile delle misure 213 "Indennità Natura 2000 (settore agricolo)" e 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi", ora individuata nel Servizio tutela del paesaggio e della biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, come definito con deliberazione di Giunta regionale del 13 settembre 2013, n. 1612;

2) l'indicazione, ove mancante, delle azioni attivate per ciascuna misura (con esclusione delle misure disciplinate da regolamento specifico), e la specificazione del riferimento alla Struttura responsabile competente solo se differente per ciascuna azione indicata;

- nell'allegato C, l'indicazione delle azioni attivate per ciascuna misura, ove mancante, nonché, per la misura 133, della tipologia di accesso individuale, attivata con decreto n. 2232 del 10/09/2012, pubblicato sul BUR n. 38 del 19/09/2012;

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche degli allegati A "Misure e azioni attivabili", B "Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori" e C "Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni" del D.P.Reg. n. 40/2011, aggiornati come sopra indicato;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso

DECRETA

1. Di approvare la seguente modifica dell'allegato A "Misure e azioni attivabili" del D.P.Reg. n. 40/2011:

a) Il riferimento all'azione 2 "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" della misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" è soppresso.

2. Di approvare le seguenti modifiche dell'allegato B "Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori" del D.P.Reg. n. 40/2011:

a) la Struttura responsabile delle misure 213 "Indennità Natura 2000 (settore agricolo)" e 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" è individuata nel Servizio tutela del paesaggio e della biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, come definito con deliberazione di Giunta regionale del 13 settembre 2013, n. 1612;

- b) per la misura 121 vengono elencate le azioni 1, 2 e 3;
- c) per la misura 213 vengono elencate le azioni 1 e 2;
- d) per la misura 214 vengono elencate le azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- e) per la misura 216 vengono elencate le azioni 1, 2 e 3;
- f) per la misura 321 il riferimento all'azione 2 è soppresso;
- g) per la misura 411 viene indicata l'azione 1;
- h) per la misura 412 viene indicata l'azione 1;
- i) per la misura 413 vengono elencate le azioni 1, 2, 3 e 4.

3. Di approvare le seguenti modifiche dell'allegato C "Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni" del D.P.Reg. n. 40/2011:

- a) per la misura 123 vengono elencate le azioni 1 e 2;
- b) per la misura 133 viene indicata anche la tipologia di accesso individuale;
- c) per la misura 213 vengono elencate le azioni 1 e 2;
- d) per la misura 411 viene indicata l'azione 1;
- e) per la misura 412 viene indicata l'azione 1;
- f) per la misura 413 vengono elencate le azioni 1, 2, 3 e 4.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 5 maggio 2014

CUTRANO

14_21_1_DDS_SVIL RUR 1554_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 13 maggio 2014, n. 1544

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Bando di Torre Natisone GAL per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del paesaggio rurale a valere sulla Misura 412, Azione 1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, Intervento 1. Pubblicazione della graduatoria riapprovata delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'elenco delle domande escluse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 8 del Programma, come accettata con nota della Commissione Europea Ref. Ares(2013)3403592 del 4 novembre 2013 e recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2287 del 6 dicembre 2013;

VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 1 del Regolamento che individua il Servizio sviluppo rurale della Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quale Autorità di gestione del PSR;

VISTO il Piano di sviluppo locale (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Torre Natisone, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009, e successive varianti;

VISTO il Bando per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del paesaggio rurale e relativi allegati, approvato dal Consiglio di amministrazione di Torre Natisone GAL con deliberazione n. 83.05 del 6 dicembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 11 del 13 marzo 2013;

VISTA la deliberazione n. 99.03 del 6 febbraio 2014, con la quale il Consiglio di amministrazione del GAL approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 412 -

Gestione dell'ambiente/del territorio del PSR 2007-2013, azione 1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, con riferimento all'intervento 1 - Iniziative di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale del precitato PSL;

ATTESO che la medesima deliberazione del CdA del GAL approva altresì, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 12 del bando, l'allegato elenco delle domande escluse dal finanziamento;

ATTESO che tale graduatoria è stata pubblicata sul BUR n. 8 del 19 febbraio 2014;

VISTA la deliberazione n. 103.05 del 22 aprile 2014, con la quale il Consiglio di amministrazione del GAL riapprova la succitata graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 412 - Gestione dell'ambiente/del territorio del PSR 2007-2013, considerato che una domanda di aiuto inizialmente ammessa a finanziamento non rispetta determinati requisiti formali risultando pertanto non ammissibile;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto è pubblicato sul BUR a cura dell'Autorità di gestione;

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio di amministrazione di Torre Natisone GAL n. 103.05 del 22 aprile 2014, comprensiva degli allegati A e B quali parti integranti e sostanziali;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Si dispone la pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio di amministrazione di Torre Natisone GAL n. 103.05 del 22 aprile 2014, allegata al presente provvedimento, di riapprovazione della graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e dell'elenco delle domande escluse dal finanziamento a valere sulla misura 412 - Gestione dell'ambiente/del territorio del PSR 2007-2013, azione 1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, con riferimento all'intervento 1 - Iniziative di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale del PSL del GAL.

Udine, 13 maggio 2014

CUTRANO

14_21_1_DDS_SVIL RUR 1554_2_ALL1

Delibera N. 103.05 dd. 22 aprile 2014**Oggetto: PSL – Asse 4 – Misura 412 - Int. 1 “Iniziative di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale”- Riapprovazione graduatoria domande ammesse e non ammesse**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di aprile alle ore 12.00 presso la sede della Comunità Montana del Torre Natisone e Collio in via Arengo della Slavia, n.1 – San Pietro al Natisone (UD) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “TORRE NATISONE GAL” Soc. Cons. a r.l. Partecipa alla riunione il Direttore dott. Guglielmo Favi che funge da segretario verbalizzante.

Alla presenza dei consiglieri

| NOME – COGNOME | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|--------------------|------------|----------|---------|
| Mauro VENETO | Presidente | X | |
| Andrea STEDILE | Membro | X | |
| Nicoletta ERMACORA | Membro | | X |
| Paolo COMELLI | Membro | X | |
| Igor CERNO | Membro | X | |
| Giorgio GUION | Membro | X | |

IL CONSIGLIO

RICHIAMATA la delibera n. 99.03 del 06 febbraio 2014 avente per oggetto PSL – Asse 4 – Misura 412 - Int. 1 “Iniziative di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale”- Approvazione graduatoria domande ammesse e non ammesse;

DATO ATTO che in data 19 febbraio 2014 tale graduatoria è stata pubblicata sul BUR n. 8 della Regione;

CONSIDERATO che la domanda di aiuto n. 94752949521 del 28.05.2013 presentata dall'Azienda agricola Dugaro di Dugaro Alessandro e Dugaro Caterina (ora in avanti Azienda) è stata ammessa in graduatoria per un investimento totale di € 20.475,67 ed un contributo concedibile pari ad € 19.451,89;

DATO ATTO che il Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013 –Asse 4 Leader – Misura 412 “Gestione dell’ambiente e territorio” al paragrafo “Beneficiari” cita “*proprietari dei fondi: aziende agricole e proprietari privati, anche associati*”;

che il bando per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del paesaggio rurale Misura 412 del Piano di sviluppo locale 2007-2013 Torre Natisone Gal all’art. 4, comma 1 - Soggetti beneficiari - cita “*possono presentare domanda le imprese agricole e/o i privati proprietari di boschi e foreste...*”

DATO ATTO che in base a quanto riportato nel progetto presentato dall'Azienda, non viene rispettato quanto disposto dall’art. 4 comma 1 del bando in quanto è prevista la realizzazione dell’intervento oggetto di contribuzione, in terreni in conduzione e per i quali non sussiste il titolo di proprietà.

RICHIAMATO inoltre l’art. 5 comma 1 lett.a.1) del bando che cita:

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) omissis;
 - a.3) omissis;
 - a.4) omissis;

VISTO il verbale istruttorio di data 28 marzo 2014 sottoscritto dal responsabile dell’istruttoria p.a. Michele Coren, dai componenti la commissione di istruttoria, dott.ssa Eddi Bergnach e dott. Mario Riz nonché dal responsabile del procedimento, dott. Guglielmo Favi, dal quale risulta che la domanda di contributo n. 94752049521 presentata dalla Az. Agricola Dugaro di Dugaro Alessandro e Caterina non abbia i requisiti formali di ammissibilità previsti dall’art. 5, comma 1 lettera a.1) e pertanto la domanda di aiuto risulta non ammissibile.

CONSIDERATO che con prot. 260.14 del 28 marzo 2014, con raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata trasmessa all’Azienda, comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di aiuto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 per le motivazioni sopra esposte.

DATO ATTO che la comunicazione di cui sopra è stata ricevuta dall’azienda in data 09 aprile 2014 e non sono state presentate osservazioni entro i termini previsti;

RITENUTO di dover procedere alla riapprovazione della graduatoria relativa alla Misura 412 – azione 1 bando per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione, inserendo la domanda di

aiuto n. 94752949521 del 28.05.2013 presentata dall'Azienda agricola Dugaro di Dugaro Alessandro e Dugaro Caterina, nell'elenco delle domande respinte e non ammissibili.

CONSIDERATO che le risorse a bando, ammontanti ad € 100.000,00 non sono sufficienti a garantire il finanziamento di tutte le domande ammissibili a finanziamento e che quindi si provvede a finanziare le domande medesime fino a disponibilità di risorse;

CONSIDERATO che le domande di aiuto dalla posizione n. 3 alla n. 6 potranno essere finanziate a seguito approvazione di variante al piano finanziario del PSL;

VISTA l'allegata "graduatoria delle domande ammesse a finanziamento" (allegato A);

RITENUTO di approvarla;

VISTA l'allegato "elenco delle domande respinte e non ammissibili" (allegato B)

RITENUTO di approvarlo;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del bando in oggetto, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento;

DATO ATTO che la graduatoria deve essere trasmessa all'ADG del PSR 2007-2013 per il tramite della SRA, ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto di quanto esposto in premessa;
2. di approvare i motivi ostativi all'accoglimento della sottoriportata domanda di aiuto e di confermarne pertanto il rigetto:

| num. domanda di aiuto | data domanda di aiuto | Richiedente | n. prot. | data |
|-----------------------|-----------------------|--|----------|----------------|
| 94752949521 | 28/05/2013 | Az.agr.Dugaro di Dugaro Alessandro e Dugaro Caterina | 275/13 | 28 maggio 2013 |

3. di riapprovare, l'allegata "graduatoria delle domande ammesse a finanziamento" a valere sulla Misura 412- Azione 1- Intervento 1 "*Bando per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del paesaggio rurale*", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato A);
4. di riapprovare, l'allegato "elenco delle domande respinte e non ammissibili" a valere sulla Misura 412- Azione 1- Intervento 1 "*Bando per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del paesaggio rurale*", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato B);
5. di ammettere a finanziamento le domande di aiuto pervenute per una spesa ammissibile totale pari a € 101.410,51 di cui € 96.339,58 a titolo di contributo;
6. di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente atto e dopo la pubblicazione del medesimo sul BUR all'adozione delle decisioni individuali di finanziamento delle domande di aiuto risultate ammissibili a contributo;
7. di dare mandato al Presidente di inviare la graduatoria all'ADG del PSR 2007-2013 per il tramite della SRA, ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. di autorizzare il Presidente allo scorrimento della graduatoria non appena si renderanno disponibili ulteriori fondi anche a seguito di variazione finanziaria al PSL del Gal Torre Natisone;

Letto, confermato e sottoscritto.
San Pietro al Natisone, 22 aprile 2014

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Guglielmo Favi

IL PRESIDENTE
Mauro Veneto



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale. "Europa
innesca nelle zone rurali"



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013- ASSE 4 LEADER- MISURA 412- AZIONE 1- INTERVENTO 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio"
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE
RIAPPROVAZIONE DELL' ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Approvazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 99.03 del 06 febbraio 2014
Riapprovazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 103.05 del 22 aprile 2014 (allegato A)

| POSIZIONE IN GRADUATORIA | NUMERO DOMANDA DI AIUTO | DATA DOMANDA DI AIUTO | RICHIEDENTE | LOCALIZZAZIONE INTERVENTO | COSTO PREVISTO | COSTO TOTALE AMMESSO | AIUTO CONCEDIBILE | AIUTO CONCESSO CON RISORSE DISPONIBILI | AREA INVESTITA mq | PUNTEGGIO ASSEGNATO | MOTIVAZIONI PER LE QUALI IL COSTO E' STATO RIDOTTO | CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI* |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 94752048648 | 22.05.2013 | Soc.agr.coop.Prati del Gran Monte | TAIPANA | 53.150,16 | 52.632,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22884 | 8 | Ridefinizione importo secondo valori prezzario 2011-esclusione quota superiore al limite max ammissibile (bando art. 6 c.o.2 lett.b) | a).b).1e) |
| 2 | 94752047822 | 20.05.2013 | MOLARO | LUSEVERA | 49.474,60 | 48.778,51 | 46.339,58 | 46.339,58 | 4109 | 7 | L'aliquota IVA su fornitura piante è del 10% e non 21% come indicato.Preventivo allegato ma non riportato nel computo metrico. | a).b).c) |
| 3 | 94752048655 | 22.05.2013 | BERRA | TAIPANA | 41.641,60 | 41.598,59 | 39.518,66 | - | 8990 | 6 | Rideterminato importo spese generali in quanto ammissibili fino alla misura massima del 12% | a).b).2e) |

| POSIZIONE IN GRADUATORIA | NUMERO DOMANDA DI AIUTO | DATA DOMANDA DI AIUTO | RICHIEDENTE | LOCALIZZAZIONE INTERVENTO | COSTO PREVISTO | COSTO TOTALE AMMESSO | AUTO CONCEDIBILE | AUTO CONCESSO CON RISORSE DISPONIBILI | AREA INVESTITA mq | PUNTEGGIO ASSEGNATO | MOTIVAZIONI PER LE QUALI IL COSTO E' STATO RIDOTTO | CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI* |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| 4 | 94752049273 | 21.05.2013 | LOSURDO GABRIELLA | FAEDIS | 11.282,17 | 10.470,27 | 9.946,75 | - | | 1 | Ridefinizione importo secondo valori prezzario 2011 - per forniture preventivi non comparabili. | b) |
| 5 | 94752049596 | 27.05.2013 | Az.agr. La planina di Franco Enzo | PREPOTTO | 23.193,74 | 21.276,90 | 20.213,05 | - | 5900 | 0 | Esclusi dal computo gli imprevisti in quanto non rientranti tra le spese ammissibili. | |
| 6 | 94752049265 | 28.05.2013 | GABRICI LEONELLO | PREPOTTO | 23.120,63 | 21.763,02 | 20.674,86 | - | 2230 | 0 | Ridefinizione importo secondo valori prezzario 2011 | |
| | | | | | 201.862,90 | 196.519,29 | 186.692,90 | 96.339,58 | | | | |

a) Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio - zona D del PSR 2007-2013: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, T'aipana.

b) Localizzazione dell'investimento in Comuni con territorio incluso in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato 4 al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G.[1] (con esclusione aree Natura 2000)

| | |
|--|---|
| c) Intervento realizzato in aree Natura 2000 | |
| d) Partecipanti associati nell'ATI | da 2 a 5 |
| e) Ampiezza area investita dal progetto | Ha da 1 a 5 (1a) Ha da 6 a 10 (2a) Ha oltre 10 (3a) |

A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto presentata da giovani o donne ed in sub-ordine alla domanda che prevede la maggior area investita.

Tarcento, 22 aprile 2014

**Il Presidente
Mauro Veneto**



PSR
2007 - 2013
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale - l'Europa
investe nelle zone rurali



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - ASSE 4 LEADER - MISURA 412 - AZIONE 1 - INTERVENTO 1 "Cura e valorizzazione del paesaggio"

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE

RIAPPROVAZIONE DELL'ELENCO DOMANDE RESPINTE E NON AMMISSIBILI

Approvazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 99.03 del 06 febbraio 2014

Riapprovazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal n. 103.05 del 22 aprile 2014 (allegato B)

| DATA DOMANDA DI AIUTO | RICHIEDENTE | COMUNE | COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10-BIS LEGGE 241/90 | MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA' |
|-----------------------|--|----------|--|--|
| Non riscontrabile | MARCHIOL Giobatta | TARCENTO | Comunicazione prot. 417/13 del 30/07/2013 | Domanda di aiuto incompleta sono presenti solo le pagine n.1 2 con i quadri A e B. Mancano quindi i quadri da C a R e quindi anche la pagina nella quale viene apposta la firma. L'art.5 comma 2 del Bando recita come segue: Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria: a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art.10 o mancata autenticazione ai sensi del DPR. 445/2000 della firma posta in calce. - b) presentazione della domanda fuori termine, rispetto a quanto indicato all'art.1.1 comma 2. |
| 10/05/2013 | Associazione produttori Refosco di Faedis | FAEDIS | ----- | Rinuncia alla domanda presentata dal Legale Rappresentante in data 07.01.2014 e registrata al prot. 06/14 in stessa data |
| 28/05/2013 | Az. agr. Dugaro di Dugaro Alessandro e Dugaro Caterina | STREGNA | Comunicazione prot. 260/14 del 28/03/2014 | L'istanza non risulta ammissibile in quanto mancante del requisito di legittimazione, il richiedente non risulta proprietario del sedime oggetto dell'intervento (art. 5 comma 1 lett. a1) del bando |

Tarcento, 22 aprile 2014
Il Presidente
Mauro Veneto

14_21_1_DGR_823_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 823 LR 12/2002, art. 72 bis, comma 4. Direttive al Cata artigianato Friuli Venezia Giulia Srl in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane - Anno 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

VISTA la legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012) ed, in particolare, l'articolo 3, ai sensi del quale sono apportate modifiche alla legge regionale 12/2002 ed alla legge regionale 7/2011;

VISTO l'articolo 72 bis della citata legge regionale 12/2002 e, in particolare:

- il comma 3, ai sensi del quale sono delegate al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi ivi indicati;

- il comma 4, ai sensi del quale la Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 3;

VISTO l'articolo 72 ter della citata legge regionale 12/2002 e, in particolare:

- il comma 1, che istituisce il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese;

- il comma 2, il quale dispone che con le medesime direttive sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese;

VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive del 29 dicembre 2011, n. 2337/PROD/ART, con cui si autorizza il CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L." con sede legale in Trieste, via del Coroneo, 6 all'esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 2 della legge regionale 12/2002, con decorrenza 1° gennaio 2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510, con la quale è stato approvato il Programma operativo di gestione 2014;

PRESO ATTO:

- che con la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 (Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014) non sono state assegnate risorse finanziarie sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese;

- che con decreto del Vice Direttore centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestale n. 9/PRODRAF di data 7 gennaio 2014 è stata disposta la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del Testo unico, per l'annualità 2014:

ATTESO, inoltre, che con propria deliberazione 31 gennaio 2014 n. 176 sono state emanate le prime direttive al CATA per l'anno 2014 in ordine a:

- l'organizzazione degli uffici del CATA;

- l'individuazione delle funzioni delegate con legge regionale 12/2002;

- la disciplina comunitaria, statale e regionale applicabile ai procedimenti contributivi;

- gli adempimenti e gli obblighi del CATA per l'esercizio delle funzioni delegate;

- il rimborso forfettario al CATA per l'esercizio delle funzioni delegate;

- i criteri per l'utilizzo degli avanzi finanziari;

- il sistema di controllo sull'attività del CATA, di tipo concomitante e successivo;

ATTESO, inoltre che:

- con propria deliberazione 28 marzo 2014, n. 560 è stato assegnato sul capitolo 8964 l'importo di euro 1.500.000,00 a valere su Fondo CATA per gli incentivi alle imprese.

- con nota del 16 aprile 2014 il CATA proponeva, nell'ottica di razionalizzare e concentrare le risorse finanziarie, di attivare i seguenti canali contributivi sulla base delle predette risorse finanziarie stanziato sul capitolo 8964:

a) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55 L.r. 12/2002;

b) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c) L.r. 12/2002;

c) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis L.r. 12/2002;

d) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54 L.r. 12/2002;

e) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) L.r. 12/2002;

- con la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) è stata delegata al CATA la nuova linea agevolativa denominata "Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni" (art. 60 bis L.r. 12/2002 introdotto con l'art. 13 della L.r. 4/2014) ed autorizzata per tale finalità la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2014;

RITENUTO di dover emanare le direttive al CATA per l'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002 contenenti, in particolare, i criteri per il riparto del Fondo CATA 2014, per il trasferimento delle risorse finanziarie al CATA, per l'utilizzo dei surplus e delle disponibilità derivanti da disimpegni e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di emanare, per le ragioni espresse in premessa ed in applicazione dell'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, le "Direttive al CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane - anno 2014", contenute nell'allegato A alla presente deliberazione.

2. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle presenti direttive.

3. Rimane fermo quanto stabilito con le Direttive emanate con propria deliberazione 31 gennaio 2014, n. 176.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_21_1_DGR_823_2_ALL1

Allegato A

Legge regionale 12/2002, articolo 72 bis, comma 4. Direttive al CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane – Anno 2014

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 PREMESSA
- 2 INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DELEGATE CON LEGGE REGIONALE 12/2002

PARTE SECONDA: RIPARTO E CRITERI DI UTILIZZO DEL FONDO CATA PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

- 3 RIPARTO FONDO CATA PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
- 4 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE AL CATA
- 5 CRITERI PER L'UTILIZZO DEI SURPLUS E DELLE DISPONIBILITÀ DERIVANTI DA DISIMPEGNI
- 6 CRITERI PER L'UTILIZZO DEGLI AVANZI FINANZIARI

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

1 Premessa

L'articolo 72, comma 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 prevede che, ai fini di un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 72 bis della legge medesima, le Associazioni artigiane possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale.

L'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 dispone che la delega al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane decorre dall'1 gennaio 2012.

Con atto costitutivo del 26 ottobre 2011 è stato istituito il "CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L." con sede legale in Trieste, via del Coroneo, 6 (di seguito: CATA).

Con decreto del Direttore centrale attività produttive del 29 dicembre 2011, n. 2337/PROD/ART è stata rilasciata al CATA l'autorizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 2 della legge regionale 12/2002.

L'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come da ultimo modificato con l'articolo 14 della legge regionale 4/2014, conferisce la delega al CATA di funzioni amministrative, aventi ad oggetto la concessione di incentivi in conto capitale alle imprese artigiane, come specificati al paragrafo 2.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che la Giunta regionale emana le direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate e che le direttive sono emanate entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 istituisce il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese (comma 1) dispone che con le medesime direttive sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo del Fondo medesimo (comma 2) nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del rimborso forfetario al CATA delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate (comma 3).

Per regolamentare il passaggio della gestione dei procedimenti contributivi dalle Camere di commercio al CATA e per dare attuazione al nuovo quadro legislativo degli interventi a favore delle imprese artigiane, così come delineato dalle leggi regionali 7/2011 e 18/2011, si è resa necessaria l'adozione di un nuovo testo unico per disciplinare gli incentivi nel settore artigianato.

Il nuovo "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", (in seguito: Testo unico) emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres, è entrato in vigore il 9 febbraio 2012.

Da tale data è pertanto operativo presso il CATA un apposito ufficio per la gestione dei procedimenti contributivi delegati, rispetto ai quali l'Amministrazione regionale eserciterà le proprie funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, controllo, monitoraggio e vigilanza, onde garantire l'indispensabile efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa posta in essere dal CATA.

Il Testo unico è stato da ultimo modificato con DPreg 28 novembre 2013, n. 224/Pres.

Con il comma 1 bis dell'articolo 9 del Testo unico, si stabilisce che con decreto del Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali –è disposta la sospensione della presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3 del Testo unico medesimo, in caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale.

Con l'articolo 2, comma 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale – Legge finanziaria 2014) è stato sostituito il comma 3 dell'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 prevedendo che per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3 della legge medesima, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi. Per tale finalità è stata autorizzata la spesa di euro 120.000,00- per l'anno 2014, a carico del neo istituito capitolo 9115 del bilancio regionale.

Con la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 concernente il Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014 non sono state assegnate risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA.

Con decreto del Vice Direttore centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestale n. 9 di data 7 gennaio 2014 è stata disposta la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del Testo unico, per l'annualità 2014.

Con DGR n. 176 del 31 gennaio 2014 sono state emanate le prime direttive al CATA per l'anno 2014 in ordine a:

- l'organizzazione degli uffici del CATA;
- l'individuazione delle funzioni delegate con legge regionale 12/2002;

- la disciplina comunitaria, statale e regionale applicabile ai procedimenti contributivi;
- gli adempimenti e gli obblighi del CATA per l'esercizio delle funzioni delegate;
- il rimborso forfettario al CATA per l'esercizio delle funzioni delegate;
- i criteri per l'utilizzo degli avanzi finanziari;
- il sistema di controllo sull'attività del CATA, di tipo concomitante e successivo.

Con DGR 28 marzo 2014, n. 560 è stato assegnato sul capitolo 8964 l'importo di euro 1.500.000,00 a valere su Fondo CATA per gli incentivi alle imprese.

Con la citata legge regionale 4/2014 è stata inoltre delegata al CATA la nuova linea agevolativa denominata "Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni" (art. 60 bis L.r. 12/2002 introdotto con l'art. 13 della L.r. 4/2014) e autorizzata per tale finalità la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2014.

Risulta pertanto necessario emanare ulteriori direttive al CATA per l'anno 2014 per l'esercizio della delega prevista all'articolo 72 bis, comma 3 della legge regionale 12/2002 riguardanti, in particolare:

- l'individuazione dei canali contributivi da finanziare nel 2014 mediante il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese;
- i criteri di riparto del Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, sia su base provinciale che fra i canali contributivi delegati;
- i criteri per l'utilizzo dei surplus e delle disponibilità derivanti da disimpegni;
- il trasferimento delle risorse finanziarie al CATA.

2 Individuazione delle funzioni delegate con legge regionale 12/2002

Con l'articolo 72 bis, comma 3 della legge regionale 12/2002, modificato da ultimo con l'articolo 14 della legge regionale 4/2014, l'Amministrazione regionale ha delegato al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di seguito specificati:

- a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;
- b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;
- c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;
- d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);
- e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
- f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
- g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);
- h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;
- h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;

- i) incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61;
- j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62.

PARTE SECONDA: RIPARTO E CRITERI DI UTILIZZO DEL FONDO CATA PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

3 Riparto Fondo CATA per gli incentivi alle imprese

3.1. Individuazione dei canali contributivi da finanziare sul Fondo CATA 2014

Per l'anno 2014, i canali contributivi da finanziare sul Fondo CATA 2014 sono i seguenti:

- a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis L.r. 12/2002;
- b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54 L.r. 12/2002;
- c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55 L.r. 12/2002;
- d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) L.r. 12/2002;
- e) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c) L.r. 12/2002;
- f) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis L.r. 12/2002.

3.2. Individuazione delle risorse sul Fondo CATA 2014

Con l'articolo 72 ter, comma 1, della legge regionale 12/2002, per l'esercizio delle funzioni delegate è stato istituito il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di seguito denominato Fondo. Sul Fondo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, possono confluire anche i finanziamenti del fondo incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

Con DGR 28 marzo 2014, n. 560, in attuazione del citato decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, è stato assegnato sul capitolo 8964 l'importo di euro 1.500.000,00 a valere su Fondo CATA per gli incentivi alle imprese.

Con la legge regionale 4/2014 è stata inoltre delegata al CATA la nuova linea agevolativa denominata "Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni" (art. 60 bis L.r. 12/2002 introdotto con l'art. 13 della L.r. 4/2014) e autorizzata per tale finalità la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2014 sul capitolo 9615.

Con la DGR 31 gennaio 2014, n. 176, l'avanzo di competenza 2013 è stato trasferito al Fondo 2014 ed è stata disposta la seguente direttiva per l'impiego del medesimo:

- a) euro **632.758,17** sono destinati al finanziamento delle domande presentate nel 2013 per le quali è iniziata l'istruttoria nel corso dell'anno medesimo senza l'adozione, per esigenze istruttorie, del provvedimento di concessione entro il 31 dicembre 2013;
- b) euro **5.057,19** sono destinati al finanziamento delle domande presentate nel 2014.

Dal monitoraggio al 31 marzo 2014 fornito dal CATA con nota del 14 aprile 2014 risulta che l'importo sub lettera a) è stato impegnato per euro 368.815,56, risultando conseguentemente risorse sul Fondo 2014 non impegnate pari ad euro 263.942,61.

Le risorse non impegnate sul Fondo 2014 risultano pertanto essere euro **268.999,80** (euro 263.942,61 + euro 5.057,19).

3.3. Individuazione della dotazione complessiva del Fondo, oggetto del riparto

Il riparto del Fondo 2014 tra i diversi canali contributivi delegati al CATA è effettuato sulla base dei seguenti criteri.

L'Amministrazione regionale finanzia il Fondo sulla base dello stanziamento previsto:

- a) dalla DGR 28 marzo 2014, n. 560, per l'importo di euro 1.500.000,00 (cap. 8964);
- b) dall'articolo 26, comma 5 della legge regionale 4/2014, per l'importo di euro 200.000,00 (cap. 9615);

All'importo di euro 1.700.000,00 si aggiungono le risorse non impegnate sul Fondo 2014 pari ad euro 268.999,80.

La dotazione complessiva del Fondo 2014 risultante dalle operazioni precedenti, risulta pari ad euro **1.968.999,80** di cui:

- a) **200.000,00** euro da destinare al finanziamento delle domande di contributo presentate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, di cui all'articolo 60 bis L.r. 12/2002;
- b) **1.768.999,80** euro da destinare al finanziamento delle domande di contributo presentate dalle imprese artigiane a valere sui seguenti canali contributivi:
 - 1) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis L.r. 12/2002;
 - 2) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54 L.r. 12/2002;
 - 3) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55 L.r. 12/2002;
 - 4) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento

- ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) L.r. 12/2002;
- 5) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c) L.r. 12/2002;

3.4. Riparto su base provinciale

In base a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 bis del Testo unico, gli incentivi sono concessi dal CATA secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento.

Per l'assegnazione delle risorse su base provinciale si ritiene necessario fare riferimento al numero delle imprese artigiane attive iscritte negli Albi provinciali delle imprese artigiane alla data del 31 dicembre 2013.

Secondo i dati Movimprese, il numero delle imprese artigiane attive iscritte nei predetti Albi al 31 dicembre 2013 è il seguente:

| | IMPRESE ISCRITTE ALL'AIA AL 31/12/2013 |
|---------------|---|
| Gorizia | 2.744 |
| Pordenone | 7.683 |
| Trieste | 4.487 |
| Udine | 14.452 |
| Totale | 29.366 |

La dotazione complessiva del Fondo disponibile al netto delle risorse destinate alla nuova linea contributiva a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, di cui all'articolo 60 bis L.r. 12/2002, pari ad euro 1.768.999,80 viene ripartita fra le quattro province in proporzione al numero delle imprese iscritte negli Albi provinciali delle imprese artigiane. Sulla base del predetto criterio, il riparto del Fondo su base provinciale risulta il seguente:

RIPARTO SU BASE PROVINCIALE

| | IMPRESE ISCRITTE ALL'AIA AL 31/12/2013 | INCIDENZA SUL TOTALE % | RIPARTO SU BASE PROVINCIALE |
|---------------|---|---------------------------------------|--|
| Gorizia | 2.744 | 9,344% | 165.297,81 |
| Pordenone | 7.683 | 26,163% | 462.821,82 |
| Trieste | 4.487 | 15,280% | 270.295,65 |
| Udine | 14.452 | 49,213% | 870.584,52 |
| Totale | 29.366 | 100,000% | 1.768.999,800 |

3.5. Riparto fra i sei canali contributivi delegati

La dotazione complessiva del Fondo disponibile al netto delle risorse destinate alla nuova linea contributiva a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, di cui all'articolo 60 bis L.r. 12/2002, pari ad euro 1.768.999,80, ripartita su base provinciale secondo i criteri di cui al paragrafo 3.4., viene ripartita fra i 5 canali contributivi secondo il criterio storico, ossia in proporzione all'ammontare degli incentivi concessi:

- nel biennio 2012-2013 per i canali contributivi imprese di nuova costituzione, adeguamento strutture e impianti e mostre e fiere (Gestione CATA);
- nel biennio 2011-2012 per i canali contributivi artigianato artistico e consulenze per innovazione e qualità (Gestione CCIAA attivata negli anni 2011 e 2012 e sospesa nel 2013).

Per i contributi a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, di cui all'articolo 60 bis L.r. 12/2002, trattandosi di una nuova linea contributiva, viene applicato esclusivamente il riparto su base provinciale.

Il seguente prospetto mostra il riparto finale effettuato fra le quattro province ed i sei canali contributivi:

RIPARTO SU BASE PROVINCIALE E FRA I SEI CANALI CONTRIBUTIVI

| Canale contributivo | Concesso nell'ultimo biennio di attivazione canale contributivo | Incidenza sul totale % | assegnazione provincia di Gorizia | assegnazione provincia di Pordenone | assegnazione provincia di Trieste | assegnazione provincia di Udine | TOTALI PER CANALE |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Imprese di nuova costituzione | 548.906,37 | 8,61% | 14.230,23 | 39.843,60 | 23.269,32 | 74.947,24 | 152.290,39 |
| Artigianato artistico | 2.774.565,27 | 43,52% | 71.929,74 | 201.398,03 | 117.619,80 | 378.836,95 | 769.784,52 |
| Adeguamento strutture e impianti | 1.569.452,90 | 24,61% | 40.687,58 | 113.922,25 | 66.532,49 | 214.291,86 | 435.434,18 |
| Consulenze per innovazione e qualità | 861.701,12 | 13,51% | 22.339,33 | 62.548,50 | 36.529,37 | 117.655,99 | 239.073,19 |
| Mostre e fiere | 621.451,39 | 9,75% | 16.110,93 | 45.109,44 | 26.344,67 | 84.852,48 | 172.417,52 |
| | 6.376.077,05 | 100,00% | 165.297,81 | 462.821,82 | 270.295,65 | 870.584,52 | 1.768.999,80 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Contributi a microimprese | 200.000,00 | | 18.688,28 | 52.325,82 | 30.559,15 | 98.426,75 | 200.000,00 |
|---------------------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|

TOTALI PER PROVINCIA

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 183.986,09 | 515.147,64 | 300.854,80 | 969.011,27 | 1.968.999,80 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

Alle eventuali risorse aggiuntive approntate sul Fondo nel corso del 2014 si applicheranno i medesimi criteri di cui ai paragrafi precedenti.

4 Trasferimento delle risorse finanziarie al CATA

Il Servizio competente provvede ad adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione dei finanziamenti a valere sul Fondo con le modalità di seguito riportate.

4.1. La dotazione del Fondo disponibile come definita al paragrafo 3.5., pari ad euro **1.968.999,80** è impegnata entro 90 giorni dall'adozione delle presenti direttive.

4.2. La liquidazione del finanziamento, anche in via anticipata, ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 4 bis della legge regionale 12/2002, avviene con le seguenti modalità e tempistiche:

a) la prima quota pari ad euro **500.000,00** a titolo di acconto del trasferimento delle risorse finanziarie sul conto riservato, è erogata entro 90 giorni dall'adozione delle presenti direttive;

b) il saldo pari ad euro **1.468.999,80** è trasferito per quote, sulla base del fabbisogno di cassa segnalato dal CATA; a tal fine il CATA comunica al Servizio competente l'importo relativo al fabbisogno di cassa precisando:

- le somme già liquidate dal CATA alle imprese beneficiarie;
- l'eventuale fabbisogno di cassa, eccedente l'ammontare complessivo delle risorse erogate dal Servizio competente, da stabilirsi con riferimento alle somme già liquidate ed a quelle che il CATA prevede di liquidare nel trimestre successivo a quello della richiesta, sulla base delle rendicontazioni e delle richieste di anticipazione già pervenute;

c) le comunicazioni di cui al punto precedente sono trasmesse al Servizio competente, qualora sussistano le predette condizioni, con periodicità trimestrale.

4.3. Con riferimento alle eventuali risorse aggiuntive approntate sul Fondo nel corso del 2014, il Servizio competente dispone l'impegno, la liquidazione e l'erogazione delle risorse finanziarie con le medesime modalità sopra descritte e con i termini che decorrono dalla data di entrata in vigore della legge che rifinanzia il Fondo.

5 Criteri per l'utilizzo dei surplus e delle disponibilità derivanti da disimpegni

5.1. quadro normativo (articolo 13 del Testo unico)

A fronte delle domande presentate dalle imprese artigiane il CATA dispone la concessione dell'incentivo, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro i limiti massimi stabiliti per ciascuna provincia e tipologia di intervento, in base al riparto di cui al paragrafo 3.5.

Il CATA istruisce le domande pervenute e concede il contributo entro 90 giorni dalla presentazione delle domande medesime sulla base del predetto riparto, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo è concesso e liquidato entro 90 giorni in caso di presentazione delle domande contestualmente alla rendicontazione, nei casi previsti dal Testo unico.

Entro il medesimo termine di 90 giorni il CATA comunica alle imprese l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2014 per indisponibilità finanziaria, anche dopo aver esperito le procedure di cui ai paragrafi seguenti, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

Le domande per le quali il CATA ha avviato l'istruttoria (in presenza di risorse finanziarie) senza poter adottare entro il 31 dicembre 2014 il provvedimento di concessione, per esigenze istruttorie, non sono archiviate e sono finanziate con il Fondo dell'anno successivo.

5.2 Criteri generali

Per tutte le ipotesi sotto descritte di trasferimento e di riutilizzo dei surplus e dei disimpegni si raccomanda un atteggiamento prudente in quanto i trasferimenti dovranno in ogni caso coniugarsi con la necessità di soddisfare i fabbisogni dei diversi canali contributivi, tenendo inoltre in debito conto che per i canali contributivi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle mostre e fiere le domande di contributo e contestuale rendicontazione possono essere presentate fino al 31 dicembre e che tutte le domande possono essere oggetto di concessione con il fondo corrente entro e non oltre il 31 dicembre.

Per le suddette ragioni i trasferimenti di risorse finanziarie da un canale contributivo all'altro, nell'ambito della medesima provincia o in altra provincia possono essere motivatamente richiesti dal 1° ottobre 2014 al 1° dicembre 2014 ed autorizzati dal Servizio competente entro 10 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza riscontro da parte del Servizio competente, il trasferimento delle risorse si intende autorizzato.

Le somme derivanti dai disimpegni sui Fondi 2012 e 2013 sono impegnate con precedenza rispetto alle risorse assegnate sul Fondo 2014.

Tutte le operazioni di trasferimento e riutilizzo dei fondi di cui al presente paragrafo devono essere debitamente illustrate nell'ambito del monitoraggio periodico.

5.3. Utilizzo dei surplus nell'ambito della medesima provincia.

Ai fini di un utilizzo delle risorse più efficiente ed efficace, ove emerga, nel corso dell'esercizio finanziario, che le risorse finanziarie assegnate con il riparto di cui al paragrafo 3.5. (primo riparto) per una determinata provincia e per un determinato canale contributivo risultino essere in eccedenza (surplus) mentre per un altro canale contributivo della medesima provincia risultino insufficienti, il CATA può trasferire le risorse medesime dal canale contributivo che presenta un surplus a favore di quello o di quelli che presentano un deficit di disponibilità finanziaria.

5.4. Utilizzo dei surplus a favore di province diverse.

Ai fini di un utilizzo delle risorse più efficiente ed efficace, ove emerga, nel corso dell'esercizio finanziario, che le risorse finanziarie assegnate con il riparto di cui al paragrafo 3.5. (primo riparto) per una determinata provincia e per un determinato canale contributivo risultano essere in eccedenza (surplus) e che gli altri canali contributivi della medesima provincia non registrano condizioni di deficit, il CATA può trasferire le risorse medesime a favore della dotazione di altre province che si trovano in situazione di deficit di disponibilità finanziaria sulla base dei seguenti criteri:

b) il trasferimento può essere effettuato a favore della dotazione delle altre province, a valere sul medesimo canale contributivo, applicando la percentuale di incidenza di cui al paragrafo 3.4.; la percentuale di incidenza della provincia di provenienza viene suddivisa per il numero delle province destinatarie.

Ad esempio, se la provincia di Gorizia registra un surplus di 10.000 euro riguardante mostre e fiere, tale importo viene trasferito dalla provincia di Gorizia (incidenza = 9,344%) alle altre province che, ad esempio, hanno un deficit sul medesimo canale contributivo, mediante la seguente operazione:

$$\text{Pordenone: } 10.000 \times (26,163\% + 9,344\%/3) = 2.927,76$$

$$\text{Trieste: } 10.000 \times (15,280\% + 9,344\%/3) = 1.839,47$$

$$\text{Udine: } 10.000 \times (49,213\% + 9,344\%/3) = 5.232,77$$

c) qualora la provincia destinataria del trasferimento abbia più canali contributivi in deficit si applicano i seguenti criteri:

- viene data la priorità al canale contributivo corrispondente a quello da cui provengono le risorse;
- se il canale contributivo corrispondente a quello da cui provengono le risorse non presenta nella provincia di destinazione una situazione di deficit (o se tale deficit è inferiore alla quota trasferita) tali risorse possono essere trasferite sugli altri canali contributivi in misura paritaria: ad esempio, se la provincia di Pordenone non ha deficit su mostre e fiere ma sull'adeguamento strutture e impianti e sulle imprese di nuova costituzione, destinerà 1.463,88euro a favore del primo canale e 1.463,88 euro a favore del secondo, per un totale di euro 2.927,76.

5.5. Utilizzo dei disimpegni sul Fondo 2012 e sul Fondo 2013.

Ai fini di un utilizzo delle risorse più efficiente ed efficace, le risorse derivanti da disimpegni effettuati nel corso del 2014 sul Fondo 2012 e sul Fondo 2013 per revoche o rideterminazioni del contributo, sono trasferite dal CATA sul Fondo 2014 e imputate sulla provincia dell'impresa destinataria del provvedimento di disimpegno e sul corrispondente canale contributivo. In caso di assenza di corrispondenza tra canale contributivo di provenienza e di destinazione le risorse disimpegnate possono essere trasferite sugli altri canali contributivi in misura paritaria.

Se a seguito del trasferimento emergono sul Fondo 2014 situazioni di surplus di risorse, il CATA è tenuto ad applicare i criteri per l'utilizzo dei surplus di cui ai paragrafi 5.3. e 5.4.

Le eventuali somme disimpegnate sul Fondo 2012 e sul Fondo 2013 e non riutilizzate entro il 31 dicembre 2014 costituiranno avanzi di competenza. Con le direttive per l'anno 2015 saranno stabiliti i criteri per l'utilizzo degli eventuali avanzi finanziari.

5.6. Utilizzo dei disimpegni sul Fondo 2014.

Ai fini di un utilizzo delle risorse più efficiente ed efficace, le risorse derivanti da disponibilità disimpegnate sul Fondo 2014 per revoche o rideterminazioni del contributo, sono imputate sulla provincia dell'impresa destinataria del provvedimento di disimpegno e sul corrispondente canale contributivo.

Se a seguito del trasferimento emergono sul Fondo 2014 situazioni di surplus di risorse, il CATA è tenuto ad applicare i criteri per l'utilizzo dei surplus di cui ai paragrafi 5.3. e 5.4.

Le eventuali somme disimpegnate dal Fondo 2014 e non riutilizzate entro il 31 dicembre 2014 costituiranno avanzi di competenza. Con le direttive per l'anno 2015 saranno stabiliti i criteri per l'utilizzo degli eventuali avanzi finanziari.

5.7. Criteri per l'utilizzo dei rientri.

Le somme introitate dal CATA e derivanti da procedimenti di revoca o rideterminazione del contributo, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 o derivanti dal recupero dei crediti, ai sensi dell'articolo 50 della legge medesima, sono restituite all'Amministrazione regionale mediante accreditamento sull'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

6 Criteri per l'utilizzo degli avanzi finanziari

6.1. Avanzi finanziari sul Fondo 2014

Il CATA è tenuto ad impegnare le risorse del Fondo 2014 entro e non oltre il 31 dicembre 2014 ed a comunicare entro il 15 gennaio 2015 al Servizio competente l'importo delle eventuali risorse non impegnate ovvero disimpegnate e non riutilizzate (avanzi di competenza).

Con le direttive per l'anno 2015 saranno stabiliti i criteri per l'utilizzo degli avanzi finanziari sul Fondo 2014.

14_21_1_DGR_846_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 846. (Estratto)

Comune di Colloredo di Monte Albano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 3 del 20.02.2014, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2028 dell'8.11.2013 in merito alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del comune di COLLOREDO DI MONTE ALBANO, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 3 del 20.2.2014;
- 2.** di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 3 del 20.2.2014, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del comune di Colloredo di Monte Albano;
- 3.** omissis

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_21_1_DGR_852_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 852 LR 23/2013, art. 6, comma 64, e DPreg. 69/2014. Incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali. Approvazione avvisi pubblici. (Euro 806.600,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6, comma 64, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 [Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)], che prevede che "[...] l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto:

- a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
- b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
- c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
- e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
- f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
- g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
- h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale";

VISTO l'articolo 6, comma 67, della medesima legge regionale 23/2013, ai sensi del quale "Con rego-

lamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, sono definiti l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento. Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo"; **VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2014, n. 69, recante il "Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)";

RITENUTO di attuare i summenzionati interventi di sostegno mediante l'emanazione di cinque distinti avvisi pubblici per settori omogenei, come di seguito dettagliati e, alla luce dell'entità delle risorse a disposizione, di non prevedere un avviso pubblico con riferimento alla realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale di cui alla lettera h) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013;

VISTI gli allegati schemi dei bandi e i relativi allegati, predisposti a tale scopo dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio attività culturali, riferiti, in particolare:

- gli allegati A) e A1) agli incentivi di cui alla lettera a) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013;

- gli allegati B) e B1) agli incentivi di cui alle lettere b) e c) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013;

- gli allegati C) e C1) agli incentivi di cui alla lettera d) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013;

- gli allegati D) e D1) agli incentivi di cui alle lettere e) e g) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013;

- gli allegati E) e E1) agli incentivi di cui alla lettera f) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, e ritenuto di approvarli;

PRESO ATTO che attualmente sul capitolo di spesa 6290 dell'U.B. 5.2.1.5051, sul quale sono stanziati le risorse destinate agli interventi in questione, risultano stanziati 806.600 euro;

RITENUTO, in considerazione del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, della particolare complessità del procedimento, delle connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un'ordinata ed efficace conduzione dell'azione amministrativa, di fissare al 13 giugno 2014 il termine perentorio per la presentazione delle domande di incentivo;

RITENUTO di ripartire tali risorse nel seguente modo:

- per l'avviso pubblico di cui all'allegato A): 90.000 euro;

- per l'avviso pubblico di cui all'allegato B): 556.600 euro;

- per l'avviso pubblico di cui all'allegato C): 30.000 euro;

- per l'avviso pubblico di cui all'allegato D): 100.000 euro;

- per l'avviso pubblico di cui all'allegato E): 30.000 euro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013, con cui si approva il Programma operativo di gestione per l'anno 2014, e successive modificazioni, la quale prevede, in particolare, che la Giunta regionale provvede alla prenotazione delle risorse stanziati sul capitolo di spesa 6290 del bilancio regionale;

RITENUTO pertanto di provvedere alla prenotazione di tali risorse;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla cultura, sport e solidarietà, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del presente provvedimento, i seguenti avvisi pubblici:

- Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali - Allegati A) e A1);

- Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di festival, rassegne o altre mani-

festazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore e l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità - Allegati B) e B1);

- Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione - Allegati C) e C1);

- Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, e la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali - Allegati D) e D1);

- Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri - Allegati E) ed E1).

2. Per le finalità di cui in premessa è prenotato l'importo di 806.600 euro a carico dell'U.B. 5.2.1.5051 e del capitolo 6290, competenza dell'anno 2014.

3. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it -.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_21_1_DGR_852_2_ALL1

ALLEGATO A)

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali.**art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 disciplina, con riferimento alle iniziative progettuali di cui alla lettera a) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 riguardante la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali, in particolare:

- a) l'importo da destinare agli incentivi;
- b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione della domanda;
- d) i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- e) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- g) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento di cui al D.P.Reg 16 aprile 2014, n. 69 ("Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)") (di seguito "Regolamento").

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 90.000. Tale importo può essere modificato con una o più successive deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 30 settembre.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del progetto e le entrate complessive previste ed attualizzate del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

3. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 15.000 euro e 30.000 euro.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli

enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza fini di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia. Se la sede legale non è in Friuli Venezia Giulia, la sede operativa deve essere istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

- a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;
- b) contengono l'indicazione dell'assenza di lucro o della finalità mutualistica;
- c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori della musica, del teatro e della danza.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi della lettera b) del comma 4, il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e degli elementi di valutazione di cui al presente Avviso:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, ad esclusione degli enti pubblici, se non prodotta dal soggetto beneficiario in precedenti occasioni oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, con l'eventuale dichiarazione che la sede operativa è istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia ;
- b) proposta dell'iniziativa progettuale, dalla quale emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, contenente:
 - 1) titolo del progetto;
 - 2) relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 3) referente amministrativo del progetto;
 - 4) responsabile culturale del progetto;
 - 5) luogo di svolgimento delle attività;
 - 6) durata del progetto;

7) eventuale relazione sulle attività messe in atto dal soggetto proponente e, in caso di presentazione della domanda ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 3, anche dei partner, nei tre anni solari precedenti, con esclusivo riferimento alle eventuali iniziative realizzate sui temi oggetto del presente Avviso;

8) eventuali elementi indicati nel modello di domanda ai fini della valutazione;

c) eventuale richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50 per cento di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 23/2013;

d) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, redatta seguendo il fac simile allegato al presente Avviso, sottoscritta dai legali rappresentanti dei partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi;

e) piano finanziario, con l'indicazione del costo complessivo preventivato, ripartito espressamente nelle voci di entrata e nelle voci di costi diretti ed indiretti, rispettoso dei criteri di ammissibilità della spesa e di percentuale massima dei costi indiretti, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento e dell'obbligo che l'importo complessivo delle entrate non superi l'importo complessivo della spesa che si intende sostenere per l'iniziativa progettuale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

f) per i soggetti di diritto privato la descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento;

h) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario, nonché l'eventuale assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del quattro per cento sull'importo dell'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai soggetti beneficiari che siano enti pubblici;

i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del Capofila.

3. Nell'ambito degli avvisi di cui ai commi da 64 a 68 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 si può presentare un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come Capofila o come partner, ed eccezionalmente si può essere anche partner in una sola domanda presentata a valere sull'Avviso di cui all'allegato B) alla presente deliberazione della Giunta regionale, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate.

4. Non possono comunque in alcun caso presentare domanda in veste di capofila o partecipare in veste di partner, a pena di inammissibilità, i soggetti di cui ai commi 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 90 e 137 dell'articolo 6 della legge regionale 23/3013.

5. Non possono altresì presentare domanda o partecipare in veste di partner per spettacoli di prosa i soggetti associati all'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).

6. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola iniziativa progettuale.

7. I soggetti beneficiari presentano perentoriamente entro il **13 giugno 2014** apposita domanda di concessione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). La data di presentazione della domanda è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione.

8. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 5 esclusioni

1. Non sono considerati i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto:

- a) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
- b) la valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivistico;
- c) lo sviluppo dei musei e degli istituti museali;
- d) la valorizzazione della cultura cinematografica.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato A1.

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a qualità del progetto;
- b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a esperienza e qualificazione del soggetto proponente;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 7 graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale

1. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 1, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ovvero in caso di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

3. Con riferimento alle iniziative progettuali inserite nella graduatoria sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, per modifica sostanziale si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative selezionate sulla base degli esiti del presente Avviso devono essere perentoriamente avviate nell'anno di concessione dell'incentivo e devono essere perentoriamente concluse entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10.

art. 9 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dall'incentivo.

2. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio.

3. L'erogazione in via anticipata del finanziamento, ai sensi del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale, è pari al 50 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, successivamente alla comunicazione di accettazione dell'incentivo e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione del comma 71 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono ammesse a rendicontazione spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. Al rendiconto sono allegati, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo all'iniziativa progettuale per cui è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione riepilogativa dell'iniziativa progettuale per la quale è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

5. Il termine di presentazione del rendiconto e della documentazione allegata è fissato perentoriamente a diciotto mesi dalla concessione dell'incentivo.

art. 11 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo alla iniziativa progettuale di cui al comma 4 dell'articolo 10:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2.

art. 12 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 10, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato;
- f) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

art. 13 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

art. 14 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO A1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali

| CRITERIO | | PUNTEGGIO MASSIMO | INDICATORI |
|---|---|-------------------|---|
| a) qualità dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 50/100 | | | |
| a.1 | Congruenza delle risorse umane (sotto il profilo della numerosità e qualificazione), delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste | Punti 10 | Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e alle attività previste Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 6 Ottimo Punti 10 |
| a.2 | Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa | Punti 20 | Valutazione della proposta progettuale Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 7 Buono Punti 14 Ottimo Punti 20 |
| a.3 | Ampiezza della programmazione artistica | Punti 10 | Numero di giornate previste nell'ambito della stagione Fino a tre giornate Punti 0 Da quattro a sei giornate Punti 5 Sette o più giornate Punti 10 |
| a.4 | Rilevanza della programmazione artistica | Punti 5 | Numero di "prime" o esclusive regionali previste nell'ambito della stagione Nessuna "prima" o esclusiva regionale Punti 0 Una "prima" o esclusiva regionale Punti 1 Da due a tre "prime" o esclusive regionali Punti 3 Quattro o più "prime" o esclusive regionali Punti 5 |
| a.5 | Valorizzazione delle produzioni regionali | Punti 5 | Numero di spettacoli prodotti da soggetti aventi sede in FVG nell'ambito della stagione Nessuno spettacolo prodotto Punti 0 Uno spettacolo prodotto Punti 2 Da due o più spettacoli prodotti Punti 5 |
| b) Comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 30/100 | | | |
| b.1 | Numero di spettacoli teatrali o musicali prodotti dal soggetto proponente/capofila nell'ultimo triennio | Punti 10 | Numero di spettacoli prodotti nell'ultimo triennio Fino a tre spettacoli Punti 3 Da quattro a cinque spettacoli Punti 6 Sei o più spettacoli Punti 10 |
| b.2 | Numero di spettacoli teatrali o musicali ospitati dal soggetto proponente/capofila nell'ultimo triennio | Punti 10 | Numero di spettacoli ospitati nell'ultimo triennio Fino a dodici spettacoli Punti 3 Da tredici a diciotto spettacoli Punti 6 Diciannove o più spettacoli Punti 10 |
| b.3 | Titolarità della gestione continuativa di un teatro o di un auditorium a favore del soggetto proponente/capofila al momento della presentazione della domanda | Punti 10 | Durata della titolarità della gestione continuativa Nessun teatro o auditorium in gestione Punti 0 Gestione continuativa inferiore a tre anni Punti 3 Gestione continuativa da tre a cinque anni Punti 6 Gestione continuativa oltre cinque anni Punti 10 |
| c) Progetto realizzato in rapporto di partenariato: fino a un massimo di punti 10/100 | | | |
| c.1 | Rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati della realtà regionale, nazionale o internazionale | Punti 5 | Soggetti firmatari l'accordo di partenariato in valore assoluto Nessun soggetto Punti 0 Da uno a tre soggetti Punti 3 Quattro o più soggetti Punti 5 |

ALLEGATO A1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| c.2 | Numero di enti pubblici rapportato al numero complessivo dei soggetti partner | Punti 5 | Numero enti pubblici/totale soggetti partner Nessun ente pubblico Punt0 Fino al 30% del totale dei soggetti partner Punt2 Dal 31% al 50% del totale dei soggetti partner Punt5 Dal il 51% al 64% del totale dei soggetti partner Punt2 Oltre il 65% del totale dei soggetti partner Punt1 |
| d) Apporto di fondi al progetto, diversi da contributo regionale, inteso come percentuale di entrate (in €) dichiarate per l'iniziativa: fino a un massimo di punti 10/100 | | | |
| d.1 | Apporto di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale | Punti 5 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punt1 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punt3 Apporto di fondi oltre il 41% Punt5 |
| d.2 | Apporti in natura al progetto (beni e servizi forniti da terzi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante) | Punti 5 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punt1 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punt3 Apporto di fondi oltre il 41% Punt5 |
| Totale punteggio massimo | | 100 punti | |

14_21_1_DGR_852_3_ALL2

ALLEGATO B)

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore e l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.**art. 1** finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 disciplina, con riferimento alle iniziative progettuali di cui alle lettere b) e c) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 riguardanti l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore e l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in particolare:

- a) l'importo da destinare agli incentivi;
- b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione della domanda;
- d) i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- e) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- g) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento di cui al D.P.Reg 16 aprile 2014, n. 69 ("Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)") (di seguito "Regolamento").

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 556.600. Tale importo può essere modificato con una o più successive deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 30 settembre.
2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del progetto e le entrate complessive previste ed attualizzate del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.
3. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 20.000 euro e 50.000 euro.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza fini di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori della musica, del teatro, della danza, del folklore, delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia. Se la sede legale non è in Friuli Venezia Giulia, la sede operativa deve essere istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

- a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;
- b) contengono l'indicazione dell'assenza di lucro o della finalità mutualistica;
- c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività nei settori della musica, del teatro, della danza, del folklore, delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi della lettera b) del comma 4, il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e degli elementi di valutazione di cui al presente Avviso:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, ad esclusione degli enti pubblici, se non prodotta dal soggetto beneficiario in precedenti occasioni oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, con l'eventuale dichiarazione che la sede operativa è istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia ;
- b) proposta dell'iniziativa progettuale, dalla quale emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, contenente:
 - 1) titolo del progetto;
 - 2) relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 3) referente amministrativo del progetto;

- 4) responsabile culturale del progetto;
 - 5) luogo di svolgimento delle attività;
 - 6) durata del progetto;
 - 7) eventuale relazione sulle attività messe in atto dal soggetto proponente e, in caso di presentazione della domanda ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 3, anche dei partner, nei tre anni solari precedenti, con esclusivo riferimento alle eventuali iniziative realizzate sui temi oggetto del presente Avviso;
 - 8) eventuali elementi indicati nel modello di domanda ai fini della valutazione;
 - c) eventuale richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50 per cento di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 23/2013;
 - d) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, redatta seguendo il fac simile allegato al presente Avviso, sottoscritta dai legali rappresentanti dei partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi;
 - e) piano finanziario, con l'indicazione del costo complessivo preventivato, ripartito espressamente nelle voci di entrata e nelle voci di costi diretti ed indiretti, rispettoso dei criteri di ammissibilità della spesa e di percentuale massima dei costi indiretti, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento e dell'obbligo che l'importo complessivo delle entrate non superi l'importo complessivo della spesa che si intende sostenere per l'iniziativa progettuale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
 - f) per i soggetti di diritto privato la descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;
 - g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento;
 - h) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario, nonché l'eventuale assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del quattro per cento sull'importo dell'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai soggetti beneficiari che siano enti pubblici;
 - i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- 2.** Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del Capofila.
 - 3.** Nell'ambito degli avvisi di cui ai commi da 64 a 68 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 si può presentare esclusivamente un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come Capofila o come partner, ed eccezionalmente si può essere anche partner in una sola domanda presentata a valere sul presente Avviso se si presenta domanda, come Capofila o partner, a valere sugli avvisi di cui agli allegati A), C), D) ed E) alla presente deliberazione della Giunta regionale, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate.
 - 4.** Non possono comunque presentare domanda in veste di capofila, a pena di inammissibilità, i soggetti di cui ai commi 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 90 e 137 dell'articolo 6 della legge regionale

23/3013.

5. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola iniziativa progettuale.

6. I soggetti beneficiari presentano perentoriamente entro il **13 giugno 2014** apposita domanda di concessione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). La data di presentazione della domanda è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione.

7. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 5 esclusioni

1. Non sono considerati i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto:

- a) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
- b) la valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivistico;
- c) lo sviluppo dei musei e degli istituti museali;
- d) la valorizzazione della cultura cinematografica.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato B1.
2. Nel caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a qualità del progetto;
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a esperienza e qualificazione del soggetto proponente;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 7 graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale

1. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 1, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta

regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ovvero in caso di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

3. Con riferimento alle iniziative progettuali inserite nella graduatoria sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, per modifica sostanziale si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative selezionate sulla base degli esiti del presente Avviso devono essere perentoriamente avviate nell'anno di concessione dell'incentivo e devono essere perentoriamente concluse entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10.

art. 9 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dall'incentivo.

2. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio.

3. L'erogazione in via anticipata del finanziamento, ai sensi del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale, è pari al 50 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, successivamente alla comunicazione di accettazione dell'incentivo e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia

per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione del comma 71 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono ammesse a rendicontazione spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. Al rendiconto sono allegati, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo all'iniziativa progettuale per cui è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione riepilogativa dell'iniziativa progettuale per la quale è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

5. Il termine di presentazione del rendiconto e della documentazione allegata è fissato perentoriamente a diciotto mesi dalla concessione dell'incentivo.

art. 11 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo alla iniziativa progettuale di cui al comma 4 dell'articolo 10:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2.

art. 12 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 10, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato;
- f) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

art. 13 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

art. 14 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO B1)

Criteria di valutazione per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore e l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità

| CRITERIO | | PUNTEGGIO MASSIMO | INDICATORI |
|---|---|-------------------|--|
| a) qualità dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 40/100 | | | |
| a.1 | Congruenza delle risorse umane (sotto il profilo della numerosità e qualificazione), delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste | Punti 10 | Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e alle attività previste Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 5 Ottimo Punti 10 |
| a.2 | Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa | Punti 25 | Valutazione della proposta progettuale Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 8 Buono Punti 16 Ottimo Punti 25 |
| a.3 | Partecipazione di personalità di chiara fama (a livello almeno nazionale) negli ambiti in cui si realizza l'evento (musica, teatro, danza, folklore, arti figurative..) | Punti 5 | Presente/non presente Sì Punti 0 No Punti 5 |
| b) Comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 20/100 | | | |
| b.1 | Progetti culturali e artistici realizzati dal soggetto proponente/capofila nell'ultimo triennio e finanziati con contributi pubblici | Punti 10 | Presente/non presente Nessun progetto finanziato Punti 0 Da uno a tre progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero..) o nell'ambito di Programmi comunitari Punti 5 Quattro o più progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero..) o nell'ambito di Programmi comunitari Punti 10 |
| b.2 | Curriculum del responsabile culturale del progetto | Punti 10 | Valutazione della curriculum del responsabile culturale del progetto Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 6 Ottimo Punti 10 |
| c) Progetto realizzato in rapporto di partenariato: fino a un massimo di punti 25/100 | | | |
| c.1 | Rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati della realtà regionale, nazionale o internazionale | Punti 20 | Soggetti firmatari l'accordo di partenariato in valore assoluto Nessun soggetto Punti 0 Da uno a cinque soggetti Punti 6 Da sei a dieci soggetti Punti 12 Undici o più soggetti Punti 18 Se presenti uno o più partner internazionali il punteggio viene aumentato di Punti 2 |

ALLEGATO B1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore e l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità

| | | | | |
|---|---|------------------|--|---------|
| c.2 | Numero di enti pubblici rapportato al numero complessivo dei soggetti partner | Punti 5 | Numero enti pubblici/totale soggetti partner | |
| | | | Nessun ente pubblico | Punti 0 |
| | | | Fino al 30% del totale dei soggetti partner | Punti 2 |
| | | | Dal 31% al 50% del totale dei soggetti partner | Punti 5 |
| | | | Dal 51% al 64% del totale dei soggetti partner | Punti 2 |
| Oltre il 65% del totale dei soggetti partner | Punti 1 | | | |
| d) Apporto di fondi al progetto, diversi da contributo regionale, inteso come percentuale di entrate (in €) dichiarate per l'iniziativa: fino a un massimo di punti 15/100 | | | | |
| d.1 | Apporto di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale | Punti 10 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € | |
| | | | Apporto di fondi fino al 25% | Punti 3 |
| | | | Apporto di fondi dal 26% al 40% | Punti 6 |
| Apporto di fondi oltre il 41% | Punti 10 | | | |
| d.2 | Apporti in natura al progetto (beni e servizi forniti da terzi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante) | Punti 5 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € | |
| | | | Apporto di fondi fino al 25% | Punti 1 |
| | | | Apporto di fondi dal 26% al 40% | Punti 3 |
| Apporto di fondi oltre il 41% | Punti 5 | | | |
| Totale punteggio massimo | | 100 punti | | |

14_21_1_DGR_852_4_ALL3

ALLEGATO C)

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione.

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 disciplina, con riferimento alle iniziative progettuali di cui alla lettera d) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 riguardanti la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione, in particolare:

- a) l'importo da destinare agli incentivi;
- b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione della domanda;
- d) i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- e) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- g) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento di cui al D.P.Reg 16 aprile 2014, n. 69 ("Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)") (di seguito "Regolamento").

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 30.000. Tale importo può essere modificato con una o più successive deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 30 settembre.

2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del progetto e le entrate complessive previste ed attualizzate del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.

3. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000 euro e 30.000 euro.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza fini di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori della musica.
2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia. Se la sede legale non è in Friuli Venezia Giulia, la sede operativa deve essere istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia.
3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:
 - a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;
 - b) contengono l'indicazione dell'assenza di lucro o della finalità mutualistica;
 - c) contengono una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività orchestrale.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi della lettera b) del comma 4, il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e degli elementi di valutazione di cui al presente Avviso:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, ad esclusione degli enti pubblici, se non prodotta dal soggetto beneficiario in precedenti occasioni oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, con l'eventuale dichiarazione che la sede operativa è istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia ;
 - b) proposta dell'iniziativa progettuale, dalla quale emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, contenente:
 - 1) titolo del progetto;
 - 2) relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 3) referente amministrativo del progetto;
 - 4) responsabile culturale del progetto;
 - 5) luogo di svolgimento delle attività;
 - 6) durata del progetto;

7) eventuale relazione sulle attività messe in atto dal soggetto proponente e, in caso di presentazione della domanda ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 3, anche dei partner, nei tre anni solari precedenti, con esclusivo riferimento alle eventuali iniziative realizzate sui temi oggetto del presente Avviso;

8) eventuali elementi indicati nel modello di domanda ai fini della valutazione;

c) eventuale richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50 per cento di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 23/2013;

d) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, redatta seguendo il fac simile allegato al presente avviso, sottoscritta dai legali rappresentanti dei partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi;

e) piano finanziario, con l'indicazione del costo complessivo preventivato, ripartito espressamente nelle voci di entrata e nelle voci di costi diretti ed indiretti, rispettoso dei criteri di ammissibilità della spesa e di percentuale massima dei costi indiretti, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento e dell'obbligo che l'importo complessivo delle entrate non superi l'importo complessivo della spesa che si intende sostenere per l'iniziativa progettuale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

f) per i soggetti di diritto privato la descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento;

h) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario, nonché l'eventuale assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del quattro per cento sull'importo dell'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai soggetti beneficiari che siano enti pubblici;

i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del Capofila.

3. Nell'ambito degli avvisi di cui ai commi da 64 a 68 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 si può presentare un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come Capofila o come partner, ed eccezionalmente si può essere anche partner in una sola domanda presentata a valere sull'Avviso di cui all'allegato B) alla presente deliberazione della Giunta regionale, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate.

4. Non possono comunque in alcun caso presentare domanda in veste di capofila o partecipare in veste di partner, a pena di inammissibilità, i soggetti di cui ai commi 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 90 e 137 dell'articolo 6 della legge regionale 23/3013.

5. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola iniziativa progettuale.

6. I soggetti beneficiari presentano perentoriamente entro il **13 giugno 2014** apposita domanda di concessione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). La data di

presentazione della domanda è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione.

7. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 5 esclusioni

1. Non sono considerati i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto:

- a) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
- b) la valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivistico;
- c) lo sviluppo dei musei e degli istituti museali;
- d) la valorizzazione della cultura cinematografica.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato C1.
2. Nel caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a qualità del progetto;
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a esperienza e qualificazione del soggetto proponente;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 7 graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale

1. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 1, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ovvero in caso di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Con riferimento alle iniziative progettuali inserite nella graduatoria sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, per modifica sostanziale si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative selezionate sulla base degli esiti del presente Avviso devono essere avviate perentoriamente nell'anno di concessione dell'incentivo e devono essere concluse perentoriamente entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10.

art. 9 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dall'incentivo.

2. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio.

3. L'erogazione in via anticipata del finanziamento, ai sensi del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale, è pari al 50 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, successivamente alla comunicazione di accettazione dell'incentivo e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione del comma 71 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono ammesse a rendicontazione spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. Al rendiconto sono allegati, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo all'iniziativa progettuale per cui è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione riepilogativa della iniziativa progettuale per la quale è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

5. Il termine di presentazione del rendiconto e della documentazione allegata è fissato perentoriamente a diciotto mesi dalla concessione dell'incentivo.

art. 11 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo alla iniziativa progettuale di cui al comma 4 dell'articolo 10:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2.

art. 12 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 10, comma 5;

- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato;
- f) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

art. 13 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

art. 14 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO C1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione

| CRITERIO | | PUNTEGGIO MASSIMO | INDICATORI |
|---|---|-------------------|---|
| a) qualità dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 50/100 | | | |
| a.1 | Congruenza delle risorse umane (sotto il profilo della numerosità e qualificazione), delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste | Punti 10 | Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e alle attività previste Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 6 Ottimo Punti 10 |
| a.2 | Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa | Punti 20 | Valutazione della proposta progettuale Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 7 Buono Punti 14 Ottimo Punti 20 |
| a.3 | Ampiezza del programma della stagione concertistica | Punti 15 | Numero di concerti previsti in Regione Fino a dieci concerti Punti 5 Da undici a venti concerti Punti 10 Ventuno o più concerti Punti 15 |
| a.4 | Rilevanza regionale della stagione concertistica | Punti 5 | Province del FVG interessate in valore assoluto Una o due province interessate dal progetto Punti 0 Tre o più province interessate dal progetto Punti 5 |
| b) Comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 25/100 | | | |
| b.1 | Numero di concerti realizzati dal soggetto proponente/capofila nell'ultimo triennio | Punti 15 | N. di concerti realizzati nell'ultimo triennio Fino a venti concerti Punti 0 Da ventuno a quaranta concerti Punti 5 Da quarantuno a sessanta concerti Punti 10 Sessantuno o più concerti Punti 15 |
| b.2 | Curriculum del Direttore d'orchestra | Punti 10 | Valutazione della curriculum del Direttore d'orchestra Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 6 Ottimo Punti 10 |
| c) Progetto realizzato in rapporto di partenariato: fino a un massimo di punti 10/100 | | | |
| c.1 | Rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati della realtà regionale, nazionale o internazionale | Punti 5 | Soggetti firmatari l'accordo di partenariato in valore assoluto Nessun soggetto Punti 0 Da uno a tre soggetti Punti 3 Quattro o più soggetti Punti 5 |
| c.2 | Numero di enti pubblici rapportato al numero complessivo dei soggetti partner | Punti 5 | Numero enti pubblici/totale soggetti partner Nessun ente pubblico Punti 0 Fino al 30% del totale dei soggetti partner Punti 2 Dal 31% al 50% del totale dei soggetti partner Punti 5 Dal il 51% al 64% del totale dei soggetti partner Punti 2 Oltre il 65% del totale dei soggetti partner Punti 1 |
| d) Apporto di fondi al progetto, diversi da contributo regionale, inteso come percentuale di entrate (in €) dichiarate per l'iniziativa: fino a un massimo di punti 15/100 | | | |

ALLEGATO C1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione

| | | | |
|------------|---|------------------|---|
| d.1 | Apporto di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale | Punti 10 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punti 3 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punti 6 Apporto di fondi oltre il 41% Punti 10 |
| d.2 | Apporti in natura al progetto (beni e servizi forniti da terzi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante) | Punti 5 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punti 0 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punti 3 Apporto di fondi oltre il 41% Punti 5 |
| | Totale punteggio massimo | 100 punti | |

14_21_1_DGR_852_5_ALL4

ALLEGATO D)

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, e la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 disciplina, con riferimento alle iniziative progettuali di cui alle lettere e) e g) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 riguardanti l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, e la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, in particolare:

- a) l'importo da destinare agli incentivi;
- b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione della domanda;
- d) i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- e) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- g) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento di cui al D.P.Reg 16 aprile 2014, n. 69 ("Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)") (di seguito "Regolamento").

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 100.000. Tale importo può essere modificato con una o più successive deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 30 settembre.
2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del progetto e le entrate complessive previste ed attualizzate del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.
3. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000 euro e 25.000 euro.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza fini di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori della cultura.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia. Se la sede legale non è in Friuli Venezia Giulia, la sede operativa deve essere istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:

- a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;
- b) contengono l'indicazione dell'assenza di lucro o della finalità mutualistica;
- c) contengono il riferimento all'attività di organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi della lettera b) del comma 4, il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e degli elementi di valutazione di cui al presente Avviso:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, ad esclusione degli enti pubblici, se non prodotta dal soggetto beneficiario in precedenti occasioni oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, con l'eventuale dichiarazione che la sede operativa è istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia ;
- b) proposta dell'iniziativa progettuale, dalla quale emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, contenente:
 - 1) titolo del progetto;
 - 2) relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 3) referente amministrativo del progetto;
 - 4) responsabile culturale del progetto;

- 5) luogo di svolgimento delle attività;
- 6) durata del progetto;
- 7) eventuale relazione sulle attività messe in atto dal soggetto proponente e, in caso di presentazione della domanda ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 3, anche dei partner, nei tre anni solari precedenti, con esclusivo riferimento alle eventuali iniziative realizzate sui temi oggetto del presente Avviso;
- 8) eventuali elementi indicati nel modello di domanda ai fini della valutazione;
- c) eventuale richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50 per cento di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 23/2013;
- d) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, redatta seguendo il fac simile allegato al presente avviso, sottoscritta dai legali rappresentanti dei partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi;
- e) piano finanziario, con l'indicazione del costo complessivo preventivato, ripartito espressamente nelle voci di entrata e nelle voci di costi diretti ed indiretti, rispettoso dei criteri di ammissibilità della spesa e di percentuale massima dei costi indiretti, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento e dell'obbligo che l'importo complessivo delle entrate non superi l'importo complessivo della spesa che si intende sostenere per l'iniziativa progettuale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
- f) per i soggetti di diritto privato la descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;
- g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento;
- h) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario, nonché l'eventuale assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del quattro per cento sull'importo dell'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai soggetti beneficiari che siano enti pubblici;
- i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- 2.** Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del Capofila.
- 3.** Nell'ambito degli avvisi di cui ai commi da 64 a 68 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 si può presentare un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come Capofila o come partner, ed eccezionalmente si può essere anche partner in una sola domanda presentata a valere sull'Avviso di cui all'allegato B) alla presente deliberazione della Giunta regionale, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate.
- 4.** Non possono comunque in alcun caso presentare domanda in veste di capofila o partecipare in veste di partner, a pena di inammissibilità, i soggetti di cui ai commi 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 90 e 137 dell'articolo 6 della legge regionale 23/3013.
- 5.** Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola iniziativa progettuale.

6. I soggetti beneficiari presentano perentoriamente entro il **13 giugno 2014** apposita domanda di concessione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). La data di presentazione della domanda è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione.

7. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 5 esclusioni

1. Non sono considerati i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto:

- a) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
- b) la valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivistico;
- c) lo sviluppo dei musei e degli istituti museali;
- d) la valorizzazione della cultura cinematografica.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato D1.

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a qualità del progetto;
- b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a esperienza e qualificazione del soggetto proponente;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 7 graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale

1. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 1, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ovvero in caso di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.

3. Con riferimento alle iniziative progettuali inserite nella graduatoria sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, per modifica sostanziale si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative selezionate sulla base degli esiti del presente Avviso devono essere avviate perentoriamente nell'anno di concessione dell'incentivo e devono essere concluse perentoriamente entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10.

art. 9 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dall'incentivo.

2. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio.

3. L'erogazione in via anticipata del finanziamento, ai sensi del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale, è pari al 50 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, successivamente alla comunicazione di accettazione dell'incentivo e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione del comma 71 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono ammesse a rendicontazione spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. Al rendiconto sono allegati, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo all'iniziativa progettuale per cui è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione riepilogativa dell'iniziativa progettuale per la quale è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

5. Il termine di presentazione del rendiconto e della documentazione allegata è fissato perentoriamente a diciotto mesi dalla concessione dell'incentivo.

art. 11 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo alla iniziativa progettuale di cui al comma 4 dell'articolo 10:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2.

art. 12 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 10, comma 5;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato;
- f) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

art. 13 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

art. 14 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO D1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, e la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali

| CRITERIO | | PUNTEGGIO MASSIMO | INDICATORI |
|---|---|-------------------|---|
| a) qualità dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 45/100 | | | |
| a.1 | Congruenza delle risorse umane (sotto il profilo della numerosità e qualificazione), delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste | Punti 10 | Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e alle attività previste Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 5 Ottimo Punti 10 |
| a.2 | Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa | Punti 25 | Valutazione della proposta progettuale Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 8 Buono Punti 16 Ottimo Punti 25 |
| a.3 | Realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali dell'iniziativa diffusi su web | Punti 10 | Valutazione della proposta progettuale con riferimento agli output di progetto Nessuna realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali dell'iniziativa diffusi su web Punti 0 Realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali dell'iniziativa diffusi su web Punti 10 |
| b) Comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 25/100 | | | |
| b.1 | Finanziamento pregresso della Regione FVG alle attività del soggetto proponente/capofila | Punti 15 | Annualità finanziate negli ultimi dieci anni Nessun finanziamento regionale Punti 0 Finanziamento fino a sei annualità Punti 10 Finanziamento di sette o più annualità Punti 15 |
| b.2 | Curriculum del responsabile scientifico del progetto | Punti 10 | Valutazione della curriculum del responsabile scientifico Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 6 Ottimo Punti 10 |
| c) Progetto realizzato in rapporto di partenariato: fino a un massimo di punti 15/100 | | | |
| c.1 | Rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati della realtà regionale, nazionale o internazionale | Punti 10 | Soggetti firmatari l'accordo di partenariato in valore assoluto Nessun soggetto Punti 0 Da uno a cinque soggetti Punti 3 Da sei a dieci soggetti Punti 6 Undici o più soggetti Punti 8 Se presenti uno o più partner internazionali il punteggio viene aumentato di |
| c.2 | Numero di enti pubblici rapportato al numero complessivo dei soggetti partner | Punti 5 | Numero enti pubblici/totale soggetti partner Nessun ente pubblico Punti 0 Fino al 30% del totale dei soggetti partner Punti 2 Dal 31% al 50% del totale dei soggetti partner Punti 5 Dal il 51% al 64% del totale dei soggetti partner Punti 2 Oltre il 65% del totale dei soggetti partner Punti 1 |

ALLEGATO D1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, e la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali

| d) Apporto di fondi al progetto, diversi da contributo regionale, inteso come percentuale di entrate (in €) dichiarate per l'iniziativa: fino a un massimo di punti 15/100 | | | |
|---|---|------------------|---|
| d.1 | Apporto di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale | Punti 10 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punti 3 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punti 6 Apporto di fondi oltre il 41% Punti 10 |
| d.2 | Apporti in natura al progetto (beni e servizi forniti da terzi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante) | Punti 5 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punti 1 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punti 3 Apporto di fondi oltre il 41% Punti 5 |
| Totale punteggio massimo | | 100 punti | |

14_21_1_DGR_852_6_ALL5

ALLEGATO E)

Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri.

art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 disciplina, con riferimento alle iniziative progettuali di cui alla lettera f) del comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 riguardanti la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri, in particolare:

- a) l'importo da destinare agli incentivi;
- b) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione della domanda;
- d) i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- e) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- g) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
- h) quanto demandato all'Avviso dal regolamento di cui al D.P.Reg 16 aprile 2014, n. 69 ("Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)") (di seguito "Regolamento").

art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 30.000. Tale importo può essere modificato con una o più successive deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 30 settembre.
2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento del progetto. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del progetto e le entrate complessive previste ed attualizzate del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.
3. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 10.000 euro e 30.000 euro.

art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza fini di lucro o a finalità mutualistica, operanti nei settori della musica.
2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia. Se la sede legale non è in Friuli Venezia Giulia, la sede operativa deve essere istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia.
3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1:
 - a) sono adottati con atto pubblico o scrittura privata;
 - b) contengono l'indicazione dell'assenza di lucro o della finalità mutualistica;
 - c) contengono il riferimento alla gestione di una o più scuole di musica.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi della lettera b) del comma 4, il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e degli elementi di valutazione di cui al presente Avviso:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, ad esclusione degli enti pubblici, se non prodotta dal soggetto beneficiario in precedenti occasioni oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, con l'eventuale dichiarazione che la sede operativa è istituita da almeno tre anni in Friuli Venezia Giulia ;
 - b) proposta dell'iniziativa progettuale, dalla quale emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, contenente:
 - 1) titolo del progetto;
 - 2) relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
 - 3) referente amministrativo del progetto;
 - 4) responsabile culturale del progetto;
 - 5) luogo di svolgimento delle attività;
 - 6) durata del progetto;

7) eventuale relazione sulle attività messe in atto dal soggetto proponente e, in caso di presentazione della domanda ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 3, anche dei partner, nei tre anni solari precedenti, con esclusivo riferimento alle eventuali iniziative realizzate sui temi oggetto del presente Avviso;

8) eventuali elementi indicati nel modello di domanda ai fini della valutazione;

c) eventuale richiesta dell'erogazione dell'acconto del 50 per cento di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 23/2013;

d) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, redatta seguendo il fac simile allegato al presente avviso, sottoscritta dai legali rappresentanti dei partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi;

e) piano finanziario, con l'indicazione del costo complessivo preventivato, ripartito espressamente nelle voci di entrata e nelle voci di costi diretti ed indiretti, rispettoso dei criteri di ammissibilità della spesa e di percentuale massima dei costi indiretti, previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento e dell'obbligo che l'importo complessivo delle entrate non superi l'importo complessivo della spesa che si intende sostenere per l'iniziativa progettuale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

f) per i soggetti di diritto privato la descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento;

h) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario, nonché l'eventuale assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del quattro per cento sull'importo dell'incentivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai soggetti beneficiari che siano enti pubblici;

i) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

2. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del Capofila.

3. Nell'ambito degli avvisi di cui ai commi da 64 a 68 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 si può presentare un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come Capofila o come partner, ed eccezionalmente si può essere anche partner in una sola domanda presentata a valere sull'Avviso di cui all'allegato B) alla presente deliberazione della Giunta regionale, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate.

4. Non possono comunque in alcun caso presentare domanda in veste di capofila o partecipare in veste di partner, a pena di inammissibilità, i soggetti di cui ai commi 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 90 e 137 dell'articolo 6 della legge regionale 23/3013.

5. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a una sola iniziativa progettuale.

6. I soggetti beneficiari presentano perentoriamente entro il **13 giugno 2014** apposita domanda di concessione dell'incentivo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). La data di

presentazione della domanda è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione.

7. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

Art. 5 esclusioni

1. Non sono considerati i progetti finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto:

- a) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
- b) la valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivistico;
- c) lo sviluppo dei musei e degli istituti museali;
- d) la valorizzazione della cultura cinematografica.

art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato E1.
2. Nel caso di progetti a parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a qualità del progetto;
 - b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a esperienza e qualificazione del soggetto proponente;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

art. 7 graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale

1. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 1, la stessa non può in alcun caso essere assegnata per un importo inferiore. Nel caso in cui, a seguito di una o più deliberazioni della Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 ovvero in caso di rinuncia, si rendano, nel corso dell'anno, disponibili sufficienti risorse ulteriori, si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. Con riferimento alle iniziative progettuali inserite nella graduatoria sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, per modifica sostanziale si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative selezionate sulla base degli esiti del presente Avviso devono essere avviate perentoriamente nell'anno di concessione dell'incentivo e devono essere concluse perentoriamente entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10.

art. 9 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dall'incentivo.

2. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio.

3. L'erogazione in via anticipata del finanziamento, ai sensi del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale, è pari al 50 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, successivamente alla comunicazione di accettazione dell'incentivo e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,

2) eventuale certificazione della spesa;

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:

1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. In applicazione del comma 71 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.

3. Ai sensi del comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono ammesse a rendicontazione spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.

4. Al rendiconto sono allegati, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio e contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo all'iniziativa progettuale per cui è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione riepilogativa dell'iniziativa progettuale per la quale è stato concesso l'incentivo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

5. Il termine di presentazione del rendiconto e della documentazione allegata è fissato perentoriamente a diciotto mesi dalla concessione dell'incentivo.

art. 11 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo alla iniziativa progettuale di cui al comma 4 dell'articolo 10:

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2.

art. 12 revoca dell'incentivo

1. Il decreto di concessione dell'incentivo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 10, comma 5;

- d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 2;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato;
- f) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

art. 13 obblighi di pubblicità

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.

art. 14 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO E1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri

| CRITERIO | | PUNTEGGIO MASSIMO | INDICATORI |
|---|---|-------------------|---|
| a) qualità dell'iniziativa: fino a un massimo di punti 40/100 | | | |
| a.1 | Congruenza delle risorse umane (sotto il profilo della numerosità e qualificazione), delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste | Punti 10 | Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e alle attività previste Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 5 Ottimo Punti 10 |
| a.2 | Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa | Punti 25 | Valutazione della proposta progettuale Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 8 Buono Punti 16 Ottimo Punti 25 |
| a.3 | Presenza nell'ambito del progetto di esibizioni musicali che coinvolgono allievi e maestri | Punti 5 | Presente/non presente Sì Punti 0 No Punti 5 |
| b) Comprovata esperienza e qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 30/100 | | | |
| b.1 | Finanziamento pregresso della Regione FVG alle attività del soggetto proponente/capofila | Punti 15 | Annualità finanziate negli ultimi dieci anni Nessun finanziamento regionale Punti 0 Finanziamento fino a sei annualità Punti 10 Finanziamento di sette o più annualità Punti 15 |
| b.2 | Allievi della scuola di musica diplomati al conservatorio negli ultimi cinque anni | Punti 10 | Numero di allievi della scuola di musica diplomati al Conservatorio negli ultimi cinque anni Fino a quaranta Punti 0 Da quarantuno a sessanta Punti 3 Da sessantuno a centoventi Punti 6 Oltre centoventuno Punti 10 |
| b.3 | Premi in concorsi nazionali o internazionali ricevuti negli ultimi cinque anni dagli allievi del soggetto proponente/capofila | Punti 5 | Numero di premi in concorsi nazionali o internazionali ricevuti negli ultimi cinque anni Nessun premio Punti 0 Un premio Punti 1 Da due a tre premi Punti 3 Oltre tre premi Punti 5 |
| c) Progetto realizzato in rapporto di partenariato: fino a un massimo di punti 15/100 | | | |
| c.1 | Rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati della realtà regionale, nazionale o internazionale | Punti 10 | Soggetti firmatari l'accordo di partenariato in valore assoluto Nessun soggetto Punti 0 Da uno a cinque soggetti Punti 3 Da sei a dieci soggetti Punti 6 Undici o più soggetti Punti 8 Se presenti uno o più partner internazionali il punteggio viene aumentato di Punti 2 |

ALLEGATO E1)

Criteri di valutazione per iniziative progettuali riguardanti la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| c.2 | Numero di istituzioni scolastiche rapportato al numero complessivo dei soggetti partner | Punti 5 | Numero istituzioni scolastiche/totale soggetti partner Nessuna istituzione scolastica Punti 0 Fino al 30% del totale dei soggetti partner Punti 2 Dal 31% al 50% del totale dei soggetti partner Punti 5 Dal 51% al 64% del totale dei soggetti partner Punti 2 Oltre il 65% del totale dei soggetti partner Punti 1 |
| d) Apporto di fondi al progetto, diversi da contributo regionale, inteso come percentuale di entrate (in €) dichiarate per l'iniziativa: fino a un massimo di punti 15/100 | | | |
| d.1 | Apporto di fondi al progetto, diversi dal contributo regionale | Punti 10 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punti 3 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punti 6 Apporto di fondi oltre il 41% Punti 10 |
| d.2 | Apporti in natura al progetto (beni e servizi forniti da terzi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante) | Punti 5 | Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/spesa ammissibile in € Apporto di fondi fino al 25% Punti 1 Apporto di fondi dal 26% al 40% Punti 3 Apporto di fondi oltre il 41% Punti 5 |
| Totale punteggio massimo | | 100 punti | |

14_21_1_ADC_AMB ENERPNI ASPAG_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Aspiag Service Srl per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per il consumo umano da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento (IPD/3255).

Con domanda dd. 29.05.2012 la ditta Aspiag Service srl ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,007 (pari a 0,7 l/sec.) d'acqua per usi igienico ed assimilati da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 21 mappale 1956

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 21.05.2014 e, pertanto, fino al 04.06.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretori o del Comune di San Vito al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.06.2014.

Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, il coordinatore della Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone è il geom. Mario Basso Boccabella, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.06.2013, i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento sono fissati in 180 giorni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERPNI BIANCHI-NADALIN_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Bianchi Giuseppe e Nadalin Tecla per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Morsano al Tagliamento (IPD/3316).

Con domanda dd. 05.11.2013 la ditta Bianchi Giuseppe e Nadalin Tecla ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,50 (pari a 50 l/sec.) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di

Morsano al Tagliamento, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 30, mappale 51.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 21.05.2014 e, pertanto, fino al 04.06.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretori o del Comune di Morsano al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.06.2014.

Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Morsano al Tagliamento, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, il coordinatore della Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone è il geom. Mario Basso Boccabella, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.06.2013, i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento sono fissati in 180 giorni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERPEN ENEL_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Enel Distribuzione Spa per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso igienico ed assimilati da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento (IPD/3320).

Con domanda dd. 27.11.2013 la ditta Enel Distribuzione Spa ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,01 (pari a 1 l/sec.) d'acqua per usi igienico ed assimilati da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 10, mappale 49-52.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 21.05.2014 e, pertanto, fino al 04.06.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretori o del Comune di San Vito al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.06.2014.

Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, il coordinatore della Struttura stabile gestione risorse idri-

che - sede di Pordenone è il geom. Mario Basso Boccabella, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.06.2013, i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento sono fissati in 180 giorni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERP N FOLLEGOT_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Publicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Follegot Loris per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Azzano decimo (IPD/3326).

Con domanda dd. 17.12.2013 la ditta Follegot Loris ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,14 (pari a 14 l/sec.) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Azzano Decimo, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 46, mappale 272.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 21.05.2014 e, pertanto, fino al 04.06.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretori o del Comune di Azzano decimo.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.06.2014.

Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Azzano Decimo, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone. Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, il coordinatore della Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone è il geom. Mario Basso Boccabella, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.06.2013, i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento sono fissati in 180 giorni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERP N QUERIN_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Publicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Querin Marisa per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Zoppola (IPD/3323).

Con domanda dd. 20.11.2013 la ditta Querin Marisa ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,40 (pari a 40 l/sec.) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Zoppola, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 17, mappale 385.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 21.05.2014 e, pertanto, fino al 04.06.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Zoppola.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.06.2014.

Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Zoppola, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, il coordinatore della Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone è il geom. Mario Basso Boccabella, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.06.2013, i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento sono fissati in 180 giorni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERP N ROSA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Rosa Loris per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Casarsa della Delizia (IPD/3321).

Con domanda dd. 20.11.2013 la ditta Rosa Loris ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,40 (pari a 40 l/sec.) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Casarsa della Delizia, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 10, mappale 485.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 21.05.2014 e, pertanto, fino al 04.06.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Casarsa della Delizia.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.06.2014.

Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Casarsa della Delizia, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, il coordinatore della Struttura stabile gestione risorse idri-

che - sede di Pordenone è il geom. Mario Basso Boccabella, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon. Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.06.2013, i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento sono fissati in 180 giorni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERUD 05-08 PLOZZER ZAMPIERI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo delle ditte Plozzer e Zampieri.

Le ditte Plozzer Victoriano e Zampieri Cristian, con sede legale rispettivamente in Comune di Castions di Strada Via Gorizia 20/A ed in comune di Castions di Strada Via Aquileia 29/1 hanno chiesto, in data 12/03/2014 la concessione per derivare mod. 0,48 d'acqua ad uso irriguo in comune di Gonars Fg. 15 Mapp. 124.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 21/05/2014 e pertanto fino al giorno 04/06/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 12/06/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Gonars.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la dott. Simonetta Donato e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 12/03/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 8 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERUD 05-12 BACCHETTI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo della ditta Azienda Bacchetti Roberto.

La ditta Azienda Bacchetti Roberto, con sede legale in Comune di Remanzacco fr. Orzano Via Pasini Vianelli 3 ha chiesto, in data 25/07/2013 la concessione per derivare mod. 1.00 d'acqua ad uso irriguo in comune di Remanzacco Fg. 21 Mapp. 28.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 21/05/2014 e pertanto fino al giorno 04/06/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13/06/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Remanzacco.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geometra Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 25/07/2013, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 12 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERUD 05-12 BERTOLINI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo della ditta Azienda Bertolini Alberto e Filippo e C ss.

La ditta Azienda Bertolini Alberto e Filippo e C. s.s., con sede legale in Comune di Bertolino Via Mazzini 51 Loc. Pozzecco, ha chiesto, in data 13/05/2013 la concessione per derivare mod. 0.50 d'acqua ad uso irriguo in comune di Rivignano Fg. 25 Mapp. 8.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 21/05/2014 e pertanto fino al giorno 04/06/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 11/06/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Rivignano.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è dott. Simonetta Donato e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 13/05/2013, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 12 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERUD 05-12 COM RAVASCLETTO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua, uso potabile, del Comune di Ravascletto.

La ditta Comune di Ravascletto con sede legale in Comune di Ravascletto - Viale Edelweiss 7, ha chiesto, in data 03/01/2005 la concessione in sanatoria per derivare mod. 0.41 da sorgenti e corso d'acqua ad uso potabile in comune di Ravascletto, località varie.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 21/05/2014 e pertanto fino al giorno 04/06/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 25/06/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Ravascletto.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è dott. Roberto Baldovin e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi del decreto n. 808/B/1/A dd. 04.05.2010 della Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 810 a decorrere dal 03/01/2005 data di ricezione dell'istanza in esame. Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge. Udine, 12 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_AMB ENERUD 05-12 TEDESCHI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo della ditta Azienda Agricola Tedeschi Michela.

La ditta Azienda Agricola Tedeschi Michela, con sede legale in Comune di San Giovanni al Natisone Via Don Luigi Micone 8 ha chiesto, in data 13/11/2013 la concessione per derivare mod. 0,40 d'acqua ad uso irriguo in comune di San Giovanni al Natisone Fg. 12 Mapp. 150.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 21/05/2014 e pertanto fino al giorno 04/06/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro

e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 11/06/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di San Giovanni al Natisone.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geometra Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 13/11/2013 di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 12 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_21_1_ADC_ATT PROD LIMITAZIONE ISCRIZIONE VIGNETI PROSECCO_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio produzioni agricole

Comunicazione relativa alla richiesta di limitazione all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia delle superfici realizzate con la varietà Glera, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione "Prosecco".

Il Presidente del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" ha presentato in data 2 maggio 2014, prot. n. 36275, una richiesta di limitazione all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia delle superfici realizzate con la varietà Glera, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione "Prosecco", ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 08 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), per il periodo 2014 - 2017.

La richiesta è depositata agli atti della Direzione centrale risorse attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali di Udine, Servizio produzioni agricole, via Sabbadini n. 31, e di essa è possibile prenderne visione a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e fino al quindicesimo giorno successivo.

Ai fini della conclusione del procedimento di competenza dell'Amministrazione regionale, la richiesta di accesso agli atti e le eventuali istanze e memorie degli interessati dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino ufficiale della Regione al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio produzioni agricole, via Sabbadini n. 31, 33100 Udine (UD), fax n. 0432 555308.

referenti: dott. Laura Barazzuol tel. 0432 555165 (quarto piano, stanza n. 441, dal lunedì al venerdì ore 08 - 13; lunedì e mercoledì ore 13.30 - 17)

dott. Emilio Beltrame tel. 0432 555161

produzioni@regione.fvg.it

14_21_1_ADC_DIR GEN ACCORDO PERSEO_1_TESTO

Direzione generale - Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali

Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia al Fondo di previdenza complementare nazionale "Perseo".

Il giorno 16.04.2014, alle ore 16,00, a seguito della positiva certificazione della ipotesi di accordo del 10.12.2013 da parte della CORTE DEI CONTI - Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, avvenuta con deliberazione n. FVG/54/2014/CCR, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia così rappresentate:

Delegazione Pubblica

| | |
|--|---------------|
| | F.to Mareschi |
|--|---------------|

Organizzazioni Sindacali

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| FP CGIL | F.to Ferletti, Valent |
| FP CISL | F.to Bevilacqua |
| UIL FPL | F.to Burlo, Brazzafolli |
| UGL autonomie | F.to Coreno, Dellosto |
| CISAL eell-FVG | F.to Alzetta, Devescovi |
| DIRER - AREA DIRIGENZIALE | F.to Cavani |

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato accordo per l'adesione al Fondo PERSEO.

Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia al Fondo di previdenza complementare nazionale "Perseo".

PREMESSA

Visto:

- il decreto legislativo 21/4/1993 n. 124 e s.m.i.;
- l'AQN 29/7/1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare;
- la legge 8/8/1995 n. 335;
- l'art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il decreto legislativo 5/12/2005 n. 252 e s.m.i.;
- l'AQN 29/3/2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- l'art. 88, comma 2, del CCRL 1 agosto 2002 (biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998/2001) con la quale le parti hanno convenuto sulla necessità di attivare la tutela previdenziale complementare del personale del Comparto Unico tramite la costituzione di un Fondo complementare o comunque definire la possibilità di un fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti ovvero accedere ad altri fondi;

Visto:

- che la Regione FVG con legge regionale n. 13 del 22/5/2012 ha istituito il "Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia" determinando che il trattamento pensionistico complementare previsto dalla legge ha, quali destinatari, le persone fisiche che risiedono in regione, i lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, autonomo, libero professionale o in qualità di soci lavoratori di cooperative;
- l'art. 5 della predetta legge regionale il quale prevede che il trattamento pensionistico complementare "è esteso, altresì, ai dipendenti degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia";
- che, al momento, il Fondo regionale non è ancora operativo in quanto non costituito con atto pubblico;

Visto:

- l'Accordo istitutivo del Fondo complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario nazionale del 14/5/2007;
- lo Statuto del Fondo pensione complementare PERSEO;

Preso atto:

- che dal mese di settembre il Fondo Pensione Perseo è operativo ed è possibile aderire allo stesso;
- che i dipendenti del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Fvg non rientrano tra i destinatari del Fondo Perseo in quanto non fanno parte del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Visto:

- la nota del 28/11/2012 a firma dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali trasmessa ai Presi-

denti dell'Aran e del Fondo Perseo (e per conoscenza al Ministero del Lavoro, al Dipartimento Funzione Pubblica, alla Covip, all'Inps gestione ex Inpdap, all'Anci-Upi-Uncem Fvg, all'Assessore regionale alla salute, alla Direzione centrale regionale salute, al Consiglio Direttivo del Comitato Promotore del Fondo territoriale di previdenza complementare Fvg) con la quale evidenzia l'opportunità di addivenire ad una reciprocità tra il costituendo Fondo territoriale di previdenza complementare del Fvg e il Fondo Perseo tramite una soluzione concordata che consenta a tutti i dipendenti del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Fvg di poter aderire sulla base di una scelta volontaria ed individuale al Fondo Perseo oppure al costituendo Fondo territoriale;

- la risposta positiva dell'ARAN, prot. N. 25502 del 17.12.2012 nella quale, al fine di concedere ai dipendenti la facoltà di aderire alternativamente ad uno dei due fondi, si precisa che l'adesione al Fondo Perseo richiede la sottoscrizione di un accordo regionale tra le parti datoriali e sindacali;

Avuto riguardo alla delibera della Giunta regionale n. 2291 del 6.12.2013;

Le parti approvano il seguente accordo:

Art. 1 destinatari

1. L'adesione al Fondo Perseo è individuale, libera e volontaria.

2. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia - area dirigenziale e non dirigenziale - e il personale al quale in virtù di legge regionale viene applicato il contratto collettivo regionale di lavoro, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part-time o orario ridotto;
- a tempo determinato, anche part-time o orario ridotto, e ogni altra tipologia di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

3. Possono restare, altresì, associati al Fondo i lavoratori che a seguito di processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni del Comparto Unico (o al quale viene applicato il contratto collettivo regionale di lavoro in virtù di legge regionale) transitino alle dipendenze di enti o società, comunque denominati, non rientranti negli enti e amministrazioni destinatari del Fondo Pensione Perseo.

Art. 2 contribuzione

1. La contribuzione dovuta al Fondo PERSEO è così ripartita:

- a carico dell'Amministrazione: 1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del TFR, come previsto dall'art. 88 comma 2 lett. C) del CCRL 1 agosto 2002 (biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001);
- a carico del dipendente: 1% (o superiore su indicazione dello stesso) degli elementi retributivi considerati utili ai fini del TFR.

2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'Inps gestione ex Inpdap:

- a. la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- b. l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20.12.1999;
- c. l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti dall'1/1/2001.

Art. 3 spese

1. Le spese poste a carico del dipendente e dell'Amministrazione per avvio, quota di iscrizione, quota associativa, etc. sono quelle definite dall'Organo di Amministrazione del Fondo PERSEO.

Art. 4 dichiarazione di conoscenza

1. Le parti dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo PERSEO definito in data 14/5/2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

Art. 5 norma finale

1. Le parti confermano fin d'ora che, qualora venisse costituito il Fondo territoriale di previdenza complementare per il FVG, il personale appartenente al Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia - area dirigenziale e non dirigenziale - e il personale al quale in virtù di legge regionale viene applicato il contratto collettivo regionale di lavoro, potrà aderire, in condizione di reciprocità, al fondo territoriale o al fondo Perseo sulla base del principio di unitarietà di trattamento e nell'ottica delle reciprocità di adesione individuale e volontaria.

14_21_1_ADC_FIN PATR CONCESSIONE POLISPORTIVA SMARCO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 24 del Reg. del CdN a variazione dei contenuti della concessione demaniale n. 24/2008, sita in località Villaggio del Pescatore presso il Comune amministrativo di Duino Aurisina, (TS) mediante la realizzazione di opere volte alla posa in opera di: n. 58 colonnine di fornitura dell'acqua corrente ed elettricità dedite alle imbarcazioni posizionate all'interno delle aree in licenza; n. 7 cancelli a protezione delle banchine galleggianti; n. 7 pali per l'illuminazione. Richiedente: "ASD Polisportiva San Marco".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTI gli articoli 9, 11, 13, e 15 del Decreto legislativo 01/04/2004, n. 111 e l'articolo 1, comma 947, della Legge 27/12/2006, n. 296, con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;

ATTESO che il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2009 ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 01/04/2009;

VISTA l'istanza di data 24 febbraio 2014, pervenuta in data 05 marzo 2014 prot. 7123/A e la documentazione a corredo della stessa, con la quale la Società denominata "A.S.D. Polisportiva San Marco", con sede al Villaggio del Pescatore, 33/A nel Comune di Duino Aurisina (TS), nella persona del suo legale rappresentante e presidente pro tempore signor Lorenzo Torelli, ha inviato la richiesta di modifica della concessione demaniale marittima in essere per la posa in opera di n. 58 colonnine per la fornitura di acqua corrente ed elettricità a servizio delle imbarcazioni posizionate all'interno delle aree in concessione, n. 7 cancelli a protezione delle banchine galleggianti e n. 7 pali per illuminazione in località Villaggio del Pescatore nel Comune di Duino Aurisina (TS);

PRESO ATTO che sull'area demaniale in questione la Società A.S.D. Polisportiva San Marco occupa ed utilizza l'area demaniale marittima rilasciata con Licenza della Capitaneria di Porto di Trieste n. 24/2008 per l'ormeggio delle imbarcazioni dei soci assegnatari, valida fino alla data del 31/12/2012, successivamente prorogata ai sensi dell'art. 165 1° e 2° comma L.R. 21/10/2010 n. 17 fino alla data del 31/12/2013, modificata al 31/12/2015 dall' art. 16 comma 17 della L. R. 18/2011 di data 29 dicembre 2011 e che ai sensi delle L.R. n. 5/2013 dd. 08.04.2013, art. 1 comma 18 e L.R. 6/2013 art.14 i termini di tale scadenza sono stati fissati al 31/12/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13.09.2013 e successive modifiche ed integrazioni da ultime con D.G.R. 760 dd 17.04.2014 con cui è stata approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali così come definita nell'allegato A, costituente parte integrante di della deliberazione;

CONSIDERATO che con delibera n. 2184 dd. 22.11.2013 della Giunta Regionale è stato disposto - ai sensi dell'art. 26 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni - il rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio Demanio e Consulenza Tecnica della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio, Coordinamento e programmazione Politiche Economiche e Comunitarie, in capo al dirigente del ruolo unico regionale, dott. Giorgio ADAMI, a decorrere dal 5 dicembre 2013 e fino al 31 dicembre 2014;

ORDINA

La pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza in premessa citata:

1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 21 di data 21 maggio 2014;
2. all'Albo pretorio del Comune di Duino Aurisina (TS) per la durata di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comune.duino-aurisina.ts.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno 21 maggio 2014 e fino al 10 giugno 2014.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione, né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, per il periodo di 20 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di inammissibilità possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.

Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.

Trieste, 8 maggio 2014

IL DIRETTORE:
arch. Giorgio Adami

14_21_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 51/14 presentato il 13/01/2014
GN 103/14 presentato il 21/01/2014
GN 647/14 presentato il 31/03/2014
GN 648/14 presentato il 31/03/2014
GN 664/14 presentato il 03/04/2014
GN 665/14 presentato il 03/04/2014
GN 686/14 presentato il 07/04/2014
GN 687/14 presentato il 07/04/2014
GN 689/14 presentato il 08/04/2014
GN 730/14 presentato il 11/04/2014
GN 745/14 presentato il 16/04/2014
GN 758/14 presentato il 17/04/2014
GN 773/14 presentato il 24/04/2014
GN 774/14 presentato il 24/04/2014
GN 775/14 presentato il 24/04/2014
GN 787/14 presentato il 28/04/2014

GN 803/14 presentato il 30/04/2014
GN 804/14 presentato il 30/04/2014
GN 805/14 presentato il 30/04/2014
GN 810/14 presentato il 30/04/2014
GN 814/14 presentato il 02/05/2014
GN 815/14 presentato il 02/05/2014
GN 816/14 presentato il 02/05/2014
GN 819/14 presentato il 05/05/2014
GN 820/14 presentato il 05/05/2014
GN 821/14 presentato il 05/05/2014
GN 822/14 presentato il 06/05/2014
GN 823/14 presentato il 06/05/2014
GN 825/14 presentato il 06/05/2014
GN 827/14 presentato il 06/05/2014
GN 828/14 presentato il 06/05/2014
GN 829/14 presentato il 06/05/2014

14_21_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 498 presentato il 09.04.2014
GN 507 presentato il 10.04.2014
GN 534 presentato il 17.04.2014
GN 540 presentato il 18.04.2014
GN 549 presentato il 22.04.2014
GN 550 presentato il 22.04.2014
GN 551 presentato il 22.04.2014
GN 552 presentato il 22.04.2014
GN 554 presentato il 23.04.2014
GN 555 presentato il 23.04.2014
GN 560 presentato il 23.04.2014
GN 562 presentato il 24.04.2014

GN 563 presentato il 24.04.2014
GN 564 presentato il 28.04.2014
GN 565 presentato il 28.04.2014
GN 570 presentato il 29.04.2014
GN 574 presentato il 29.04.2014
GN 565 presentato il 30.04.2014
GN 586 presentato il 30.04.2014
GN 587 presentato il 30.04.2014
GN 590 presentato il 30.04.2014
GN 596 presentato il 05.05.2014
GN 624 presentato il 08.05.2014

14_21_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

G.N. 7 2014 Presentato il 7/01/2014
G.N. 334 2014 Presentato il 14/02/2014
G.N. 387 2014 Presentato il 25/02/2014
G.N. 390 2014 Presentato il 25/02/2014
G.N. 392 2014 Presentato il 26/02/2014
G.N. 491 2014 Presentato il 13/03/2014
G.N. 492 2014 Presentato il 13/03/2014
G.N. 501 2014 Presentato il 18/03/2014
G.N. 516 2014 Presentato il 20/03/2014
G.N. 526 2014 Presentato il 24/03/2014
G.N. 528 2014 Presentato il 26/03/2014
G.N. 537 2014 Presentato il 27/03/2014
G.N. 538 2014 Presentato il 27/03/2014
G.N. 539 2014 Presentato il 27/03/2014
G.N. 540 2014 Presentato il 27/03/2014
G.N. 541 2014 Presentato il 27/03/2014
G.N. 543 2014 Presentato il 27/03/2014
G.N. 601 2014 Presentato il 01/04/2014
G.N. 602 2014 Presentato il 01/04/2014

G.N. 608 2014 Presentato il 02/04/2014
G.N. 614 2014 Presentato il 03/04/2014
G.N. 619 2014 Presentato il 04/04/2014
G.N. 620 2014 Presentato il 04/04/2014
G.N. 621 2014 Presentato il 04/04/2014
G.N. 622 2014 Presentato il 04/04/2014
G.N. 623 2014 Presentato il 04/04/2014
G.N. 641 2014 Presentato il 09/04/2014
G.N. 655 2014 Presentato il 09/04/2014
G.N. 663 2014 Presentato il 10/04/2014
G.N. 666 2014 Presentato il 14/04/2014
G.N. 667 2014 Presentato il 14/04/2014
G.N. 668 2014 Presentato il 14/04/2014
G.N. 678 2014 Presentato il 16/04/2014
G.N. 680 2014 Presentato il 16/04/2014
G.N. 715 2014 Presentato il 24/04/2014
G.N. 746 2014 Presentato il 30/04/2014
G.N. 747 2014 Presentato il 30/04/2014

14_21_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1311/14 presentato il 16/04/2014
GN 1341/14 presentato il 18/04/2014
GN 1346/14 presentato il 18/04/2014
GN 1348/14 presentato il 18/04/2014
GN 1350/14 presentato il 18/04/2014
GN 1378/14 presentato il 23/04/2014
GN 1381/14 presentato il 23/04/2014
GN 1383/14 presentato il 23/04/2014
GN 1385/14 presentato il 23/04/2014
GN 1387/14 presentato il 23/04/2014
GN 1391/14 presentato il 24/04/2014
GN 1400/14 presentato il 24/04/2014
GN 1401/14 presentato il 24/04/2014
GN 1402/14 presentato il 24/04/2014
GN 1418/14 presentato il 28/04/2014
GN 1419/14 presentato il 28/04/2014
GN 1420/14 presentato il 28/04/2014

GN 1421/14 presentato il 28/04/2014
GN 1422/14 presentato il 28/04/2014
GN 1439/14 presentato il 29/04/2014
GN 1440/14 presentato il 29/04/2014
GN 1443/14 presentato il 29/04/2014
GN 1444/14 presentato il 29/04/2014
GN 1460/14 presentato il 30/04/2014
GN 1461/14 presentato il 30/04/2014
GN 1468/14 presentato il 30/04/2014
GN 1470/14 presentato il 30/04/2014
GN 1472/14 presentato il 30/04/2014
GN 1473/14 presentato il 30/04/2014
GN 1487/14 presentato il 30/04/2014
GN 1488/14 presentato il 30/04/2014
GN 1490/14 presentato il 02/05/2014
GN 1491/14 presentato il 02/05/2014

14_21_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 75/11 presentato il 05/01/2011
GN 212/11 presentato il 11/01/2011
GN 217/11 presentato il 11/01/2011
GN 353/11 presentato il 14/01/2011
GN 1803/11 presentato il 10/02/2011
GN 1804/11 presentato il 10/02/2011
GN 1805/11 presentato il 10/02/2011
GN 1806/11 presentato il 10/02/2011
GN 1986/11 presentato il 16/02/2011
GN 3204/11 presentato il 14/03/2011
GN 3205/11 presentato il 14/03/2011
GN 6656/11 presentato il 24/05/2011
GN 7404/11 presentato il 09/06/2011
GN 7405/11 presentato il 09/06/2011
GN 7406/11 presentato il 09/06/2011
GN 7407/11 presentato il 09/06/2011
GN 7408/11 presentato il 09/06/2011
GN 7409/11 presentato il 09/06/2011
GN 7412/11 presentato il 09/06/2011
GN 7413/11 presentato il 09/06/2011
GN 7414/11 presentato il 09/06/2011
GN 7415/11 presentato il 09/06/2011
GN 7417/11 presentato il 09/06/2011
GN 7731/11 presentato il 14/06/2011
GN 8619/11 presentato il 29/06/2011
GN 8620/11 presentato il 29/06/2011
GN 10345/11 presentato il 29/07/2011
GN 10346/11 presentato il 29/07/2011
GN 10347/11 presentato il 29/07/2011
GN 10348/11 presentato il 29/07/2011
GN 10592/11 presentato il 04/08/2011
GN 10593/11 presentato il 04/08/2011
GN 10596/11 presentato il 04/08/2011
GN 10689/11 presentato il 05/08/2011

GN 10690/11 presentato il 05/08/2011
GN 11840/11 presentato il 13/09/2011
GN 11841/11 presentato il 13/09/2011
GN 11842/11 presentato il 13/09/2011
GN 11843/11 presentato il 13/09/2011
GN 11845/11 presentato il 13/09/2011
GN 13452/11 presentato il 20/10/2011
GN 13455/11 presentato il 20/10/2011
GN 13456/11 presentato il 20/10/2011
GN 13460/11 presentato il 20/10/2011
GN 14097/11 presentato il 07/11/2011
GN 14647/11 presentato il 18/11/2011
GN 14649/11 presentato il 18/11/2011
GN 6645/12 presentato il 14/06/2012
GN 8507/12 presentato il 30/07/2012
GN 8873/12 presentato il 07/08/2012
GN 11304/12 presentato il 18/10/2012
GN 13287/12 presentato il 06/12/2012
GN 64/14 presentato il 08/01/2014
GN 66/14 presentato il 08/01/2014
GN 68/14 presentato il 08/01/2014
GN 218/14 presentato il 14/01/2014
GN 564/14 presentato il 20/01/2014
GN 629/14 presentato il 22/01/2014
GN 630/14 presentato il 22/01/2014
GN 793/14 presentato il 27/01/2014
GN 958/14 presentato il 30/01/2014
GN 959/14 presentato il 30/01/2014
GN 960/14 presentato il 30/01/2014
GN 1026/14 presentato il 31/01/2014
GN 1029/14 presentato il 31/01/2014
GN 1030/14 presentato il 31/01/2014
GN 1031/14 presentato il 31/01/2014
GN 1106/14 presentato il 04/02/2014

GN 1341/14 presentato il 10/02/2014
GN 1390/14 presentato il 11/02/2014
GN 1391/14 presentato il 11/02/2014
GN 1506/14 presentato il 13/02/2014
GN 1507/14 presentato il 13/02/2014
GN 1632/14 presentato il 17/02/2014
GN 1634/14 presentato il 17/02/2014
GN 1636/14 presentato il 17/02/2014
GN 1637/14 presentato il 17/02/2014
GN 1638/14 presentato il 17/02/2014
GN 1639/14 presentato il 17/02/2014
GN 1923/14 presentato il 24/02/2014
GN 1924/14 presentato il 24/02/2014
GN 1925/14 presentato il 24/02/2014
GN 1945/14 presentato il 25/02/2014
GN 1946/14 presentato il 25/02/2014
GN 1947/14 presentato il 25/02/2014

GN 2172/14 presentato il 03/03/2014
GN 2173/14 presentato il 03/03/2014
GN 2174/14 presentato il 03/03/2014
GN 2175/14 presentato il 03/03/2014
GN 2176/14 presentato il 03/03/2014
GN 2177/14 presentato il 03/03/2014
GN 2273/14 presentato il 06/03/2014
GN 2274/14 presentato il 06/03/2014
GN 2275/14 presentato il 06/03/2014
GN 2277/14 presentato il 06/03/2014
GN 2302/14 presentato il 07/03/2014
GN 2392/14 presentato il 10/03/2014
GN 2634/14 presentato il 17/03/2014
GN 2636/14 presentato il 17/03/2014
GN 2963/14 presentato il 25/03/2014
GN 3060/14 presentato il 27/03/2014



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_21_3_GAR_COM MONFALCONE ASTA AREA PARCHEGGIO VIA GRADO_015

Comune di Monfalcone (GO)

Gara per la vendita mediante asta pubblica dell'area denominata "Parcheggio di via Grado" a Monfalcone.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con determinazione n. 703 del 08/05/2014, immediatamente esecutiva, è stata indetta la procedura in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale dal 08/05/2014 al 07/06/2014 compreso, i documenti di gara saranno pubblicati integralmente sul sito del Comune www.comune.monfalcone.go.it in tutti i suoi elementi.

Entro il 05/06/2014, gli interessati in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare offerte. Monfalcone, 9 maggio 2014

IL TITOLARE DI P.O.:
dott.ssa Paola Tessaris

14_21_3_AVV_ARDISS DECR 478 REGOLAMENTO FORNITURE_004

Ardiss - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Trieste

Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.

TITOLO I DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 1 oggetto di regolamentazione e principi generali
- Art. 2 limiti d'importo e divieto di frazionamento artificioso dell'appalto
- Art. 3 tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 4 programmazione dei lavori in economia
- Art. 5 responsabile del procedimento
- Art. 6 forme della procedura in economia
- Art. 7 procedura in amministrazione diretta
- Art. 8 il sistema del cottimo fiduciario
- Art. 9 requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi
- Art. 10 lavori in economia nel caso di urgenza
- Art. 11 lavori in economia nel caso di somma urgenza
- Art. 12 perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 13 regolare esecuzione dei lavori e pagamenti

TITOLO II DELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 14 individuazione dello strumento di acquisizione di beni e servizi e principi generali

- Art. 15 limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 16 tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
- Art. 17 forme della procedura in economia
- Art. 18 procedura in amministrazione diretta
- Art. 19 affidamento col sistema del cottimo
- Art. 20 requisiti minimi di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi
- Art. 21 modalità di affidamento del cottimo e affidamento diretto
- Art. 22 esecuzione con sistema misto
- Art. 23 responsabile del procedimento
- Art. 24 valutazione di congruità, conformità della prestazione contrattuale e pagamenti
- Art. 25 maggiori spese per forniture e servizi complementari
- Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI
- Art. 26 affidamento del cottimo con indagine di mercato
- Art. 27 procedura per l'individuazione del contraente
- Art. 28 criteri di aggiudicazione
- Art. 29 garanzie
- Art. 30 stipula del contratto
- Art. 31 entrata in vigore

TITOLO I - DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1 oggetto di regolamentazione e principi generali

1. Il presente titolo disciplina i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia dell'Ardiss.
2. Le norme in esso contenute si richiamano all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla L.R. 14/2002, al DPR n. 165/Pres./2003 ed al DPR n. 166/Pres./2003.
3. Nelle procedure in economia l'Ardiss deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei lavori in economia devono essere altresì eseguite nell'osservanza dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi, o di lavori e forniture, si applica l'art. 14 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 2 limiti d'importo e divieto di frazionamento artificioso dell'appalto

1. Gli importi monetari di cui al presente regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.
2. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000,00 Euro ai sensi del comma 5 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Tale importo è da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa vigente in materia.
4. E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori per ricondurli all'interno dei limiti previsti dal presente regolamento per i lavori in economia.

Art. 3 tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Possono effettuarsi in economia i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti:
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, in uso all'Ardiss o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico dell'Ardiss;
 - manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, climatizzazione, idrosanitari, eccetera;
 - lavori indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Ardiss o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità e accidentalità;
 - b) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza, in particolare interventi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e salvaguardia della pubblica incolumità;
 - c) lavori che non possano essere differiti dopo l'infruttuoso espletamento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione dei progetti. Si intendono ricompresi i sondaggi, i rilievi, i saggi e

tutte quelle opere che si rendono necessarie per acquisire gli elementi ritenuti utili o indispensabili per la realizzazione della progettazione;

e) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto od in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. In generale i lavori in economia sono ammessi nei limiti di importo di cui all'art. 2 e nei limiti delle voci di spesa sopra individuate, qualora non sia possibile soddisfare l'esigenza mediante contratti d'appalto già stipulati ed affidati mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero qualora l'affidamento mediante le procedure ordinarie risulti antieconomico e sproporzionato per la funzionalità dei lavori in relazione all'episodicità degli stessi, al carattere non prevedibile, alla modesta entità economica della spesa e all'urgenza di provvedere.

Art. 4 programmazione dei lavori in economia

1. L'Ardiss individuerà nel programma annuale dei lavori e/o nel bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori programmabili da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

2. L'Ardiss individuerà, altresì, sempre in sede di bilancio annuale, un apposito stanziamento per gli interventi in economia non programmabili, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite agli esercizi precedenti.

Art. 5 responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, conformemente ai contenuti ed alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, è preposto all'organizzazione ed alle procedure per la scelta dell'impresa, l'autorizzazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 6 forme della procedura in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo fiduciario;

c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo, fermo restando il limite previsto dal seguente articolo per l'esecuzione in amministrazione diretta.

Art. 7 procedura in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro ai sensi dell'art. 125, comma 5 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

2. Tale importo è da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa vigente in materia.

3. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue, per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

4. Il responsabile del procedimento dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

5. L'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, dovranno essere preceduti, ove possibile, da una indagine di mercato le cui forme e modalità sono riservate alla discrezionalità del responsabile del procedimento, tenute presenti le caratteristiche, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento.

Art. 8 il sistema del cottimo fiduciario

1. Il cottimo è una procedura negoziata per l'affidamento a terzi dei lavori individuati al precedente art. 3 e per gli importi massimi stabiliti dal presente regolamento.

2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

3. Il cottimo fiduciario è di regola preceduto da apposita indagine di mercato, fatto salvo l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dall'Ardiss, salvo i casi di comprovata urgenza che non consentano il ricorso a tale modalità.

4. Il cottimo fiduciario per importi superiori a 50.000,00 Euro è di regola preceduto da gara nel rispetto delle norme di cui all'art. 27 del presente regolamento, salvo i casi di comprovata urgenza che non consentano l'espletamento della gara.

5. Per importi inferiori a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previa verifica di congruità economica dell'offerta negoziata.

6. Nell'individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato o alle gare ufficiose ovvero nei limitati casi in cui è consentito l'affidamento diretto, deve essere rispettato il criterio rotativo.

7. Nell'espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, l'Ardiss garantisce la

parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

8. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le indicazioni in ordine alle modalità di pagamento ed alle persone titolate a riscuotere;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
- 9.** I contratti di cottimo devono essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 9 requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi

- 1.** Gli affidatari dei lavori a mezzo cottimo fiduciario debbono risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente in materia.
- 2.** Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
 - c) per lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro, il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
- 3.** Le imprese comprovano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
- 4.** Il responsabile del procedimento procede alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate.

Art. 10 lavori in economia nel caso di urgenza

- 1.** Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
- 2.** Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato, e trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
- 3.** Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti il contratto di cottimo.
- 4.** Per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per l'incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti un conveniente risparmio di fronte ai lavori altrimenti necessari.

Art. 11 lavori in economia nel caso di somma urgenza

- 1.** In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 10, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 300.000,00 Euro, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- 2.** L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario.
- 3.** Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo.
- 4.** Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Art. 12 perizia suppletiva per maggiori spese

- 1.** Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta sia insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, nei casi e nei limiti previsti dalle norme vigenti, per chiedere l'autorizzazione alla maggior spesa.
- 2.** In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di importo di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 13 regolare esecuzione dei lavori e pagamenti

1. La regolare esecuzione dei lavori di importo non superiore a 40.000,00 Euro può essere attestata dal responsabile del procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice. Per importi superiori dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione che dovranno essere redatti entro il termine di 45 giorni dall'ultimazione dei lavori
2. Il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dalla verifica ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, previa presentazione di regolare fattura.
3. I lavori possono essere liquidati dal responsabile del procedimento in base a stati di avanzamento e conto finale.

TITOLO II - DELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 14 individuazione dello strumento di acquisizione di beni e servizi e principi generali

1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell'Ardiss, ai sensi dell'art. 125, commi 9 e seguenti, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Ai sensi della normativa vigente le procedure di acquisizione si applicano dopo aver verificato che non sia attiva una convenzione Consip, che abbia per oggetto beni o servizi comparabili a quelli da acquisire, e che tali beni e servizi non siano disponibili sul catalogo MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione).
3. Nell'espletamento delle procedure in economia l'Ardiss deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento di forniture e servizi in economia devono essere altresì eseguite nell'osservanza dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 15 limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammesse per importi inferiori a 207.000,00 Euro, per ognuna delle voci di spesa individuate nel successivo articolo ai sensi dell'art. 125, comma 9, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Tale importo è da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa vigente in materia.
3. Gli importi monetari sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.
4. Le forniture e i servizi non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'acquisizione alla disciplina del presente regolamento.

Art. 16 tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. In attuazione della previsione dell'art. 125, comma 10, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., si individuano, in rapporto alle specifiche esigenze dell'Ardiss, le seguenti tipologie di forniture e servizi:
 - 1) spese per il normale funzionamento degli uffici (spese di cancelleria, postali, telegrafiche, contrattuali, bolli, ricevimenti e onoranze, operazioni di carico e scarico, prodotti farmaceutici, materiale per la sicurezza, ricambi per stampanti, registrazione atti, vidimazioni di legge, eccetera);
 - 2) spese di pubblicità, comunicazione istituzionale e di pubblicazione di atti per i quali l'adempimento sia dovuto a mezzo stampa od attraverso altri mezzi di informazione (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi, eccetera);
 - 3) spese per acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, servizi audiovisivi ed a agenzie di informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico;
 - 4) spese per acquisto, noleggio e lavaggio di biancheria, materassi e guanciali per le residenze universitarie;
 - 5) spese per la rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
 - 6) spese di rappresentanza;
 - 7) beni per l'igiene e la pulizia in genere dei locali;
 - 8) locazione di immobili per esigenze diverse, connesse con le attività dell'Ardiss;
 - 9) spese per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di terminali, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, macchine d'ufficio e materiale informatico di vario genere;
 - 10) spese per prodotti software e relative licenze d'uso, implementazione e completamento di software già acquistato dall'Ardiss, manutenzione ed assistenza su prodotti software in uso nell'Ardiss e servizi informatici in genere;
 - 11) spese per l'acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, mobili, arredi ed altre attrezz-

zature in uso agli uffici, residenze universitarie e mense;

- 12) spese per acquisto, noleggio installazione, manutenzione e riparazione impianti;
- 13) spese per l'acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
- 14) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e gruppi elettrogeni, di materiale di ricambio, combustibili o lubrificanti;
- 15) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per l'elaborazione dati, telefonici, telegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
- 16) servizio di trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, montaggio e smontaggio mobili e facchinaggio, compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi;
- 17) spese per corsi di preparazione, perfezionamento e formazione, anche specialistica, del personale dell'Ardiss e degli studenti assegnatari di posto alloggio, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie, realizzazione di corsi di formazione e di test di accertamento dei requisiti specifici richiesti dai bandi dell'Ardiss;
- 18) servizi di ristorazione, catering ed acquisto buoni pasto;
- 19) spese di traduzione, interpretariato e lavori di copia, nei casi in cui l'Ardiss non possa provvedervi con il proprio personale o con gli strumenti a disposizione dell'Ardiss;
- 20) spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ardiss;
- 21) spese per servizi di natura intellettuale, informativi, ricreativi e sportivi in favore degli studenti universitari, comprese spese per abbonamenti ed ingressi a spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
- 22) spese per servizi di orientamento e promozione delle attività dell'Ardiss;
- 23) spese per tasse di immatricolazione e di proprietà;
- 24) spese per servizi di assistenza giuridico-legale e per servizi finanziari, bancari, assicurativi, notarili, di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa;
- 25) spese per l'allacciamento di utenze per energia elettrica, acqua, gas e telefono e per il pagamento delle relative utenze e fornitura di combustibile per le residenze universitarie e per gli uffici;
- 26) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento e rimozione rifiuti speciali, pulizia di scarichi fognari, manutenzione del verde e servizi analoghi;
- 27) spese per servizi sanitari per gli studenti universitari ed i dipendenti dell'Ardiss;
- 28) spese per servizi di vigilanza, controllo e portierato;
- 29) spese per distribuzione automatica di bibite, generi alimentari e schede telefoniche e prepagate;
- 30) spese per servizi di alloggio;
- 31) spese per servizi attinenti all'architettura ed ingegneria per importi inferiori ad € 100.000,00;
- 32) spese attinenti l'attività tecnica di natura catastale e tavolare nonché di natura peritale ed estimativa;
- 33) spese per ogni altro servizio e/o fornitura necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle funzioni di diritto allo studio universitario.

2. Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di cui all'art. 15 è altresì consentito, ai sensi dell'art. 125, comma 10, d. lgs. 163/2006 e s.m.i., nelle seguenti ipotesi a prescindere dalla tipologia dei forniture e dei servizi da acquisire individuata al comma 1:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 17 forme della procedura in economia

- 1.** Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 18 procedura in amministrazione diretta

- 1.** La procedura dell'amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel campo della prestazione dei servizi.
- 2.** Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ardiss, o eventualmente assunto per l'occa-

sione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Art. 19 affidamento col sistema del cottimo

1. Per servizi e forniture pari ad importi da 40.000,00 a 207.000,00 euro, al netto dell'iva, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nei confronti delle imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo articolo 20.

Art. 20 requisiti minimi di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi.

1. L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria e contributiva prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ai sensi del D. Lgs. 163/2006.

2. Le imprese comprovano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, ad eccezione delle referenze bancarie, da prodursi in originale.

3. Il responsabile del procedimento in economia procede alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate.

Art. 21 modalità di affidamento del cottimo e affidamento diretto

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante criterio rotativo negli elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ovvero, individuati sulla base di indagini di mercato.

2. Il cottimo fiduciario è di regola preceduto da apposita indagine di mercato, nel rispetto delle norme di cui all'art. 27 del presente regolamento.

3. Per importi fino a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previa verifica di congruità economica dell'offerta negoziata.

4. Nell'individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato o alle gare ufficiose ovvero nei limitati casi in cui è consentito l'affidamento diretto, deve essere rispettato il criterio rotativo.

5. L'Ardiss garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Art. 22 esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo.

Art. 23 responsabile del procedimento

1. Al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per la scelta dell'impresa, l'autorizzazione, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.

Art. 24 valutazione di congruità, conformità della prestazione contrattuale e pagamenti

1. Ai fini della valutazione di congruità e alla verifica della conformità della prestazione contrattuale trova applicazione il DPR 214/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.

3. Il pagamento viene disposto anche a mezzo di aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 338 del Dpr 207/2010.

Art. 25 maggiori spese per forniture e servizi complementari

1. Ove, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si rendano indispensabili servizi o acquisizioni complementari non previsti inizialmente e la somma impegnata si riveli insufficiente, sulla base di una relazione/preventivo suppletiva, il dirigente può autorizzare la maggiore spesa nei limiti di cui al successivo comma 2.

2. L'ulteriore spesa non potrà superare il limite del 50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta ovvero oggetto del cottimo principale, come previsto nell'art. 57, comma 5, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 affidamento del cottimo con indagine di mercato

1. Nell'espletamento dell'indagine di mercato per affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000,00 Euro, l'Ardiss può interpellare senza alcuna formalità, almeno cinque imprese tra quelle ritenute idonee. Le imprese sono di regola scelte con criterio rotativo tra quelle inserite nell'elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate o in economia.

2. La richiesta contiene di regola:

- a) una sufficiente descrizione dei lavori da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;
- b) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;
- c) il prezzo a base di contratto, salvo il caso che tale indicazione non risulti opportuna e conveniente all'avvio della negoziazione, al fine di evitare offerte superiori alla media del mercato;
- d) il termine di invio dell'offerta, ed il mezzo di trasmissione che, all'occorrenza, può essere costituito dall'invio per fax o per posta elettronica;
- e) la precisazione che la richiesta della migliore offerta avviene esclusivamente a fini istruttori senza vincolo per l'Ardiss di affidare o di porre in essere una gara, ovvero di proseguire la negoziazione;
- f) indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria, nonché dei recapiti per ottenere informazioni;
- g) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell'Ardiss ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono di regola essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito.

4. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Art. 27 procedura per l'individuazione del contraente

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Il responsabile del procedimento seleziona, previa indagine di mercato, almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, tra i quali viene individuato il soggetto esecutore della prestazione, secondo la procedura stabilita dal presente articolo. L'indagine di mercato può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.

3. Il responsabile del procedimento, con comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ovvero messaggio di posta elettronica certificata, ovvero ancora attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme informatiche, invita gli operatori economici selezionati a presentare offerta.

4. La comunicazione di cui al comma 3 specifica:

- a) la stazione appaltante proponente;
- b) l'oggetto della prestazione richiesta, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di realizzazione della stessa;
- c) il termine per l'adempimento della prestazione ed i termini di pagamento;
- d) l'importo a base di gara stabilito dall'Ardiss;
- e) i requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara;
- f) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, ivi inclusa la necessità di prestare garanzie a corredo delle offerte medesime;
- g) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta;
- h) la possibilità di richiedere all'offerente di fornire giustificazioni in caso di offerta ritenuta anormalmente bassa e di rigettare l'offerta medesima qualora le giustificazioni fornite non vengano ritenute sufficientemente valide.

5. La comunicazione di cui al comma 3 indica altresì i seguenti elementi:

- a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile;
- b) la previsione che il soggetto offerente si impegna a mantenere ferma la proposta per i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero per il diverso periodo spe-

cificato dalla stazione appaltante;

c) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

d) la previsione che l'Ardiss può recedere dal contratto qualora intervengano convenzioni che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico per la stazione appaltante e l'appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche al corrispettivo ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;

e) l'eventuale penale in caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione della prestazione e il diritto dell'Ardiss di risolvere il contratto, previa diffida, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, per grave inadempimento dell'appaltatore;

f) la previsione che l'offerente è tenuto a indicare le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

g) la previsione che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono tenuti a dichiarare di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d. lgs. 163/2006, nonché di possedere la documentazione eventualmente richiesta dalla legislazione antimafia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;

h) la previsione che l'operatore economico selezionato è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), determinando, in difetto, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;

i) il foro competente per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, ferma restando la possibilità di forme di risoluzione stragiudiziali;

j) l'eventuale necessità che l'affidatario presti cauzione definitiva;

k) l'eventuale necessità che l'affidatario risulti assicurato per la responsabilità civile relativa ai danni cagionati nell'esercizio della propria attività;

l) gli eventuali ulteriori documenti richiesti in relazione alle caratteristiche della prestazione ovvero delle modalità di aggiudicazione prescelte;

m) la previsione che l'Ardiss si riserva la facoltà di non procedere alla stipula qualora venga attivata una convenzione migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione.

6. La comunicazione di cui al comma 3 prevede che all'offerta debbano essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) l'accettazione delle previsioni e condizioni in essa contenute;

b) la documentazione richiesta nella comunicazione medesima;

c) l'offerta economica e l'eventuale offerta tecnica.

7. La comunicazione di cui al comma 3 può prevedere la possibilità che l'Ardiss si astenga dal procedere ad aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

8. Il responsabile del procedimento effettua verifiche a campione in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti.

9. Il contraente è scelto nell'ambito dei soggetti che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di cui al comma 3.

10. Nel caso in cui il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto fra le offerte può essere effettuato da una commissione composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, presieduta dal responsabile del procedimento, della cui attività viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima.

11. L'eventuale inammissibilità dell'offerta è comunicata all'operatore economico interessato.

12. L'aggiudicazione è comunicata all'offerente risultato vincitore della procedura comparativa e agli altri soggetti partecipanti, la cui offerta non sia stata definitivamente esclusa, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera a) del d. lgs. 163/2006.

13. L'esito degli affidamenti effettuati con la procedura di cui al presente articolo è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ardiss.

Art. 28 criteri di aggiudicazione

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili,

a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, le caratteristiche ambientali, eccetera; in questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nel capitolato, con l'attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 29 garanzie

1. Le garanzie richieste a corredo dell'offerta di cui all'articolo 27, comma 4, lettera f) e la cauzione definitiva di cui all'articolo 27, comma 5, lettera j) sono prestate nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di prescindere dal richiedere la cauzione definitiva, tenuto conto dell'importo del corrispettivo contrattuale.

Art. 30 stipula del contratto

1. Il rapporto può essere perfezionato con la forma della scrittura privata da sottoporre a registrazione in caso d'uso, con scambio di lettere commerciali, con atto pubblico, o con atto pubblico amministrativo.
2. Le spese di contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'impresa affidataria.
3. La stipula del contratto é, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e quelle relative alla regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010, nel contratto è inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo.

Art. 31 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

14_21_3_AVV_COM BASILIANO PAC AURESA_26 PRGC_001

Comune di Basiliano (UD)

Avviso adozione PAC d'iniziativa privata denominato "PAC Aurea", costituente variante n. 26 al PRGC.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - AREA TECNICA

Visto l'art. 17 del DPGR 086/Pres del 25.03.2008

RENDE NOTO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08.04.2014, divenuta esecutiva in data 28.04.2014, è stato adottato il Piano Attuativo Comunale, d'iniziativa privata, denominato "PAC AURESA" costituente variante n. 26 (variante non sostanziale) al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.P.Reg. 86/2008.

Successivamente alla presente pubblicazione, il PAC in argomento sarà depositato presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Basiliano, 6 maggio 2014

IL TITOLARE DI POSIZIONE AREA TECNICA:
geom. Giorgio Bertetti

14_21_3_AVV_COM BRUGNERA TELEFONIA_018

Comune di Brugnera (PN)

Avviso di pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile ai sensi LR 03/2011 (Variante al vigente Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, già ai sensi della LR 28/2004).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

vista la deliberazione consiliare n. 20 in data 8/4/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
visto l'art. 16, c. 8, L.R. 3/2011;

RENDE NOTO

La deliberazione consiliare n. 20 in data 8/4/2014 di approvazione del Regolamento comunale per la telefonia mobile ai sensi L.R. 03/2011 (Variante al vigente Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, già ai sensi della L.R. 28/2004) è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 16, c. 8, L.R. 3/2011.

Brugnera, 8 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Maurizio Verardo

14_21_3_AVV_COM CIMOLAIS 17 PRGC_014

Comune di Cimolais (PN)**Avviso di approvazione della variante n. 17 Piano regolatore generale comunale.****IL DIRIGENTE**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5, approvato con decreto del Presidente della regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale di Cimolais n. 5 del 28 febbraio 2014, divenuta esecutiva in data 23 marzo 2014, è stata approvata la Variante n. 17 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), preso atto che le opposizioni presentate entro il periodo di deposito non sono state accolte dal Consiglio Comunale medesimo.

Cimolais, 8 maggio 2014

IL DIRIGENTE:
Ing. Danilo Della Valentina

14_21_3_AVV_COM MOGGIO UDINESE 7 PRGC_023

Comune di Moggio Udinese (UD)**Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.****IL SINDACO**

Visto l'art. 17, ottavo comma, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2014, eseguibile a norma di legge, è stata approvata la variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale.

La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.

Moggio Udinese, 12 maggio 2014

IL SINDACO:
dott.ssa Daniela Marcoccio

14_21_3_AVV_COM MOGGIO UDINESE 8 PRGC_024

Comune di Moggio Udinese (UD)**Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante n. 8 al**

Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 17, ottavo comma, del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2014, eseguibile a norma di legge, è stata approvata la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale.

La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.

Moggio Udinese, 12 maggio 2014

IL SINDACO:
dott.ssa Daniela Marcoccio

14_21_3_AVV_COM MUZZANA DEL TURGNANO PAC LA FAVORITA_007

Comune di Muzzana del Turgnano (UD)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "La Favorita".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 7 del D.P.R. 20/03/08 n. 086/Pres. e dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Giunta Comunale aperta n. 30 del 09 aprile 2014, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato "La Favorita";

Muzzana del Turgnano, 7 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
geom. Gabriele Dri

14_21_3_AVV_COM PALAZZOLO DELLO STELLA 57 PRGC_002

Comune di Palazzolo dello Stella (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 57 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa alla realizzazione di percorsi ed itinerari cicloturistici nell'Aster "riviera turistica friulana".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 17 del D.P.Reg. 20/03/08 n. 086/Pres. e del comma 5 dell'art. 63 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 5 del 10 aprile 2014, è stata approvata la variante n. 57 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa al progetto preliminare per la realizzazione di percorsi ed itinerari cicloturistici nell'ASTER "riviera turistica friulana";

Palazzolo dello Stella, 6 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
geom. Gabriele Dri

14_21_3_AVV_COM POCENIA 30 PRGC_009

Comune di Pocenia (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 30 al vigente Piano regolatore generale comunale relativa al progetto preliminare per la realizzazione di percorsi ed itinerari cicloturistici nell'Aster "riviera turistica friulana".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 17 del D.P.R. 20/03/08 n. 086/Pres. e del comma 5 dell'art. 63 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 2 del 26 febbraio 2014, è stata approvata la Variante n. 30 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa al progetto preliminare per la realizzazione di percorsi ed itinerari cicloturistici nell'ASTER "riviera turistica friulana"
Pocenia, 8 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
geom. Gabriele Dri

14_21_3_AVV_COM PRAVISDOMINI 1 PRPC ZONA D2_011

Comune di Pravisdomini (PN)

Avviso di approvazione relativo alla riadozione e variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica "Zona omogenea D2".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 25 della L.R. 23.02.2007, n. 5 e s.m. e i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.04.2014, divenuta esecutiva, è stato approvato il "Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica Zona Omogenea D2 - riadozione e Variante n. 1".
Il medesimo entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.
Pravisdomini, 8 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Roberto Giugno

14_21_3_AVV_COM PRAVISDOMINI PCCA_010

Comune di Pravisdomini (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica del territorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 23 della L.R. 18.06.2007, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16.04.2014, divenuta esecutiva, è stato adottato il Piano comunale di classificazione acustica del territorio.
Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 18.06.2007, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione

di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 21.05.2014 al 02.07.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali. Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 02.07.2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
Pravidomini, 8 maggio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Roberto Giugno

14_21_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE PCCA_006

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09 aprile 2014, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica. Successivamente alla presente pubblicazione, detta deliberazione, unitamente agli elaborati costituenti il Piano, sarà depositata presso la Segreteria Comunale (Ufficio Urbanistica), per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni sul Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Reana del Rojale, 7 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

14_21_3_AVV_COM SAN QUIRINO PAC BETANIA_016

Comune di San Quirino (PN)

Avviso di approvazione della variante n.2 al PAC di iniziativa privata denominato PRPC "congregazioni religiose" di proprietà dell'istituto "fraternità Francescana di Betania".

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Visto la L.R. 5/2008 e D.P.Reg 20/03/2008 n. 86

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale, in seduta pubblica, n. 52 del 23 aprile 2014, è stata approvata la variante n. 2 al PRPC "congregazioni religiose" approvato con deliberazione di giunta comunale n. n. 144 del 09.10.2008.
San Quirino, 9 maggio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA:
geom. Lucia Menotto

14_21_3_AVV_COM SEDEGLIANO DECR 5117 ESPROPRIO_008

Comune di Sedegliano (UD)

Estratto decreto acquisizione al patrimonio indisponibile, ai sensi dell' art. 42-bis del DPR 327/2001 di aree utilizzate per la costruzione del depuratore di Turrída.

Con decreto del Dirigente l'Ufficio per le espropriazioni prot. 5117 dd.06 /05/2014, è stato disposto, a favore del Comune di Sedegliano l'acquisizione al patrimonio indisponibile, ai sensi dell' art. 42-bis del

D.P.R. 327/2001 di aree utilizzate per la costruzione del depuratore di Turrída degli immobili sottoindicati:

| Foglio | Mappale | Soggetto | Quota proprietà | Importo liquidazione |
|--------|---------|---|-----------------|----------------------|
| 13 | 478 | PASQUALINI Isa Miranda n. Sedegliano 07.04.1941, res. Udine via Basiliano n. 23, C.F. PSQSRN41D47I562G | 1/1 | L. 56.100 (€ 28,97). |
| 13 | 483-488 | PAGNUCCO Elisabetta n. Sedegliano 16.02.1935, res. Sedegliano via G. Pressacco n. 5, C.F. PGNLBT35B56I562T | 3/9 | € 542,28 |
| 13 | 483-488 | TOMINI Paola n. Sedegliano 08.04.1956, res. Udine via J. Pirona n. 38, C.F. TMNPLA56D48I562Q | 2/9 | € 108,46 |
| 13 | 483-488 | TOMINI Marisa n. S. Vito al Tagliamento (PN) 17.06.1977, res. Sedegliano Piazza Vittorio Emanuele III n. 4/7, C.F. TMNMRS77H57I403P | 2/9 | € 108,46 |
| 13 | 483-488 | COLAUTTI Ellys n. Codroipo 09.05.1969, res. Moruzzo (UD) via Armentaresse n. 3, C.F. CLTLYS69E49C817Y | 2/9 | € 108,46 |

Di ritenersi che dette aree sono a tutti gli effetti di legge trasferite in proprietà in capo al Comune di Sedegliano in relazione al disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Di dare atto inoltre che mediante i mandati di pagamento in premessa specificati si è provveduto alla liquidazione degli importi spettanti ai suddetti proprietari;

Di notificare il presente decreto a: Pasqualini Isa Miranda, Tomini Paola, Tomini Marisa, Colautti Ellys e Pagnucco Elisabetta come sopra generalizzate;

In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto;

Il presente decreto sarà trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di Pubblicità Immobiliare a cura e spese del Comune, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed all'albo pretorio on-line del Comune;

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR della Regione;

che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Sedegliano per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Sede gliano, 6 maggio 2014

IL DIRIGENTE L'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

14_21_3_AVV_COM VIVARO 19 PRGC_017

Comune di Vivaro (UD)

Variante n. 19 al PRGC. Delibera di CC 13/2014 del 9 maggio 2014 (Estratto) - Approvazione.

(omissis)

SI PROPONE

(omissis)

di approvare la Variante n. 19 al P.R.G.C. a firma dell'arch. Massimo Fadel dello Studio Cooproggetti S.c.a.r.l. di Pordenone, così come integrata alla luce della indicazione della "Commissione Comunale per il Paesaggio", costituita dai seguenti elaborati:

- P1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Modifiche Zonizzative - Modifiche Normative
- P2 ZONIZZAZIONE - scala 1:7.500
- RP RELAZIONE PAESAGGISTICA
- RA RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE -verifica di assoggettabilità ai fini della V.A.S.
- RI RELAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Voti favorevoli n. 10

Astenuti n. 2 (Cesaratto Ezio e Salvadori Giovanni Vincenzo)

Contrari n. 0

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

IL SINDACO:

sig. Mauro Candido

IL SEGRETARIO COMUNALE:

dott. Filippo Pagano

14_21_3_AVV_COMUNITA MFO DET 57 ESPROPRIO_005

Comunità montana del Friuli occidentale - Pordenone

Estratto della determinazione n. 57 del 2 maggio 2014 - Sistemazione idraulica Rii: Tal, D'Uviel e dei Cjans affluenti del Torrente Colvera di Jouf e del Rio Clus affluente del Torrente Mujè, in Comune di Frisanco (PN). Deposito indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Pordenone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2319 del 15/10/2013 con il quale la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio difesa del suolo -, ha provveduto ad approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di Sistemazione idraulica Rii: Tal, D'Uviel e dei Cjans affluenti del Torrente Colvera di Jouf e del Rio Clus affluente del Torrente Mujè, in Comune di Frisanco (PN), che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

OMISSIS

VISTO il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e all'occupazione temporanea prot. n. 58 del 08/01/2014, con il quale è stata determinata, in via provvisoria, l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dei suddetti lavori;

OMISSIS

RITENUTO pertanto di dover disporre il deposito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Pordenone, dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea dei i terreni interessati dai lavori in parola, per un ammontare complessivo di €. 498,82;

DETERMINA

1) di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 commi 14 e dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Pordenone, l'importo complessivo di €. 498,82 (€ quattrocentonovantotto/82), corrispondente alla somma dovuta alle sotto riportate ditte non concordatarie, quali indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione e occupazione temporanea degli immobile di proprietà, necessari alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica Rii: Tal, D'Uviel e dei Cjans affluenti del Torrente Colvera di Jouf e del Rio Clus affluente del Torrente Mujè, in Comune di Frisanco (PN);

1) Fg. 25, mapp. 893

indennità provvisoria di esproprio da depositare

€. 177,00

COZZI Giovanni nato in Stati Uniti d'America il 27/03/1921 comp.
COZZI Grazia nata in Stati Uniti d'America il 13/08/1919 comp.
MARCOLINA Marina nata a Frisanco (PN) il 21/09/1887 comp. 2/6

- | | |
|---|-----------|
| 2) Fg. 25, mapp. 894 | €. 33,00 |
| indennità provvisoria di esproprio da depositare | |
| MONASTERO SANTA MARIA con sede in Frisanco c.f. 90007520936 prop. 1/1 | |
| 3) Fg. 25, mapp. 907 e mapp. 906 | €. 159,00 |
| indennità provvisoria di esproprio da depositare | €. 14,32 |
| indennità di occupazione temporanea da depositare | |
| Totale | €. 173,32 |
| BRUN DAGNOLA Pietro nato in Romania il 23/11/1942 | |
| c.f. BRNPTR42S23Z129H prop. 1/1 | |

OMISSIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
Giorgio Guerra

14_21_3_AVV_EDILFOGNATURE AVVISO PROCEDURA VIA_012

Edilfognature Spa - Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. 152/2006, di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, in Comune di Villesse (GO).

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., si comunica il deposito presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali (VIA) - Via Giulia 75/1, Trieste e presso il Comune di Villesse (GO) - Via Roma, 16, della documentazione per l'attivazione della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del seguente progetto:

Proponente: Edilfognature S.p.A.

Localizzazione: Via Trieste, 25 - Villesse (GO)

Descrizione sintetica del progetto: Autorizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Luogo di deposito documentazione:

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali (VIA) - Via Giulia, 75/1, Trieste
- Comune di Villesse (GO), Via Roma, 16

Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Gradisca d'Isonzo, 8 maggio 2014

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA EDILFOGNATURE S.p.A.:
sig. Giuseppe Baldassi

14_21_3_AVV_ENELMNF AUT 3296 COM GRADISCA DI ISONZO_021

Enel Distribuzione SpA - Zona di Monfalcone (GO)

Pubblicazione dell'estratto dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Gradisca d'Isonzo prot. n. 3296 del 19/3/2014.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

(omissis)

VISTA l'istanza di data 27.07.2011 pratica Enel - DIS 1185919 e l'istanza di Variante di data 10.08.2012 pratica Enel - DIS 1521292, corredate da relazione tecnico descrittiva ed elaborati grafici, con la quale

l'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est - Sviluppo Rete Triveneto, di seguito indicato "ENEL", ha chiesto:
L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di "Linea elettrica alla tensione di 20 kV e 380V in cavo sotterraneo per allacciamento nuova cabina BORGO TINTOR nel Comune di Gradisca d'Isonzo", secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati.
(omissis)

DECRETA

che l'ENEL è autorizzato alla costruzione ed esercizio della "Linea elettrica alla tensione di 20kV e 380V in cavo sotterraneo per allacciamento nuova cabina BORGO TINTOR nel Comune di Gradisca d'Isonzo", secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati.

Art. 1

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata.

Art. 2

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T.U. - R.D. 11.12.1933 n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 3

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 4

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Art. 5

(omissis).
L'atto integrale è depositato presso il Comune di Gradisca d'Isonzo - Area Servizi Tecnici ufficio Edilizia Privata - via Ulderico della Torre n. 6 - Gradisca d'Isonzo.
Gradisca d'Isonzo, 19 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI:
arch. Giovanni Bressan

14_21_3_AVV_ENELMNF AUT 5968 COM DUINO AURISINA_020

Enel Distribuzione Spa - Sviluppo Rete Triveneto

Pubblicazione dell'estratto dell'autorizzazione ai sensi della LR 24/2006 per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici rilasciata dal Comune di Duino Aurisina prot. n. 5968 del 11/03/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONI E SICUREZZA E PREVENZIONE SUL LAVORO

(omissis)

VISTA l'istanza prot. n. 540 del 10/01/2014 presentata dall'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti - Macro Area Territoriale Nord Est corredata di relazione tecnica, elaborati grafico-progettuali, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una rete elettrica di 20 kV in Comune di Duino Aurisina

(omissis)

AUTORIZZA

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti Macro Area Territoriale Nord Est, alla costruzione della nuova linea elettrica aerea ed interrata avente tensione di 20kV di cui alle premesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

Art. 1

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e nel rispetto delle norme tecniche vigenti, di cui dovrà esser rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A.

Art. 2

L'Autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T.U. R.D. n. 1775 del 11/12/1933. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle sue opere, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 3

L'ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 4

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente dell'autorizzazione.

Art. 5

La linea sarà collaudata da questa Amministrazione nel rispetto della vigente normativa al riguardo, previa produzione da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A. di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche previste in materia e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste alla base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 6

(omissis).

L'atto integrale è depositato presso il Comune di Duino Aurisina - Servizio LL.PP. Manutenzioni e Sicurezza e Prevenzione sul Lavoro, Aurisina Cave, 25 - Duino Aurisina.

Aurisina, 11 marzo 2014

IL RESPONSABILE:
ing. Marco Cartagine

14_21_3_AVV_PROV GORIZIA DECR 14164 ESPROPRIO_019

Provincia di Gorizia

Lavori di realizzazione della porta d'ingresso alla Città mandamento di Sagrado. Decreto di esproprio prot n. 14164/14 di cui all'art. 20 del DPR 327/01 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il P.R.G.C. del Comune di Sagrado, approvato con DPGR n. 0238/Pres/1997, nonché la Deliberazione n. 2 dd. 24.01.2005 del Consiglio Comunale, con la quale sono stati reiterati i vincoli preordinati all'esproprio relativamente alle aree interessate dai lavori in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 60 dd. 04.04.2012 è stato adottato il progetto definitivo dell'opera in oggetto, e che con Decreto n. PMT/5005/VS.4.0 dd. 06.11.2012 che dispone la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in argomento, in quanto l'opera è stata affidata alla Provincia in Delegazione amministrativa;

CONSIDERATO che, così come risulta dal piano particellare approvato col progetto definitivo dell'opera sopra citato, è soggetta ad esproprio la sola area di seguito identificata;

PRESO atto che tale particella risulta tavolarmente iscritta a nome di soggetti che, effettuate le necessarie verifiche, non è stato possibile reperire e che pertanto è stata avviata la procedura di cui all'art. 20 del D.P.R. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità" tramite pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sagrado e che, decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dell'indennità di esproprio, si è proceduto con determinazione dirigenziale n. 699/2014 dd. 16.04.2014 al deposito della somma dovuta quale indennità di esproprio presso la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO pertanto che, a norma del comma 14 del citato art. 20 del D.P.R. 327/01, una volta effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto di esproprio;

DECRETA

Di espropriare, a norma dell'art. 20 del D.P.R. 327/01 "Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni, il bene di seguito indicato, situati nel Comune Censuario di S. Pier d'Isonzo, così come risultano dal piano particellare in premessa citato:

C.C. di Sagrado

| F.M | p.c. | P.T. | c.t. | Ditta proprietaria | Quota di proprietà | Situazione in atto | Superficie catastale | Superficie da espropriare | Indennità |
|-----|------|------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| 6 | 4 | 161 | 5 | Sciolsi Cosimo Radici Dante | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | Strada | 330 | 330 | 2.722,50 |

di procedere alla notifica agli interessati ed all'esecuzione del presente provvedimento a norma del D.P.R. 327/01 "Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni;

di procedere, a norma a norma dell'art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/01 "Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni, alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

di fissare il termine di giorni trenta dall'avvenuta pubblicazione di cui al punto precedente per la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi e di stabilire che, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata come sopra quantificata;

di prendere atto che tutti i successivi adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e volturazione avranno luogo a seguito dell'avvenuta esecuzione, i cui estremi saranno apposti in calce al presente provvedimento.

Gorizia, 30 aprile 2014

IL DIRIGENTE:
arch. Lara Carlot

14_21_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI SORTEGGIO INCARICO OTORINOLARINGOIATRIA_013

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Pubblicazione data sorteggio avviso pubblico per incarico di struttura complessa.

Si rende noto che in data 20 giugno 2014 alle ore 9.30 presso la S.C. Politiche e Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - 1° Piano Padiglione "D" - dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone si procederà al sorteggio dei Componenti della Commissione esaminatrice dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria.

IL RESPONSABILE AD INTERIM.
S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE :
dott.ssa Tecla Del Do'

14_21_3_CNC_AZ PSP ITIS INCARICO CONSULENZA LEGALE_022

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS - Trieste

Estratto d'avviso di procedura comparativa.

Si indice la procedura comparativa per l'affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo per l'attività di consulenza legale stragiudiziale nel campo del diritto amministrativo, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs.165/2001. Si richiede l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del giorno 3 giugno 2014. Testo dell'avviso e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso l'Ufficio Personale dell'A.S.P. ITIS, via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220. Trieste, 12 maggio 2014

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
dr. Eleonora Brischia

14_21_3_CNC_DIR GEN NOMINA OIV_1_TESTO

Direzione generale - Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali - Trieste

Avviso pubblico per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - dell'Amministrazione e degli Enti regionali.

Allegato A - schema di avviso pubblico

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 maggio 2014 n. 871 ha approvato il seguente schema di avviso pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - dell'Amministrazione e degli Enti regionali composto da tre componenti esterni dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ivi descritti, e riportati in calce al presente avviso.

1 NOMINA E DURATA DELLA PERMANENZA NELLA FUNZIONE

La nomina viene deliberata dalla Giunta Regionale, nel rispetto dei criteri definiti con proprio atto n. 871/2014 sopra richiamato.

La funzione sarà svolta per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta.

2 REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

a) possono essere nominati componenti dell'OIV i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione europea.

Titoli di Studio/Tipologia del percorso formativo

b) è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale, conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina del nuovo ordinamento.

c) per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle discipline di cui al punto b), nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della prestazione.

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso di un'esperienza, nei campi indicati al successivo punto d), di almeno cinque anni.

Esperienza professionale

d) i componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di elevata responsabilità nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Al fine della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'esperienza maturata come componente di OIV o Nucleo di valutazione di altra Amministrazione.

e) saranno valutate esperienze all'estero su temi attinenti (management pubblico, sistemi retributivi, controllo di gestione).

3 CAUSE D'INCOMPATIBILITA', OSTATIVE E DI CONFLITTO D'INTERESSI

Non possono essere nominati componenti dell'OIV:

1. i soggetti dipendenti dell'Ente Regione Friuli Venezia Giulia;
2. i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la nomina quale componente dell'Organismo avvenga presso altro ente;
3. coloro i quali:
 - 3.1) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, in una situazione di conflitto, anche po-

- tenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- 3.2) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto;
- 3.3) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Amministrazione Regionale interessata dalla nomina dell'OIV in questione;
- 3.4) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, rispettivamente, con i dirigenti in servizio nell'ente Regione, con gli Assessori e con i Consiglieri regionali;
- 3.5) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Amministrazione Regionale.

L'assenza delle suddette situazioni d'incompatibilità, ostative e di conflitto d'interessi deve essere oggetto di **formale dichiarazione** nella manifestazione d'interesse.

Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia.

4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROCEDURA PREVISTA

Coloro che sono interessati possono far pervenire il Modulo di manifestazione d'interesse per la nomina a componente dell'OIV, unitamente al proprio curriculum vitae e alle altre informazioni richieste, debitamente compilato utilizzando il modulo predisposto a tal fine, firmato e datato, completo di tutte le sue parti.

Il Modulo di manifestazione d'interesse dovrà essere trasmesso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione dell'oggetto "**Manifestazione di interesse per la nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**", obbligatoriamente mediante una delle seguenti modalità:

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla "Direzione generale, Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 - 34121 Trieste";
- inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare il candidato, all'indirizzo PEC direzionegenerale@certregione.fvg.it con scansione in formato PDF della documentazione allegata.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

Se il messaggio proviene da una casella di PEC fa fede la data di spedizione.

Al Modulo di manifestazione d'interesse dovrà essere allegato il curriculum vitae accompagnato da una breve relazione in cui l'interessato illustra le esperienze che ritiene maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere.

La manifestazione di interesse e il curriculum vitae devono essere, pena l'irricevibilità:

1. firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati e inviati assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità;

ovvero

2. in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato.

La struttura regionale, a seguito dell'analisi del materiale ricevuto, potrà invitare alcuni degli interessati a un colloquio per svolgere un approfondimento delle motivazioni, delle capacità e delle competenze possedute, delle proposte operative in merito agli obiettivi e alle modalità di conseguimento.

Al termine dell'istruttoria, la Giunta regionale provvederà alla nomina dei componenti dell'OIV, individuati in esito alla valutazione di cui trattasi.

5 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA

Il nominato provvede entro venti giorni:

- a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità, descritta al precedente paragrafo;
- b) a dichiarare l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della Pubblica Amministrazione.

La dichiarazione di cui alla lettera b) viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente.

La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza.

6 COMPENSO ATTRIBUITO

Ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia spetta un'indennità annua fissata nei seguenti importi annui complessivi (al lordo delle imposte a carico del beneficiario), rapportati all'effettivo svolgimento dell'incarico, fermo restando il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli

- organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale):
a) euro 10.000,00 per il componente con funzioni di Presidente;
b) euro 8.000,00 per gli altri componenti.

7 FUNZIONI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

All'Organismo Indipendente di Valutazione spettano:

- a) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni nonché l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) la tempestiva comunicazione alla Giunta delle criticità riscontrate;
- c) la validazione della relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti; la validazione positiva delle attività dell'Amministrazione Regionale è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
- d) la garanzia in merito alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) la proposta alla Giunta della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
- f) la responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione;
- g) la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d'interesse.

9 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente avviso pubblico per la nomina dei componenti dell'OIV e la documentazione relativa saranno pubblicati sul sito Internet regionale: www.regione.fvg.it - Sezione "bandi e avvisi". Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni. L'Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i dati di contatto forniti sul Modulo di manifestazione di interesse.

Gli atti di nomina degli incaricati, i loro curricula ed i compensi, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Amministrazione trasparente.

Il responsabile del procedimento è Anna D'Angelo, Direttore del Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali.

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali della Direzione generale, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste - tel. 040-3774302; mail: organizzazione@regione.fvg.it.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|--------------|----------------------------------|--------------------|---|
| A) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltrato postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|--------------|----------------------------------|--------------------|--|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab) | Cartaceo (inoltrato postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali